

**CASA**

CASA SENZA CONFINI

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI ALL'ABITAZIONE E AL NUCLEO FAMILIARE

IL PRESENTE SET INFORMATIVO È COMPOSTO DA:

- DIP - Documento informativo precontrattuale
- DIP aggiuntivo - Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione comprensive di glossario

Il Set Informativo deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.

PAGINA NON UTILIZZABILE

Assicurazione Danni all'abitazione

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni



Groupama Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: CASA Senza Confini

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Contratto di assicurazione contro i danni all'abitazione.



Che cosa è assicurato?

SETTORE INCENDIO

- ✓ Indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate (fabbricato e/o contenuto), anche se di proprietà di terzi, da eventi di vario genere (es. incendi, esplosioni, scoppi) e le altre perdite economiche che possono derivarne (es. il mancato godimento dei locali).

Garanzie facoltative

Eventi sociopolitici – Fenomeno elettrico – Acqua condotta, occlusione di tubazione, rigurgito della rete fognaria, gelo, ricerca del guasto acqua condotta e gas, allagamento, maggior consumo di acqua – Eventi atmosferici – Crollo strutturale e sovraccarico neve – Spese di assistenza psicologica – Spese di prima necessità per persone fragili – Maggiori costi di ricostruzione – Spese di demolizione e sgombero (in aumento) – Aumento fenomeno elettrico – Aumento spese ricerca e riparazione del guasto – Eventi atmosferici su tende frangisole e pergotende – Rischio locativo – Ricorso terzi – Terremoto – Inondazione, alluvione e allagamento – Formula mutuo

SETTORE FURTO

- ✓ Indennizza tutti i danni materiali e diretti derivanti da sottrazione e/o danneggiamento delle cose assicurate (anche se di proprietà di terzi) in conseguenza di furto, rapina o estorsione.

Garanzie facoltative

Pacchetto “senza limiti” - Pacchetto “alta fedeltà” – Preziosi, pregiati, valori e denaro in cassaforte/cassaforte a muro – Pannelli solari ed impianti fotovoltaici

SETTORE ROTTURA LASTRE

- ✓ Indennizza le spese sostenute per la sostituzione delle lastre distrutte o danneggiate a seguito di eventi diversi.

SETTORE CYBER RISK

- ✓ Protegge il Sistema informatico degli assicurati quando, in seguito ad un Attacco informatico si verifica uno degli eventi previsti dal contratto; protegge inoltre gli assicurati quando ricevono una Richiesta di risarcimento da parte di terzi, perché civilmente responsabili ai sensi di legge, quando un Attacco informatico al proprio Sistema informatico ha danneggiato il Sistema informatico di terzi.

SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE

- ✓ Tiene indenne l'Assicurato e/o le persone componenti il suo nucleo familiare di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili, a titolo di risarcimento, di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamento a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale relativo alla proprietà e conduzione del fabbricato e/o a fatti della vita privata.

Garanzie facoltative

R.C. per danni ai locali presi in locazione e al loro contenuto – Esercizio di Bed & Breakfast responsabilità civile per cose portate dai clienti – Esercizio di affittacamere/affitto breve/ casa vacanze, responsabilità civile per cose portate dai clienti – Proprietà ed uso di cani – Responsabilità civile del cacciatore

SETTORE INFORTUNI DEL NUCLEO FAMILIARE/ASSICURAZIONE EXTRA PROFESSIONALE E DEL TEMPO LIBERO

- ✓ Vale per gli infortuni che l'Assicurato (intero nucleo familiare) subisca nello svolgimento di ogni attività diversa da quella lavorativa. Le garanzie prestate sono: Morte, Invalidità permanente e Rimborso spese di cura;



Che cosa non è assicurato?

SETTORE INCENDIO, FURTO e ROTTURA LASTRE

- ✗ danni causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- ✗ danni causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni;

SETTORE CYBER RISK

- ✗ i sinistri accaduti prima della stipula del contratto;
- ✗ le richieste di risarcimento conseguenti a fatti accaduti o noti all'assicurato prima della data di decorrenza del contratto;

SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE

- ✗ danni provocati da umidità, stitilicidio, insalubrità dei locali, rottura di tubazioni, condutture ed impianti tecnici interrati;
- ✗ esercizio da parte dell'Assicurato di Industrie, Commerci, arti e professioni;
- ✗ gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio o punitivo.

SETTORE INFORTUNI DEL NUCLEO FAMILIARE/ ASSICURAZIONE EXTRA PROFESSIONALE E DEL TEMPO LIBERO

- ✗ guida di qualsiasi veicolo, natante o imbarcazione a motore se l'Assicurato è privo della prescritta patente di abilitazione;
- ✗ la guida di qualsiasi veicolo, natante o imbarcazione a motore se l'Assicurato si trovi in stato di ebbrezza;
- ✗ la guida o uso di mezzi di locomozione aerea, e/o subacquea, compresi deltaplani ed ultraleggeri

SETTORE MOBILITÀ ALTERNATIVA

- ✗ causati da dolo dell'Assicurato;
- ✗ derivanti dalla pratica di attività sportiva svolta a titolo non dilettantistico.

SETTORE PACCHETTO PET

- ✗ partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canini / felini;
- ✗ uso dell'animale in violazione della legislazione vigente, nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati;
- ✗ infortuni o malattie insorti prima della decorrenza della polizza.

SETTORE TUTELA LEGALE

- ✗ a fatti dolosi delle persone;
- ✗ a fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente.

SETTORE ESTENSIONE GARANZIA ELETTRODOMESTICI

- ✗ a beni coperti da garanzia del produttore, del venditore o di terzi (anche assicuratori);

SETTORE ASSISTENZA

- ✗ le prestazioni, o spese, non autorizzate specificamente dalla Struttura Organizzativa;
- ✗ i sinistri provocati con dolo dall'Assicurato o dalle persone di cui deve rispondere.

TUTTI I SETTORI

- ✗ sinistri o prestazioni, qualora ciò possa esporre la Società a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità di quanto

SETTORE MOBILITÀ ALTERNATIVA

- ✓ Garantisce le coperture di Responsabilità civile, infortuni, Tutela legale e Assistenza in ambito mobilità alternativa.

SETTORE PACCHETTO PET

- ✓ Fornisce una serie di prestazioni (assistenza, spese esami diagnostici, spese veterinarie, spese veterinarie in viaggio) per il cane o il gatto muniti di libretto sanitario aggiornato e sottoposti alle vaccinazioni e relativi richiami obbligatori per legge in base alle norme o regolamenti, nonché muniti di microchip o tatuaggio, di proprietà del Contraente/Assicurato.

Garanzie facoltative

R.C. proprietà ed uso di cani e gatti – Tutela legale cane e gatto

SETTORE TUTELA LEGALE

- ✓ Consente di difendere gli interessi dell'Assicurato in caso di controversie nell'ambito della vita privata e della conduzione e proprietà dell'abitazione.

Garanzie facoltative

Lavoro dipendente – Controversie con i locatari – Bed & Breakfast, affitti brevi, affittacamere, case vacanze – Eventi catastrofali – Bonus fiscali

SETTORE ESTENSIONE GARANZIA ELETTRODOMESTICI

- ✓ Opera con riferimento ad alcuni elettrodomestici estendendo la garanzia di conformità (prevista per legge per i primi due anni dall'acquisto) in caso di guasto del bene stesso.

SETTORE ASSISTENZA

- ✓ Fornisce una struttura organizzativa, attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, per risolvere problemi di vario genere che si presentano in situazioni di emergenza (es. invio di tecnico specializzato).

disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili.



Ci sono limiti di copertura?

Le condizioni di assicurazione prevedono

- ! all'interno di ogni settore, per alcune garanzie, l'applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo;
- ! relativa al settore "Cyber risk", l'operatività della garanzia e "Supporto tecnico" è subordinata alla registrazione dei dispositivi dell'Assicurato all'interno della piattaforma del Service Provider;
- ! relativamente al settore "Tutela Legale", la garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano insorti:
 - a) durante il periodo di validità dell'assicurazione, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
 - b) trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza dell'assicurazione, in tutte le restanti ipotesi.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione è valida nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, salvo:

- le garanzie del settore "Responsabilità Civile", inerenti i fatti della vita privata con esclusione dei rischi inerenti l'attività professionale che valgono in tutto il mondo;
- le garanzie del settore "Tutela Legale":
 - inerenti la difesa penale, la richiesta di risarcimento danni a terzi, la resistenza alla richiesta di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi, le vertenze contrattuali in relazione alla vita privata e la chiamata in causa della Compagnia di assicurazione di Responsabilità Civile, che valgono nei paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Svizzera e Liechtenstein;
 - inerenti le vertenze contrattuali con i fornitori relative all'utilizzo del web e social e media, che valgono per i sinistri che siano insorti in tutto il mondo sempreché l'Ufficio Giudiziario competente si trovi in uno dei paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Svizzera e Liechtenstein;
- le garanzie del settore Infortuni del nucleo familiare che valgono in tutto il mondo;
- alcune garanzie del settore "Assistenza", che valgono in tutto il mondo;
- le garanzie "Assistenza in viaggio" e "Spese Veterinarie in viaggio" del settore "Pacchetto Pet", che valgono in tutto il mondo



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti potrebbero comportare effetti sulla prestazione.



Quando e come devo pagare?

Il Premio annuo deve essere pagato al rilascio della polizza. Puoi chiedere il frazionamento in rate semestrali, trimestrali e mensili (con addebito SDD) con l'applicazione di un aumento rispettivamente del 2%, del 3% e del 4%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze stabilite.

In caso di "formula mutuo" è ammesso il pagamento unico anticipato. Puoi pagare il premio tramite assegno bancario, postale o circolare; bonifico e/o altro mezzo di pagamento bancario, postale o elettronico; denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo d'imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se non paghi i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. Relativamente al Settore "Incendio", per la garanzia "Impianti Solari Termici ed Impianti Fotovoltaici", limitatamente alla garanzia facoltativa "Eventi Atmosferici", qualora operante, e per le seguenti garanzie facoltative: "Eventi Atmosferici", "Sovraccarico Neve", "Eventi Atmosferici su tende frangisole e pergotende", "Terremoto", "Inondazione, Alluvione e Allagamento", è previsto il decorso di un periodo temporale di 10 giorni, successivo alla loro data di effetto, durante il quale queste non operano (Termini di Carenza).



Come posso disdire la polizza?

In presenza di tacito rinnovo puoi disdire il contratto mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale.

Assicurazione Danni all'abitazione

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Groupama
Assicurazioni

Prodotto: CASA Senza Confini

Data: 01/07/2025 - Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 – 00144 Roma, Italia. Tel. +39 06/3018.1, fax +39 06/80210.831, www.groupama.it – info@groupama.it – PEC: groupama@legalmail.it

Groupama Assicurazioni S.p.A., Partita IVA 00885741009, è una società iscritta nel Registro Imprese di Roma – Codice fiscale e numero di iscrizione 00411140585. È Impresa sottoposta al controllo da parte dell'IVASS ed iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A095S. Groupama Assicurazioni S.p.A. è diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio – avente sede legale in Francia: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg.

Alla data dell'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2024, il patrimonio netto della Compagnia ammonta a 629,2 milioni di euro ed il risultato economico dell'esercizio è pari a 11,6 Milioni di euro. L'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è 221.12%. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR), disponibile sul sito internet dell'Impresa <https://www.groupama.it/conoscerci/governance-e-risultati-economici>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Le coperture assicurative sono operanti se richiamate in Polizza ed è stato pagato il relativo premio.

L'ampiezza dell'impegno di Groupama Assicurazioni S.p.A. è rapportato ai massimali, alle somme assicurate e ai limiti di indennizzo, franchigie e scoperti indicati in Polizza e nelle Condizioni di Assicurazione e concordate con il contraente.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO:

- **FORMULA MUTUO (Art. 36)** la società indennizza esclusivamente i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, derivanti dai seguenti eventi: incendio; fulmine; scoppio o esplosione, implosione; rovina di ascensori, montacarichi e simili; fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore; urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti all'assicurato o al contraente né al suo servizio; caduta di aeromobili e satelliti, corpi celesti; onda sonora; i danni consequenziali; i guasti causati alle cose assicurate;
- **SCONTI PER CARATTERISTICHE DEL RISCHIO:**
 - o **SETTORE INCENDIO (Art. 24):** è prevista la riduzione del premio se l'abitazione ha un rilevatore automatico di gas metano/GPL conforme a norme UNI, con chiusura automatica del contatore o della bombola; o se non sono presenti bombole di gas con capacità superiore a 10 kg;
 - o **SETTORE FURTO (Art. 45):** è prevista la riduzione del premio in presenza di difese esterne particolari o impianto di allarme collegato a un Istituto di Vigilanza o alle Forze dell'Ordine.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO:

- **SETTORE INCENDIO:**
 - Eventi Sociopolitici (Art. 19)
 - Fenomeno Elettrico (Art. 20)
 - Aumento Fenomeno Elettrico (Art 29)
 - Acqua Condotta, Occlusione di Tubazioni, Rigurgito della Rete Fognaria, Gelo - Ricerca del Guasto Acqua Condotta e Gas - Allagamento - Maggior Consumo di Acqua (Art 21)
 - Aumento Spesa Ricerca e Riparazione del Guasto (Art 30)
 - Eventi Atmosferici (Art. 22) e Eventi Atmosferici su Tende Frangisole e Pergotende (Art.31)
 - Crollo Strutturale - Sovraccarico Neve (Art. 23)

- Spese di Assistenza Psicologica (Art 25) e Spese di Prima Necessità per Persone Fragili (Art 26)
- Maggiori Costi di Ricostruzione (Art 27)
- Spese di Demolizione e Sgombero - In Aumento (Art 28)
- Rischio Locativo (Art. 32)
- Ricorso Terzi (Art 33)
- Terremoto (Art 34)
- Inondazione, Alluvione ed Allagamento (Art. 35)
- **SETTORE FURTO:**
 - Pacchetto Senza Limiti (Art 40)
 - Pacchetto Alta Fedeltà (Art 41)
 - Preziosi, Pregiati, Valori e Denaro in cassaforte/ Cassaforte a muro (Art 42)
 - Pannelli Solari ed Impianti Fotovoltaici (Art 43)
- **SETTORE RESPONSABILITA' CIVILE:**
 - Responsabilità Civile per Danni ai Locali presi in Locazione e al loro contenuto (Art. 81)
 - Esercizio di Bed & Breakfast, Responsabilità Civile per cose portate dai Clienti (Art. 82)
 - Esercizio di Affittacamere/ Affitto Breve/ Casa Vacanze - Responsabilità Civile per cose portate dai Clienti (Art. 83)
 - Proprietà ed Uso di Cani (Art. 84)
 - Responsabilità Civile del Cacciatore (Art. 85)
- **SETTORE PACCHETTO PET:**
 - Responsabilità Civile Proprietà ed Uso di Cani e Gatti (Art. 147)
 - Tutela Legale Cane e Gatto (Art. 148)
- **SETTORE TUTELA LEGALE:**
 - Lavoro Dipendente (Art. 153)
 - Controversie con i Locatari (Art. 154)
 - Bed & Breakfast - Affitti Brevi - Affitta Camere - Case Vacanze (Art. 155)
 - Eventi Catastrofici (Art. 156)
 - Bonus Fiscali (Art. 157)



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

La polizza prevede per ciascun settore di garanzia delle esclusioni specifiche. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito:

- **SETTORE INCENDIO (Art 17):** tumulti popolari, scioperi, sommosse, esplosione o emanazione di calore o di radiazioni; detenzione e uso di sostanze radioattive; dolo dell'assicurato; maremoti, alluvioni ed allagamenti, mareggiate, cedimento o franamento del terreno;
- **SETTORE FURTO (Art. 39):** danni causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro; danni agevolati con dolo o colpa grave dal contraente, dall'assicurato, dagli amministratori avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono disabilitati per più di 45 giorni consecutivi;
- **SETTORE ROTTURA LASTRE (Art. 51):** danni a lastre e lucernari aventi valore artistico; danni causati da vizio di costruzione o da difetto di fabbricazione; danni di rigatura, segnatura, scheggiatura o screpolatura che non compromettano la stabilità o la funzionalità;
- **SETTORE CYBER RISK (Art. 72):** danni derivanti da guasti o interruzioni o indisponibilità di sistemi di comunicazione, fornitura del servizio internet;
- **SETTORE RESPONSABILITA' CIVILE (Art. 79):** danni derivanti dalla proprietà e/o circolazione di veicoli a motore su strade private e di uso pubblico; danni a cose che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo; danni da esercizio da parte dell'assicurato o di terzi di industrie, commerci, arti e professioni; danni da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute;
- **SETTORE INFORTUNI DEL NUCLEO FAMILIARE (Art. 91):** la guida di macchine agricole e operatrici, di natanti o imbarcazioni a motore di uso non privato; i danni estetici conseguenti ad infortunio;
- **SETTORE MOBILITA' ALTERNATIVA (Artt. 113, 117 e 131):** la circolazione non effettuata in conformità alla normativa vigente;
- **SETTORE PACCHETTO PET (Artt. 136 e 142):** malattie evitabili con vaccini o profilassi preventivi, malattie o difetti fisici di carattere congenito;
- **SETTORE TUTELA LEGALE (Art. 152):** esercizio della professione; vertenze con la società; immobili o parte di essi non costituenti l'abitazione principale o secondaria dell'assicurato;
- **SETTORE EXTENDED WARRANTY (Art. 168):** beni diversi da quelli definiti nel glossario come "Beni Assicurati"; beni assicurati che siano prestati o che siano presi in prestito;
- **SETTORE ASSISTENZA (Art. 175 a):** opere di ricerca in montagna, in mare o nei deserti; malattie patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza della polizza.



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto di assicurazione contiene limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, nonché condizioni di sospensione della garanzia, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

Il contratto prevede, inoltre, per alcune garanzie limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.



A chi è rivolto questo prodotto?

Prodotto multigaranzia danni per la tutela di famiglie, coppie di fatto, conviventi, famiglie allargate, ma anche single:

- sia proprietari o locatori di immobili sia conduttori;
- proprietari di animali domestici;
- utilizzatori di mezzi di mobilità alternativa;
- utilizzatori di dispositivi informatici ad uso personale.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: La quota parte percepita in media dagli intermediari per questo prodotto è pari al 27,6%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami – Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - fax: +39 06 80210.979 - E-mail: reclami@groupama.it La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it , info su www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Il tentativo di mediazione è obbligatorio ed è condizione di procedibilità.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Groupama Assicurazioni S.p.A.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Non previsti

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le imposte vanno applicate sui premi imponibili (premio imponibile più eventuali diritti) nella misura prevista dalle disposizioni ministeriali vigenti alla data di incasso del corrispondente premio di ciascun Settore di garanzia operante.
---	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO, DOPO LA SOTTOSCRIZIONE, POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO (RICHIESTA MODIFICHE ANAGRAFICHE, DENUNCIA SINISTRI, PAGAMENTI)

PAGINA NON UTILIZZABILE



Groupama
Assicurazioni

CASA

CASA SENZA CONFINI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Documento redatto secondo le linee guida
"Contratti Semplici e Chiari"

AREA CLIENTI

L'**Area Clienti (Home Insurance)** è lo spazio personale dove trovi informazioni sulle tue **polizze** e i relativi **sinistri** e puoi usufruire di tanti **servizi** pensati per agevolarti nella gestione del contratto, comodamente da casa tua.

Registrarsi è facile!

Inserisci i tuoi dati ed il numero di polizza e segui le istruzioni.

Entra in **Area Clienti** per



visualizzare e gestire le tue **polizze**



verificare lo stato dei **pagamenti** e pagare i premi successivi al primo



denunciare un **sinistro** e monitorarne lo stato



scaricare l'**attestato di rischio**



trovare i **numeri dell'assistenza** e le **strutture convenzionate**

...accedere a **tanti servizi assicurativi** a te dedicati

Entra in **Area Clienti** da <https://www.groupama.it/area-clienti/>

o

scarica la APP **MyGroupama** per accedere alla tua **Area Clienti** ovunque tu sia!



NUMERI UTILI

Lazarus Technology SL

Numero telefonico: + 39 08/09080284

ARAG

Numero telefonico: +39 04/58290411

AWP P&C S.A.

Numero Verde: 800.602.400

Numero telefonico: +39 02/26609424

Europ Assistance VAI S.p.A.
– per le prestazioni di assistenza

Numero Verde: 800.713.974

Numero telefonico: +39 02/58245556



Groupama
Assicurazioni

PREMESSA	8
GLOSSARIO	9
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	25
Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	25
Art. 2 Aggravamento del rischio	25
Art. 3 Diminuzione del rischio	25
Art. 4 Clausola di buona fede	25
Art. 5 Altre assicurazioni	25
Art. 6 Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie	25
Art. 7 Modifiche dell'assicurazione	26
Art. 8 Proroga e periodo di assicurazione	26
Art. 9 Assicurazione per conto altrui e diritti nascenti dalla polizza	26
Art. 10 Oneri fiscali	26
Art. 11 Adeguamento automatico delle somme assicurate e dei premi	26
Art. 12 Revisione del premio alla scadenza dei singoli periodi di assicurazione	27
Art. 13 Rinvio alle disposizioni di legge	27
SETTORE A - INCENDIO	28
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI	28
Art. 14 Oggetto dell'assicurazione	28
BONUS CLIENTE GROUPAMA	30
Art. 15 Impianti solari termici ed impianti fotovoltaici	30
Art. 16 Aumento della somma assicurata per festività natalizie e per matrimonio	30
Art. 17 Esclusioni	30
Art. 18 Termini di carenza	31
CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA	32
GARANZIE FACOLTATIVE	32
Art. 19 Garanzia facoltativa "a" eventi sociopolitici	32
Art. 20 Garanzia facoltativa "b" fenomeno elettrico	32
Art. 21 Garanzia facoltativa "c" acqua condotta, occlusione di tubazioni, rigurgito della rete fognaria - gelo - ricerca del guasto acqua condotta e gas allagamento - maggior consumo di acqua	33
Art. 22 Garanzia facoltativa "d" eventi atmosferici	34
Art. 23 Garanzia facoltativa "e" crollo strutturale e sovraccarico neve	35
Art. 24 Condizioni relative alle caratteristiche del rischio	36
Art. 25 Garanzia facoltativa "f" - spese di assistenza psicologica	36
Art. 26 Garanzia facoltativa "g" - spese di prima necessità per persone fragili	36
Art. 27 Garanzia facoltativa "h" maggiori costi di ricostruzione	37
BONUS CLIENTI GROUPAMA	37
Art. 28 Garanzia facoltativa a partita separata - spese di demolizione e sgombero (in aumento)	37
Art. 29 Garanzia facoltativa a partita separata aumento fenomeno elettrico	37
Art. 30 Garanzia facoltativa a partita separata aumento spese ricerca e riparazione del guasto	38
Art. 31 Garanzia facoltativa a partita separata - eventi atmosferici su tende frangisole e pergotende	38
Art. 32 Rischio locativo	38
Art. 33 Ricorso terzi	39
Art. 34 Garanzia facoltativa a partita separata - terremoto	39
Art. 35 Garanzia facoltativa a partita separata - inondazione, alluvione e allagamento	40
Art. 36 Formula mutuo	40
LIMITI DI COPERTURA ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE A -INCENDIO	42

<u>TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO:</u>	
<u>SETTORE A - INCENDIO</u>	42
SETTORE B - FURTO	45
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI	45
Art. 37 Oggetto dell'assicurazione	45
BONUS CLIENTI GROUPAMA	47
Art. 38 Aumento della somma assicurata per festività natalizie e per matrimonio	47
Art. 39 Esclusioni	47
CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA	48
GARANZIE FACOLTATIVE	48
Art. 40 Garanzia facoltativa "i" - pacchetto "senza limiti"	48
Art. 41 Garanzia facoltativa "j" pacchetto "alta fedeltà"	48
Art. 42 Preziosi, pregiati, valori e denaro in cassaforte/cassaforte a muro	48
Art. 43 Impianti solari termici ed impianti fotovoltaici	49
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI	49
Art. 44 Difese esterne	49
Art. 45 Condizioni relative alle caratteristiche del rischio	49
Art. 46 Impianto di allarme antifurto	49
Art. 47 Difese esterne particolari	50
Art. 48 Abitazioni adibite a dimora saltuaria	50
Art. 49 Concomitanza di più scoperti	50
<u>LIMITI DI COPERTURA ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE B - FURTO</u>	50
<u>TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE</u>	
<u>E LIMITI DI INDENNIZZO: SETTORE B - FURTO</u>	51
SETTORE C - ROTTURA LASTRE	54
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI	54
Art. 50 Oggetto dell'assicurazione	54
Art. 51 Esclusioni	54
<u>LIMITI DI COPERTURA ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE C - ROTTURA LASTRE</u>	55
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	56
NORME COMUNI AI SETTORI A - INCENDIO, B - FURTO, C - ROTTURA LASTRE	56
Art. 52 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	56
Art. 53 Ispezione delle cose assicurate	56
Art. 54 Trasloco delle cose assicurate (Limitatamente ai settori A - INCENDIO, B- FURTO)	56
Art. 55 Obblighi in caso di sinistro	56
Art. 56 Esagerazione dolosa del danno	57
Art. 57 Procedura per la valutazione del danno	57
Art. 58 Mandato dei periti	57
Art. 59 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno	57
Art. 60 Assicurazione parziale	59
Art. 61 Assicurazione presso diversi assicuratori	59
Art. 62 Limite massimo dell'indennizzo	59
Art. 63 Pagamento dell'indennizzo	59
Art. 64 Valore a nuovo primo anno	60

NORME RELATIVE AL SETTORE A - INCENDIO	61
Art. 65 Rinuncia alla rivalsa	61
Art. 66 Anticipo sull'indennizzo	61
Art. 67 Onorari e spese del perito	61
Art. 68 Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro	61
Art. 69 Recupero delle cose rubate	61
Art. 70 Rinuncia alla rivalsa	62
SETTORE D - CYBER RISK	63
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI	63
Art. 71 Oggetto dell'assicurazione	63
Art. 71.1 Home banking - sottrazione illecita di fondi	63
Art. 71.2 Acquisto on-line	63
Art. 71.3 Cyber bullismo - cyber stalking - diffamazione	64
Art. 71.4 Furto dell'identità digitale	65
Art. 71.5 Responsabilità civile per violazioni della sicurezza della rete	65
Art. 71.6 Supporto tecnico nel ripristino del sistema informatico	66
Art. 72 Esclusioni	67
Art. 73 Persone non considerate terzi	67
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	68
Art. 74 Obblighi dell'assicurato	68
Art. 75 Gestione delle controversie - spese legali	68
LIMITI DI COPERTURA ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE D - CYBER RISK	68
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO: SETTORE D - CYBER RISK	68
SETTORE E - RESPONSABILITÀ CIVILE	69
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI	69
Art. 76 Oggetto dell'assicurazione della responsabilità civile verso terzi (r.c.t.)	69
BONUS CLIENTI GROUPAMA	71
Art. 77 Responsabilità addetti domestici, badanti, collaboratori familiari in genere	71
Art. 78 Persone non considerate terzi	71
Art. 79 Esclusioni	72
Art. 80 Fabbricati in condominio, limitatamente alla garanzia per la proprietà del fabbricato	72
CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA	73
GARANZIE FACOLTATIVE	73
Art. 81 Garanzia facoltativa "k" - r.c. per danni ai locali presi in locazione e al loro contenuto	73
Art. 82 Garanzia facoltativa "l" - esercizio di bed & breakfast responsabilità civile per cose portate dai clienti	73
Art. 83 Garanzia facoltativa "m" - esercizio di affittacamere/affitto breve /casa vacanze responsabilità civile per cose portate dai clienti	73
Art. 84 Garanzia facoltativa "n" proprietà ed uso di cani	74
GARANZIE FACOLTATIVE A PARITÀ SEPARATA	74
Art. 85 Garanzia facoltativa a partita separata responsabilità civile del cacciatore	74
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	75
Art. 86 Obblighi in caso di sinistro	75
Art. 87 Gestione delle vertenze di danno - spese legali	75
Art. 88 Corresponsabilità	75

<u>LIMITI DI COPERTURA ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE E - RESPONSABILITÀ CIVILE</u>	75
<u>TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO: SETTORE E - RESPONSABILITÀ CIVILE</u>	76
SETTORE F - INFORTUNI DEL NUCLEO FAMILIARE/ ASSICURAZIONE EXTRA PROFESSIONALE E DEL TEMPO LIBERO	78
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI	78
Art. 89 Oggetto dell'assicurazione	78
Art. 90 Limiti di età	78
Art. 91 Esclusioni	78
Art. 92 Persone non assicurabili	79
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	80
Art. 93 Obblighi di denuncia dell'infortunio ed oneri relativi	80
Art. 94 Criteri di indennizzabilità	80
Art. 95 Pagamento dell'indennizzo	80
Art. 96 Controversie: arbitrato irrituale	80
Art. 97 Rinuncia al diritto di surrogazione	81
Art. 98 Morte	81
Art. 99 Invalidità permanente	81
Art. 100 Criteri di liquidazione dell'invalidità permanente e relativa franchigia	82
Art. 101 Rimborso delle spese di cura da infortunio	82
CONDIZIONI OPERATIVE	83
Art. 102 Spese di soccorso	83
Art. 103 Rischio volo	83
Art. 104 Rischio calamità naturali	83
Art. 105 Rischio di guerra	84
Art. 106 Assicurazione per conto altrui	84
Art. 107 Perdita anno scolastico	84
BONUS CLIENTI GROUPAMA	84
Art. 108 Cumulo di indennizzi	84
Art. 109 Somme assicurate	84
Art. 110 Estensione territoriale	84
<u>LIMITI DI COPERTURA ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE F - INFORTUNI DEL NUCLEO FAMILIARE/ ASSICURAZIONE EXTRA PROFESSIONALE E DEL TEMPO LIBERO</u>	85
<u>TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO: SETTORE F - INFORTUNI DEL NUCLEO FAMILIARE/ ASSICURAZIONE EXTRA PROFESSIONALE E DEL TEMPO LIBERO</u>	85
SETTORE G - MOBILITÀ ALTERNATIVA	86
Art. 111 Pacchetto mobilità alternativa	86
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI	86
Art. 112 Oggetto dell'assicurazione	86
Art. 113 Esclusioni	86
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	87
Art. 114 Denuncia del sinistro e obblighi dell'assicurato	87

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI	87
Art. 115 Oggetto dell'assicurazione	87
Art. 116 Limiti di età	87
Art. 117 Esclusioni	88
Art. 118 Persone non assicurabili	88
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	89
Art. 119 Obblighi di denuncia dell'infortunio ed oneri relativi	89
Art. 120 Criteri di indennizzabilità	89
Art. 121 Pagamento dell'indennizzo	89
Art. 122 Controversie: arbitrato irrituale	89
Art. 123 Rinuncia al diritto di surrogazione	90
Art. 124 Morte	90
Art. 125 Invalidità permanente	90
Art. 126 Criteri di liquidazione dell'invalidità permanente e relativa franchigia	92
Art. 127 Cumulo di indennizzi	92
Art. 128 Somme assicurate	93
Art. 129 Estensione territoriale	93
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI	93
Art. 130 Servizio di assistenza e oggetto della prestazione	93
Art. 131 Esclusioni	94
Art. 132 Estensione territoriale	94
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI	95
Art. 133 Oggetto dell'assicurazione	95
Art. 134 Ambito dell'operatività delle prestazioni e casi assicurati	96
LIMITI DI COPERTURA ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE G – MOBILITÀ ALTERNATIVA	96
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO: SETTORE G – MOBILITÀ ALTERNATIVA	97
SETTORE H – PACCHETTO PET	98
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI	98
Art. 135 Oggetto e operatività dell'assicurazione assistenza	98
Art. 135.1 Assistenza salute e benessere	98
Art. 135.2 Assistenza in viaggio	100
Art. 136 Esclusioni	100
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	101
Art. 137 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro	101
Art. 138 Pagamento dell'indennizzo	101
Art. 139 Validità della copertura	101
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI	101
Art. 140 Oggetto e operatività dell'assicurazione	101
Art. 140.1 Oggetto spese veterinarie	101
Art. 140.2 Spese per esami diagnostici	102
Art. 140.3 Spese veterinarie in viaggio	102
Art. 141 Termini di carenza	102
Art. 142 Esclusioni	102
Art. 143 Diritto di visita dell'animale	103

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	103
Art. 144 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro	103
Art. 145 Pagamento dell'indennizzo	104
Art. 146 Estensione territoriale	104
CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA	104
Art. 147 Garanzia facoltativa "o" r.c. proprietà ed uso di cani e gatti	104
Art. 147.1 Oggetto dell'assicurazione	104
Art. 148 Garanzia facoltativa "p" - tutela legale cane e gatto	105
Art. 148.1 Oggetto dell'assicurazione	105
Art. 148.2 Ambito di operatività delle prestazioni e casi assicurati	106
<u>LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE H - PACCHETTO PET</u>	107
<u>TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO: SETTORE H - PACCHETTO PET</u>	107
SETTORE I - TUTELA LEGALE	109
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI	109
Art. 149 Premessa	109
Art. 150 Oggetto dell'assicurazione	109
Art. 151 Prestazioni garantite	111
Art. 151.1 Formula base	111
Art. 151.2 Formula estesa	111
Art. 152 Esclusioni	113
CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA	114
GARANZIE FACOLTATIVE	114
Art. 153 Garanzia facoltativa q - lavoro dipendente	114
Art. 154 Garanzia facoltativa r - controversie con i locatari	115
Art. 155 Garanzia facoltativa s - bed & breakfast - affitti brevi - affitta camere - case vacanze	115
Art. 156 Garanzia facoltativa t - eventi catastrofici	116
Art. 157 Garanzia facoltativa u - bonus fiscali	116
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	116
Art. 158 Insorgenza del sinistro	116
Art. 159 Termini di denuncia del sinistro e fornitura dei mezzi di prova	117
Art. 160 Gestione del sinistro	117
Art. 161 Obblighi dell'assicurato	118
Art. 162 Disaccordo con la società e conflitto di interesse	118
Art. 163 Recupero di somme anticipate da arag	119
Art. 164 Assicurati	119
Art. 165 Operatività delle garanzie in presenza di polizza di responsabilità civile	119
Art. 166 Estensione territoriale	119
<u>LIMITI DI COPERTURA ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE I - TUTELA LEGALE</u>	120
<u>TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO: SETTORE I - TUTELA LEGALE</u>	120
SETTORE J - ESTENSIONE GARANZIA ELETTRODOMESTICI	121
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI	121
Art. 167 Oggetto dell'assicurazione	121

Art. 168	Esclusioni	122
Art. 169	Condizioni di operatività	123
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO		123
Art. 170	Obblighi in caso di sinistro	123
Art. 171	Pagamento dell'indennizzo	124
Art. 172	Validità territoriale	124
<u>LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE:</u>		
<u>SETTORE J ESTENSIONE GARANZIA ELETTRODOMESTICI</u>		124
<u>TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO:</u>		
<u>SETTORE J ESTENSIONE GARANZIA ELETTRODOMESTICI</u>		125
SETTORE K - ASSISTENZA		126
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI		126
Art. 173	Servizio di assistenza e oggetto delle prestazioni	126
Art. 174	Limiti di esposizione per la prestazione di assistenza	130
Art. 175	Norme specifiche per le prestazioni di assistenza	130
Art. 176	Estensione territoriale	131
<u>LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE K ASSISTENZA</u>		131
<u>TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO:</u>		
<u>SETTORE K ASSISTENZA</u>		132

Premessa

Le Condizioni di Assicurazione riportate nelle pagine che seguono costituiscono parte integrante della Polizza mod. 240469 stipulata dal Contraente.

Resta pertanto inteso che:

- *si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate in Polizza;*
- *l'assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati in Polizza, fatti salvi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie eventualmente previste in Polizza o nei singoli settori delle Condizioni di Assicurazione.*

Le Definizioni riportate nelle Condizioni di Assicurazione hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.

Avvertenza.

Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del testo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 209/05, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono state evidenziate con stampa su sfondo rosso nelle Condizioni di Assicurazione (mod. 240468).

GLOSSARIO

Nel testo delle Condizioni di Assicurazione si incontrano spesso le parole e i termini elencati, ai quali la Società e il Contraente attribuiscono il significato di seguito espresso, che assume pieno valore ai fini dell'interpretazione della normativa contrattuale:

RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ASSICURATO

il soggetto per il quale è prestata l'assicurazione.

ASSICURAZIONE

il contratto con cui la Società, in seguito al pagamento del premio, si obbliga a tutelare l'Assicurato.

CONTRAENTE

il soggetto che stipula l'assicurazione.

FRANCHIGIA/MINIMO NON INDENNIZZABILE (definizione non valida per il Settore F Infortuni del nucleo familiare/ assicurazione extra professionale e del tempo libero)

l'importo prestabilito in cifra fissa che viene dedotto dall'indennizzo e che rimane a carico dell'Assicurato. Se in polizza sono previsti limiti di indennizzo, si paga il danno applicando la franchigia prima dei predetti limiti.

INDENNIZZO

la somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro.

NUCLEO FAMILIARE

l'insieme delle persone legate da vincolo di parentela o di fatto con il Contraente/Assicurato e con lui stabilmente conviventi come risultante dal certificato di Stato di famiglia.

POLIZZA

il documento contrattuale, sottoscritto dal Contraente e dalla Società, che prova l'assicurazione.

PREMIO

La somma che il Contraente versa alla Società.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

forma di assicurazione che, in caso di sinistro, prevede l'indennizzo dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile, ferma l'applicazione delle franchigie e degli scoperti.

RECESSO

scioglimento del vincolo contrattuale.

RISCHIO

la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

SCOPERTO

è la parte di danno pagabile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

SINISTRO

il verificarsi dell'evento per il quale è prestata l'assicurazione.

SOCIETÀ

Groupama Assicurazioni S.p.A.

SOMMA ASSICURATA/MASSIMALE

La somma indicata in polizza che rappresenta il limite massimo dell'indennizzo / risarcimento in caso di sinistro.

STATO DI FAMIGLIA (valida per i Settori: E - Responsabilità Civile, I Tutela Legale)

Certificato concernente le persone iscritte nella "scheda di famiglia", cioè l'insieme delle persone abitanti nello stesso alloggio e che sono legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o anche da vincoli affettivi (questi ultimi "provati" proprio dalla coabitazione).

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione, centralizzato o meno, attraverso cui la Società fornisce l'erogazione delle prestazioni di assistenza, previste nel contratto, su richiesta dell'Assicurato.

VALORE INTERO

forma di assicurazione che copre la totalità delle cose assicurate e deve quindi corrispondere all'intero valore. Se viene garantito un importo inferiore, l'Assicurato, in caso di sinistro, sopporta la parte proporzionale dei danni, secondo il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

RELATIVE ALLE GARANZIE DEI SETTORI A - INCENDIO, B - FURTO**ALBERI AD ALTO FUSTO**

Alberi caratterizzati da almeno uno dei seguenti requisiti:

- un fusto di altezza pari o superiore a tre metri;
- altezza complessiva dal suolo (compresa la parte ramificata) pari o superiore a otto metri.

ABITAZIONE LOCATA A TERZI

Abitazione dell'Assicurato data in locazione, in comodato d'uso, in usufrutto.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO

il fabbricato da assicurare o contenente gli enti da assicurare deve essere classificabile in una delle seguenti categorie:

Classe I Tradizionale

il fabbricato, comunque elevato, è costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto della copertura per almeno 2/3 in materiali incombustibili (1/10 per materia plastica espansa); sono ammessi solai ed armature del tetto anche in materiali combustibili.

Sono sempre tollerate e perciò non hanno influenza le caratteristiche dei materiali impiegati per le impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti applicati all'esterno delle pareti perimetrali o della copertura costituite da laterizi, cemento armato, calcestruzzo e laterocemento.

Si considerano altresì compresi nella definizione di "Fabbricato" di Classe I:

- A. i Rivestimenti a cappotto, ovvero i sistemi per isolamento termico e/o acustico, installati sulla superficie esterna o interna delle pareti perimetrali dell'edificio, realizzati in materiali sintetici, naturali e minerali a condizione che: o siano provvisti della Certificazione ETA come disciplinato dalle Linee guida tecniche europee ETAG004, o successiva EAD 040083-00-0404, e ETAG014, o successiva EAD 330196-01-0604; o siano conformi alle "Norme tecniche per le costruzioni" NTC 2018 - D.M. 17 Gennaio 2018" e successivi aggiornamenti.
- B. i Sistemi per la ricarica di veicoli elettrici e ibridi nel settore privato, allacciati alla rete locale ovvero al contatore del fornitore di energia a condizione che i requisiti di sicurezza e costruttivi siano conformi alla Norma CEI EN 61851-1:2012-05 "Sistema di ricarica conduttiva dei veicoli elettrici"

Gli impianti solari termici e gli impianti fotovoltaici si intendono assicurati e rientrano nella definizione di "fabbricato" di Classe I, qualora indicati in polizza. In tal caso, sono normati all'interno del Settore Incendio.

Classe II Chalet

la costruzione edile, purché realizzata dopo il 1995, con strutture portanti verticali in materiali incombustibili, con pareti esterne interamente in legno o in legno e materiali incombustibili; solai anche in legno o altri materiali combustibili; copertura comunque costruita compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrato, escluso il terreno. E' tollerata la struttura portante e/o l'armatura del tetto in legno e la presenza di coibentazioni o rivestimenti anche combustibili.

Classe III Costruzione in Bioedilizia

la costruzione edile, contraddistinta da un'elevata attenzione al risparmio energetico, purché realizzata dopo il 1995, assemblando prodotti specifici precostruiti. In particolare, è una costruzione edile con pareti esterne formate da pannelli modulari di almeno cm 8 a sandwich (contenenti materiale ligneo, lana di roccia e/o altre coibentazioni anche combustibili rivestite o meno da intonaco) aventi anche funzione portante verticale grazie a piastre zincate imbullonate tra loro ed ancorate alla pavimentazione con bulloneria passante; solai e struttura portante, pareti esterne, armatura e copertura del tetto anche in legno o altri materiali combustibili devono avere una classe di resistenza al fuoco pari ad almeno REI 60 (o altra classe o indice equivalente) e tali caratteristiche devono risultare certificate dalla casa costruttrice o da altro ente specializzato; compresi fissi ed infissi ed eventuali opere di fondazione o interrato, escluso in ogni caso il terreno.

Si considerano altresì compresi nella definizione di "Fabbricato" di Classe III:

A. i Sistemi per la ricarica di veicoli elettrici e ibridi nel settore privato, allacciati alla rete locale ovvero al contatore del fornitore di energia a condizione che i requisiti di sicurezza e costruttivi siano conformi alla Norma CEI EN 61851-1:2012-05 "Sistema di ricarica conduttiva dei veicoli elettrici".

Rientrano nella definizione di "Fabbricato" di Classe III, qualora indicati in polizza gli impianti solari termici e gli impianti fotovoltaici che, pertanto, si intendono assicurati e normati all'interno del Settore Incendio.

CONTENUTO

l'insieme dei beni di proprietà dell'Assicurato, dei suoi familiari, di persone con lui conviventi, di eventuali collaboratori domestici ed ospiti, posti nella sua abitazione e più precisamente:

Arredamento

gli oggetti che costituiscono il mobilio, anche artistico o di antiquariato, gli arredi, gli utensili, gli indumenti personali, gli impianti ed apparecchi audio ed audiovisivi, home computers e personal computers, le attrezzature, casseforti, armadi di sicurezza o corazzati esclusi i relativi contenuti, impianti di prevenzione e di allarme, e tutto quanto serve per uso di casa o personale, contatori della luce, del gas, apparecchi telefonici ed in genere la parte di impianti posti al servizio del fabbricato anche se di proprietà dell'Azienda fornitrice del servizio stesso, opere di sistemazione ed utilità, abbellimento e di ornamento quali pannelli, stucchi, decorazioni, compresi tappezzerie, tinteggiature, rivestimenti murali, affreschi e statue non aventi valore artistico, moquettes, parquet, serramenti, porte, finestre, impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione, anche se fossero da considerarsi immobili per natura o destinazione allorché l'Assicurato non sia proprietario del fabbricato e dette opere siano state eseguite dall'Assicurato stesso a sue spese.

Sono comprese le dotazioni di ufficio e studio professionale dell'Assicurato che deve comunque interessare una parte non prevalente dell'unità immobiliare stessa e deve essere posto in locali intercomunicanti con l'abitazione. È comunque escluso l'arredamento in leasing qualora già coperto da apposita assicurazione, nonché i veicoli di locomozione a motore.

Devono invece intendersi inclusi:

Ciclomotori ed i veicoli a motore

Limitatamente alle garanzie di cui al settore A - INCENDIO, devono intendersi inclusi i ciclomotori ed i veicoli a motore non soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e successive modifiche e/o integrazioni.

Preziosi

Gioielli, metalli preziosi lavorati o grezzi, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate su metallo prezioso. Per metalli preziosi si intendono esclusivamente oro e platino.

Raccolte e collezioni

Insieme di oggetti, beni o enti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi, ordinati secondo determinati criteri, aventi un valore intrinseco e di mercato oggettivamente riconosciuto.

Valori

Carte valori e titoli di credito in genere, valori bollati e postali, carte e/o schede di qualsiasi genere rappresentanti valori.

Denaro

Valuta a corso legale, nazionale ed estera (escluse le monete da collezione).

Oggetti pregiati

Quadri, tappeti, arazzi, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi preziosi), pellicce, oggetti e servizi di argenteria, il tutto per uso domestico o personale.

DESTINAZIONE D'USO DEL FABBRICATO

il fabbricato è adibito nel suo complesso ad abitazioni civili e/o studi professionali per almeno la metà della superficie e nel residuo mezzo non esistono cinematografi, teatri, grandi empori, autorimesse pubbliche, stazioni di servizio, industrie, depositi di infiammabili ad uso commercio, discoteche e nights.

DIMORA ABITUALE

L'abitazione indicata in polizza dove l'Assicurato e/o i suoi familiari conviventi dimorano in modo continuativo e stabile per la maggior parte dell'anno ovvero, nel caso di abitazione ceduta a terzi in locazione, usufrutto, comodato d'uso, dove il locatario/usufruttuario/comodatario e/o i suoi familiari conviventi dimorano in modo continuativo e stabile per la maggior parte dell'anno.

DIMORA SALTUARIA

L'abitazione indicata in polizza dove l'Assicurato e/o i suoi familiari conviventi non dimorano in modo continuativo e stabile per la maggior parte dell'anno ovvero, nel caso di abitazione ceduta a terzi in locazione, usufrutto, comodato d'uso, dove il locatario/usufruttuario/comodatario e/o i suoi familiari conviventi non dimorano in modo continuativo e stabile per la maggior parte dell'anno.

FABBRICATO

L'intero fabbricato (vedi definizioni di CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE e DESTINAZIONE D'USO), ovvero la porzione del medesimo costituente l'Abitazione (comprese le quote di proprietà comune in presenza di fabbricati in condominio), ivi inclusi:

- opere murarie e di finitura compresi tappezzerie, tinteggiature, rivestimenti murali, affreschi e statue non aventi valore artistico, moquettes, parquet, serramenti, porte, finestre ed opere di fondazione o interrate;
- impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione quali impianti idrici, igienici, idraulici, termici, elettrici, di condizionamento, antenne radiotelevisive, antenne per radioamatori, esclusi gli impianti fotovoltaici e gli impianti solari termici, impianti di segnalazione e comunicazione, di prevenzione e di allarme, ascensori, montacarichi ed altri impianti di pertinenza del fabbricato;
- pertinenze quali centrale termica, box, cantine, soffitte, recinzioni fisse, pavimentazioni esterne, muri di cinta, cancellate, tettoie, pensiline, cortili, costruzioni in legno stabilmente ancorate al terreno, attrezzature ed impianti sportivi e per giochi, piscine, parchi, alberi d'alto fusto e simili, strade private, purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti.

Sono esclusi il terreno sul quale sorge il fabbricato e quanto indicato nella definizione di CONTENUTO. Nell'Abitazione adibita a dimora abituale è compreso l'ufficio, studio professionale dell'Assicurato che deve comunque interessare una parte non prevalente dell'unità immobiliare stessa e deve essere posto in locali intercomunicanti con l'abitazione.

FABBRICATO ANTISISMICO

Costruzione interamente conforme ai principi dell'Ordinanza Pres. Cons. Min. n.3274 del 20/03/2003, e/o alle norme di progettazione, esecuzione e collaudo del Decreto del Ministero delle infrastrutture del 14/01/2008 contenente la "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" e/o delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" del 14/11/2014.

FISSI ED INFISSI/SERRAMENTI

manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni, nonché quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

FRAGILI

lastre di cemento-amianto, fibro-cemento e manufatti di materia plastica, **esclusi serramenti**.

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

impianto destinato alla produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, installato a regola d'arte, fissato agli appositi sostegni, collaudato e collegato alla rete del GSE. L'impianto comprende supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, apparecchiature di controllo o rilevazione, linee di distribuzione o trasmissione di energia. A maggior precisazione, sono compresi nella presente definizione anche gli accumulatori/batterie (detti anche Sistemi di Accumulo), collegati all'impianto, purché posti sotto tetto del fabbricato assicurato.

IMPIANTO SOLARE TERMICO

impianto destinato alla produzione di energia termica mediante conversione diretta della radiazione solare in calore, ad uno o più circuiti indipendenti per il riscaldamento di acqua, riscaldamento e raffrescamento degli ambienti, installato a regola d'arte, fissato agli appositi sostegni e con inclinazione adeguata, collaudato e collegato alla rete. L'impianto comprende supporti, staffe, moduli di scambiatori di calore, apparecchiature di controllo o rilevazione, linee di distribuzione dell'acqua sino all'unione con l'impianto idrico del fabbricato assicurato. A maggior precisazione, sono compresi nella presente definizione anche gli accumulatori/batterie (detti anche sistemi di accumulo), collegati all'impianto, purché posti sotto tetto dei locali in uso al Contraente/Assicurato.

SISTEMI DI ACCUMULO

è un insieme di accumulatori o batterie che stoccano l'energia prodotta dagli impianti di energia rinnovabile che non viene immediatamente consumata.

RELATIVE ALLE GARANZIE DEL SETTORE A - INCENDIO**COPERTURA**

tetto, **escluse: strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti**.

CROLLO STRUTTURALE

caduta o distacco di una o più parti della struttura portante del fabbricato **che ne abbia compromesso definitivamente la stabilità**.

NZEB (NEARLY ZERO ENERGY BUILDING)

edificio ad altissima prestazione energetica in cui il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta in situ secondo quanto previsto dal D.L. 63/2013, convertito in Legge n. 90 del 3 agosto 2013 e successive modificazioni e integrazioni.

ESPLOSIONE

sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

IMPLOSIONE

repentino dirompersi o cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.

IMPIANTO BY-PASS

ramo di circuito idraulico utilizzato per evitare e passare oltre un apparecchio, un impianto o un dispositivo.

INCENDIO

combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

INCOMBUSTIBILI

materiali che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma o a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello utilizzato dal Centro Studi ed Esperienze del Ministero degli Interni.

OCCLUSIONI

la chiusura o la riduzione della luce della conduttura determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni o sedimentazioni.

ONDA SONICA

fenomeno costituito da onde di pressione acustica, provocate da aeromobili o da oggetti a velocità sonica e supersonica.

PERGOTENDE

Struttura realizzata in metallo e ancorata al muro perimetrale del fabbricato assicurato, caratterizzata da una copertura scorrevole a impacchettamento - la tenda - che può essere realizzata in diversi materiali.

La movimentazione della tenda può essere elettrica o manuale.

SCOPPIO

repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Non sono considerati scoppio gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete", intendendosi per tale un fenomeno idraulico che si presenta in una condotta quando un liquido in movimento al suo interno impatta bruscamente e/o improvvisamente contro una parete.

SOLAIO

il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

SPESE DI URBANIZZAZIONE

costi e/o oneri che dovessero gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione del fabbricato, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

STRUTTURA PORTANTE

parte del fabbricato, costituita da travi e pilastri, espressamente destinata ad assorbire i carichi e le azioni esterne cui il manufatto è soggetto durante tutta la sua vita di esercizio.

TENDE FRANGISOLE

Le tende frangisole esterne installate su strutture fisse, ancorate ai muri perimetrali del Fabbricato e/o al soffitto dei balconi soprastanti.

TERMINI DI CARENZA

Il periodo di tempo determinato, immediatamente successivo alla data di decorrenza della Polizza, durante il quale le relative garanzie non sono operanti.

TERREMOTO

sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

TETTO

l'insieme delle strutture portanti e non portanti, destinato a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

TUBO INTERRATO

la conduttura collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a contatto diretto con il terreno e/o non protetta da strutture murarie, tubazioni di cemento o plastica e simili.

VIDEO-ISPEZIONE

metodo in grado di verificare con rapidità ed efficacia lo stato delle tubature di un impianto idraulico e, necessario per individuare eventuali punti di otturazione o rottura.

RELATIVE ALLE GARANZIE DEL SETTORE B - FURTO**ABITAZIONE ISOLATA**

villa unifamiliare.

ABITAZIONE NON ISOLATA

appartamento facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni fra di loro contigue, soprastanti o sottostanti, ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno, ma con accesso comune dall'esterno del fabbricato o appartamento facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni fra di loro contigue, soprastanti o sottostanti, ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'esterno del fabbricato.

CASSAFORTE (requisiti minimi)

mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche:

- pareti e battente di adeguato spessore, atti a contrastare attacchi con mezzi meccanici tradizionali quali trapano, mola a disco, mazze, scalpelli e similari;
- movimenti di chiusura a chiave e/o combinazione;
- peso non inferiore a 150 kg o idoneo dispositivo di ancoraggio nel muro o nel pavimento nel quale è collocata in modo che non possa essere rimossa senza demolizione del muro o del pavimento stesso.

CASSAFORTE A MURO (requisiti minimi)

mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche:

pareti in acciaio di spessore maggiore o uguale a mm 2;

- battente in acciaio, con aderente piastra in acciaio al manganese o di altro materiale avente le caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio al manganese, estesa su tutta la superficie del battente stesso. Spessore massiccio del battente maggiore o uguale a mm 10;
- movimenti di chiusura a chiave e/o combinazione;
- dispositivo di ancoraggio ricavato o applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata al muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo.

FURTO

l'impossessamento della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per gli altri (art. 624 del Codice Penale).

INFERRIATA

manufatto in barre o tondini di ferro posto a chiusura dei vani di illuminazione, aerazione e comunicazione. L'inferriata deve essere ancorata nel muro utilizzando apposite zanche ricavate nell'inferriata stessa oppure fissata con appositi perni, chiodi o viti.

Qualora l'inferriata sia apribile, la stessa dovrà essere montata su cardini rovesci che non ne consentano lo sfilamento quando il manufatto è chiuso e rifermate da serrature di sicurezza con chiave meccanica a doppia mappa.

RAPINA/ESTORSIONE

la sottrazione di un bene mobile altrui a chi lo detiene mediante la violenza o la minaccia dirette sia alla persona stessa che verso altre persone.

Si intendono escluse le attività criminali volte ad ottenere il pagamento di somme di denaro in cambio dell'offerta di protezione o riconducibili al reato di usura.

SCASSO

forzamento, sfondamento o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura dell'abitazione tali da causarne l'impossibilità successiva di un regolare funzionamento senza adeguate riparazioni.

SCIPPO

il furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona che la detiene.

VETRO ANTISFONDAMENTO

vetri stratificati, costituiti da almeno due lastre, con interposto uno strato di materia plastica, di spessore complessivo di almeno 6 millimetri, o anche quelli costituiti da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 millimetri.

RELATIVE ALLE GARANZIE DEL SETTORE C - ROTTURA LASTRE**LASTRE**

lastre di vetro in genere, mezzocristallo, cristallo, opaline, materie plastiche e simili, lastre antisfondamento, sia fisse che movibili su cardini, cerniere e guide, iscrizioni; cabine doccia sia fisse che scorrevoli poste nelle stanze da bagno; marmo stabilmente installato o facente parte integrante di mobili; decorazioni, targhe o iscrizioni, installate all'interno o all'esterno dell'abitazione assicurata (purché nell'ambito del fabbricato descritto in polizza); nonché specchi fissati o appesi alle pareti o facenti parte integrante di mobili; lampadari fissati o appesi al soffitto o alle pareti.

RELATIVE ALLE GARANZIE DEL SETTORE D - CYBER RISK**ASSICURATO**

il contraente ed il suo nucleo familiare, costituito dalle persone con lo stesso conviventi, tutti iscritti nello stesso certificato anagrafico di stato di famiglia al verificarsi del sinistro o dell'evento assicurato.

ATTACCO INFORMATICO

un atto doloso, malware, furto, contro il sistema informatico dell'assicurato.

ATTIVITÀ DIGITALE

qualsiasi testo, immagine, video o suono divulgato tramite una pagina web dall'assicurato, l'utilizzo di social media o via email.

ATTO DOLOSO

qualsiasi atto illecito effettuato con l'intenzione di causare un danno o di ottenere l'accesso illegittimo ai dati, al sistema informatico o alle reti dell'assicurato.

CIRCOSTANZA

- i. qualsiasi rilievo o contestazione direttamente rivolto all'assicurato, riguardante la condotta dell'assicurato stesso, da cui possa trarne origine una richiesta di risarcimento in relazione ad un evento assicurato non noto all'assicurato alla data di stipulazione della polizza.
- ii. qualsiasi atto o fatto di cui l'assicurato sia a conoscenza che potrebbe dare luogo ad una richiesta di risarcimento e/o ad un evento assicurato.

CARTE DI PAGAMENTO

strumento emesso da una banca o da un istituto di moneta elettronica oppure da un intermediario finanziario che permette all'assicurato di effettuare operazioni di pagamento (es. le carte prepagate, le carte di debito e le carte di credito)

CONTI CORRENTI ON-LINE

conto corrente, intestato all'assicurato, che permette di effettuare diverse operazioni bancarie attraverso canali alternativi. i canali alternativi inclusi nella definizione sono internet banking, che si avvale di internet. phone banking, che si avvale del telefono fisso. mobile banking che si avvale delle funzionalità del cellulare.

CONTRAENTE

il soggetto, soltanto persona fisica, che stipula l'assicurazione.

CYBER BULLISMO

tipo di attacco continuo, ripetuto, offensivo e sistematico attuato mediante gli strumenti della rete.

DANNO

alterazione, cancellazione o danneggiamento di dati presenti nel sistema informatico dell'assicurato.

DATI

qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software), memorizzata all'esterno della memoria ad accesso casuale (ram).

DIFFAMAZIONE

si intende una condotta mirante ad offendere e/o screditare la reputazione di un individuo unicamente effettuata tramite l'attività digitale.

DISPOSITIVO

personal computer, laptop, tablet o smartphone dell'Assicurato, utilizzato dallo stesso per un uso personale e non professionale.

ERRORE DI PROGRAMMAZIONE

un errore durante lo sviluppo o la codifica di un software o un sistema operativo che provoca un malfunzionamento del sistema informatico e/o un'elaborazione errata dei dati.

ESTORSIONE CYBER

qualsiasi minaccia credibile da parte di un terzo volta a cifrare, occultare o negare l'accesso a dati, oppure limitare o impedire l'accesso al sistema informatico dell'assicurato al fine di richiedere denaro a quest'ultimo.

EVENTO ASSICURATO

qualsiasi attacco informatico, richiesta di risarcimento, estorsione cyber, diffamazione e/o cyber bullismo, violazione della proprietà intellettuale.

FURTO

qualsiasi copia o appropriazione illecita di dati dal sistema informatico dell'assicurato.

FRANCHIGIA

l'importo definito in polizza che rimane a carico dell'assicurato.

GUERRA

- l'uso della forza fisica da parte di uno Stato contro un altro Stato o come parte di una guerra civile, di una ribellione, di una rivoluzione, di un'insurrezione;
 - l'usurpazione (anche con forze militari), la confisca, la nazionalizzazione, la requisizione, la distruzione, il danneggiamento di beni e/o proprietà da parte, o per ordine di, qualsiasi governo o autorità pubblica, anche locale;
- a prescindere che la Guerra sia dichiarata o meno.

GUERRA INFORMATICA

l'uso di un sistema informatico da parte o per conto di uno Stato per interrompere, bloccare, danneggiare, manipolare o distruggere le informazioni in un Sistema informatico di o in un altro Stato.

HARDWARE

i componenti fisici di un qualunque sistema informatico o dispositivo che venga utilizzato per archiviare, trasmettere, elaborare, leggere, modificare o controllare i dati. è incluso il supporto dati.

IDENTITÀ DIGITALE

essa è costituita dall'insieme di informazioni presenti on line e relative ad un soggetto. un'identità digitale è articolata in due parti:

- chi uno è (ovvero l'identità)
- le credenziali che ognuno possiede (gli attributi di tale identità).

INTERNET SERVICE

insieme dei servizi necessari all'uso di internet. a titolo esemplificativo ma non esaustivo sono compresi:

- gli "internet providers", responsabili della fornitura del servizio e dell' hardware necessario all'accesso e uso di internet.
- i fornitori di servizi dns.
- altri fornitori di servizi, apparecchiature e infrastrutture (come, ad esempio sistemi di telecomunicazione via cavo, via satellite e via radio), non controllati dall'assicurato, necessari allo scambio di informazioni e funzionamento di internet.

INTRANET

una rete di dati privata.

MALWARE

qualsiasi software o codice dannoso (come virus, spyware, worm, trojan, rootkit, ransomware, keylogger, dialer e rogue security software) progettato per ottenere l'accesso illecito e/o interrompere il funzionamento del sistema informatico dell'assicurato.

MASSIMALE DI POLIZZA

l'importo massimo entro il quale la società è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa e rappresenta quindi l'obbligazione massima complessiva della società per la totalità dei sinistri, per capitale, interessi e spese, che dovessero colpire una o più garanzie valorizzate in polizza per ogni annualità assicurativa.

PAGAMENTO ELETTRONICO

un sistema che prevede l'utilizzo di specifici strumenti e procedure che permettono il trasferimento virtuale del denaro senza che vi sia il passaggio fisico di contante.

PARTI

la società e il contraente.

PERIODO DI ASSICURAZIONE

il periodo, indicato in polizza, durante il quale la polizza è efficace.

PHARMING

tecnica fraudolenta che consiste nel realizzare pagine web identiche ai siti già esistenti (banche, assicurazioni, ecc.) grazie alla quale l'utente viene reindirizzato dal sito web a una versione fasulla dello stesso e indotto a rivelare inconsapevolmente i propri dati personali (password, numero di carta di credito, ecc.).

PHISHING

truffa effettuata su internet attraverso la quale un malintenzionato cerca di ingannare la vittima convincendola a fornire dati (a titolo di esempio informazioni personali, dati finanziari o codici di accesso), fingendosi un ente affidabile in una comunicazione digitale.

PORTAFOGLIO ELETTRONICO

programma o servizio web che permette agli utenti di memorizzare e controllare in maniera centralizzata le proprie informazioni personali inerenti agli acquisti online, come login, password, indirizzi di spedizione e dettagli dei propri strumenti di pagamento come carte di credito o altri servizi di pagamento collegati a strumenti o conti bancari o di moneta elettronica. a titolo di esempio paypal e google wallet rientrano in questa categoria.

PREMIO

la somma dovuta dal contraente alla società.

RETE

un gruppo di sistemi informatici collegati tra loro tramite una tecnologia (compreso internet, intranet e reti private virtuali) tale da permettere lo scambio di dati.

RICHIESTA DI RISARCIMENTO

qualsiasi richiesta da parte di un terzo nei confronti dell'assicurato, di risarcimento danni, anche mediante avvio di un procedimento civile o amministrativo.

RISCATTO

qualunque importo in moneta, bitcoin o altra valuta digitale, richiesto da un terzo in connessione con una estorsione cyber.

SERVICE PROVIDER

il soggetto, rappresentato da Lazarus Technology SL - Calle Teide 5, Piso 3° Edificio Milenio 28703 - San Sebastián de los Reyes - Madrid (Spagna), che fornisce all'Assicurato, in caso di Sinistro, i servizi tecnici e di consulenza per la risoluzione/gestione dello stesso, con costi a carico della Compagnia.

SINISTRO

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa e/o la richiesta di risarcimento.

SISTEMA INFORMATICO

personal computer, laptop, tablet o smartphone, utilizzato per creare, accedere a, elaborare, proteggere, controllare, conservare, recuperare, visualizzare, trasmettere, i dati.

SMISHING

è una forma di phishing che utilizza i telefoni cellulari come piattaforma di attacco. Il malintenzionato compie l'attacco, con l'intento di raccogliere informazioni personali, attraverso messaggi di testo che si presume arrivino da fonte fidata. Il nome deriva dall'unione delle parole SMS (Short Message Service) e phishing.

SPESE LEGALI

eventuali costi, spese, compensi, per esperti, avvocati, indagini, comparizioni in tribunale, esami e quanto necessario per la tutela dell'assicurato nelle opportune sedi.

STATO

Stato Sovrano

TERRORISMO

l'atto, compreso ma non limitato all'uso di forza o violenza e/o minaccia degli stessi, di qualunque persona o gruppo di persone, agenti individualmente o per conto o in connessione con un'organizzazione o un governo, commesso a fini politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare un governo e/o per mettere le persone o parte di esse in stato di terrore.

TERZO

qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dall'assicurato.

RELATIVE ALLE GARANZIE DEL SETTORE E - RESPONSABILITÀ CIVILE**AFFITTACAMERE**

struttura ricettiva non professionale, conforme alle normative nazionali e locali in materia, composta da non più di sei camere, ubicata in non più di due appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile collegati funzionalmente tra loro, nella quale sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari.

AFFITTO BREVE

contratto di locazione turistica ad uso abitativo stipulato tra persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, relativo ad immobili situati in Italia (anche singole stanze) che ha durata non superiore a 30 giorni nel rispetto delle normative nazionali e regionali in materia.

ANIMALE DOMESTICO

tutti gli animali che vivono stabilmente con l'uomo, il quale li nutre e li protegge. Non rientrano nella definizione di animali domestici gli animali:

- proibiti a norma di legge (D.M. 19/04/96);
- utilizzati nell'ambito di attività professionali o comunque retribuite.

BED & BREAKFAST

servizio occasionale di alloggio con colazione svolto in case private, conforme alle normative nazionali e locali vigenti in materia, dove i proprietari mettono a disposizione dei clienti alcuni locali dell'abitazione che si trovano nell'ubicazione indicata in polizza.

CASA VACANZE

servizio di ricezione occasionale con finalità turistica, conforme alle normative nazionali e locali vigenti in materia, che prevede l'affitto temporaneo di un appartamento o una casa arredati come alternativa all'hotel.

COSE

sia gli oggetti materiali, sia gli animali.

DRONE GIOCATTOLO

dispositivo aereo a pilotaggio remoto che secondo la normativa vigente presenta entrambi i seguenti requisiti:

- impiegato esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi;
- dichiarato idoneo all'utilizzo da parte di minori di 14 anni.

RELATIVE ALLE GARANZIE DEL SETTORE G - MOBILITÀ ALTERNATIVA**INFORTUNIO**

L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano come conseguenza Morte, Invalidità Permanente.

Definizione di "veicoli e mezzi di trasporto, con o senza motore, ma non soggetti all'obbligo di assicurazione RCA" e "veicolo" (quest'ultimo nella garanzia Assistenza alla mobilità):

VELOCIPEDE

Veicolo con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita (pedelec o comunemente denominata e-bike), dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. I velocipedi a pedalata assistita possono essere dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità il veicolo non superi i 6 km/h.

MONOPATTINO

Veicolo a due o più ruote, il cui movimento/propulsione è determinato dalla spinta muscolare umana tramite gli arti inferiori.

MONOPATTINO ELETTRICO

Veicolo a due ruote in cui la propulsione può essere data dalla spinta del piede a terra (come per i monopattini a spinta) ma che presenta anche un motore elettrico che può o aiutare o sostituire la spinta muscolare.

OVERBOARD

Dispositivo di trasporto personale, costruito su due ruote collegate a due piccole piattaforme snodate tra loro, il cui movimento viene azionato da un sensore di peso posto sulle piccole piattaforme e da un giroscopio.

RELATIVE ALLE GARANZIE DI TUTELA LEGALE**ALLUVIONE E INONDAZIONE**

Allagamento di un territorio causato da straripamento, esondazione, tracimazione o fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi, bacini e dighe, anche se derivanti da eventi atmosferici.

CARENZA

Periodo in cui i sinistri non sono coperti e che decorre dall'efficacia della copertura assicurativa.

COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

Richiesta di risarcimento danni, nel processo penale, da parte di chi ha subito il reato.

DECISIONE PASSATA IN GIUDICATO

Sentenza definitiva non più modificabile

ESECUZIONE FORZATA

Azione del creditore per riscuotere il credito in via coattiva (es: pignoramento).

FASE GIUDIZIALE

La fase della vertenza che si svolge davanti all'autorità giudiziaria.

FASE STRAGIUDIZIALE

La fase della vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti senza l'intervento dell'autorità giudiziaria (es. mediazione e negoziazione assistita)

FATTO ILLECITO

L'azione o l'omissione contraria all'ordinamento giuridico in quanto violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di legge

MASSIMALE

La somma che rappresenta il limite massimo contrattualmente previsto per caso assicurativo, senza limite per anno assicurativo.

MEDIA NETWORK

Tecnologie e pratiche online utilizzate per condividere contenuti testuali, immagini, video e audio.

PERITO

L'esperto incaricato da una delle parti (C.T.P. consulente tecnico di parte) o dal giudice (C.T.U. consulente tecnico d'ufficio) per svolgere un accertamento tecnico (perizia)

PRESCRIZIONE

L'estinzione di un diritto che avviene se il suo titolare non lo esercita entro il periodo di tempo indicato dalla legge.

REATO

Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti (dolosi o colposi), per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o della multa, e in contravvenzioni (reati di minore gravità rispetto ai delitti), per le quali è prevista la sanzione penale dell'arresto e/o dell'ammenda.

RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE

La responsabilità della parte di un contratto che non adempie o adempie parzialmente alle obbligazioni assunte in favore dell'altra parte contrattuale

RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE

La responsabilità in capo al soggetto che, commettendo un fatto illecito, provoca ad altri un danno ingiusto

RISCHIO CYBER

Violazione di legge o di contratto commessa con strumenti informatici o telematici che impedisce l'accesso, blocca, danneggia, distrugge sistemi o strumenti informatici o cattura o divulga i dati in essi contenuti

SANZIONE AMMINISTRATIVA

La sanzione prevista per la violazione di una norma giuridica in ambito amministrativo

SINISTRO O CASO ASSICURATIVO

Il verificarsi dell'evento dannoso – cioè la controversia – per il quale è prestata l'assicurazione.

SOCIAL NETWORK

Siti web che rendono possibile la creazione di una rete sociale virtuale.

SPESE DI GIUSTIZIA

Le spese definite dal D.P.R. n. 115/2002

SPESE DI SOCCOMBENZA

Spese legali o peritali che una parte deve versare all'altra per decisione del giudice

TERREMOTO

Movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo Sinistro".

UNICO CASO ASSICURATIVO

L'evento dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

VERTENZA

Il conflitto di pretese tra assicurato e controparte o altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa.

RELATIVE ALLE GARANZIE DEL SETTORE F - INFORTUNI DEL NUCLEO FAMILIARE/ ASSICURAZIONE EXTRA PROFESSIONALE E DEL TEMPO LIBERO)**ASSICURATO**

I componenti del nucleo familiare

FRANCHIGIA

La parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato, espressa in punti percentuali di Invalidità, in giorni o in cifra fissa.

INFORTUNIO

L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano come conseguenza Morte, Invalidità Permanente e Spese di Cura.

INTERVENTO CHIRURGICO

Atto medico perseguito attraverso la cruentazione dei tessuti ovvero mediante l'utilizzo di sorgenti di energia meccanica, luminosa o termica. Agli effetti assicurativi si intendono equiparati ad intervento chirurgico anche: riduzione incruenta di fratture e lussazioni, diatermocoagulazione, crioterapia, litotrissia, biopsia, endoscopia con biopsia, gessatura, sutura.

INVALIDITÀ PERMANENTE

Perdita definitiva, totale o parziale, della capacità lavorativa, indipendentemente dalla professione esercitata.

ISTITUTO DI CURA

istituto universitario, ospedale, clinica, casa di cura, day hospital (pubblico o privato) e day surgery regolarmente autorizzati all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Non sono considerati istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, estetiche, fitoterapiche, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorno, le strutture per anziani.

RICOVERO

la degenza anche diurna (day hospital e/o day surgery) in istituto di cura, pubblico o privato, regolarmente autorizzato alla erogazione dell'assistenza ospedaliera.

RELATIVE ALLE GARANZIE DEL SETTORE H - PACCHETTO PET**ANIMALE DOMESTICO**

si intende il cane o il gatto muniti di libretto sanitario, regolarmente aggiornato e sottoposti alle vaccinazioni e relativi richiami obbligatori per legge in base alle norme o regolamenti locali nonché muniti di microchip o tatuaggio, i cui dati siano riportati in Polizza, di proprietà del Contraente/Assicurato.

INFORTUNIO

l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche all'animale domestico obiettivamente constatabili.

MALATTIA

ogni alterazione dello stato di salute dell'animale domestico non dipendente da infortunio.

VIAGGIO (definizione valida esclusivamente per l'Assicurazione Assistenza)

lo spostamento a scopo turistico dell'Assicurato che preveda un allontanamento di oltre 100 km dal luogo della sua residenza.

VIAGGIO (definizione valida esclusivamente per l'Assicurazione Rimborso Spese)

lo spostamento a scopo turistico dell'Assicurato che preveda un allontanamento di oltre 100 km dal luogo della sua residenza e che comporti il soggiorno documentabile in una struttura ricettiva.

**RELATIVE ALLE GARANZIE DEL SETTORE J - ESTENSIONE
GARANZIA ELETTRODOMESTICI****ATTO DI TERRORISMO**

l'uso, o la semplice minaccia di uso, della forza biologica, chimica e/o nucleare da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone che agisca da solo o per conto o in connessione con una o più organizzazioni o governi per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di instillare nel popolo o parte del popolo paura e/o qualsiasi atto considerato dal governo del Paese di residenza come un atto di terrorismo.

BENI ASSICURATI

i beni di seguito indicati: forno, forno a microonde, frigorifero, freezer, piano cottura, cappa, lavastoviglie, lavatrice, asciugatrice e TV.

CENTRALE OPERATIVA

La struttura organizzativa di AWP P&C S.A., Rappresentanza generale per l'Italia che provvede 24 ore su 24, tutto l'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in Polizza.

CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA

centro di assistenza tecnica (identificato spesso con l'acronimo CAT) è un fornitore di servizi di riparazione, manutenzione, installazione per prodotti, apparecchiature, sistemi

DANNO ACCIDENTALE

danno causato da un evento imprevisto e non intenzionale che si verifica in un momento e in un luogo definiti e che compromette la funzionalità o l'uso in sicurezza dell'Assicurato. Può essere provocato, a titolo esemplificativo, da caduta; impatto; liquido.

MERCATO GRIGIO

Commercio di merci attraverso canali di distribuzione legale che non sono tuttavia autorizzati dal produttore originale.

RELATIVE ALLE GARANZIE DEL SETTORE K - ASSISTENZA**ASSICURATO (definizione valida esclusivamente per il settore G Assistenza alla persona)**

tutti i componenti del nucleo familiare di età inferiore ad anni 80.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1

DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENZE RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, eccetto quanto previsto dall'art. 4 - Clausola di buona fede.

ART. 2

AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare tempestiva comunicazione scritta alla Società dell'aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

ART. 3

DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate successive alla comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile: in tal caso la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 4

CLAUSOLA DI BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio così come le inesatte o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

ART. 5

ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente e/o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio eccezion fatta per quelle stipulate per suo conto da altro Contraente per obbligo di legge o di contratto e per quelle di cui è in possesso in modo automatico, quali garanzie accessorie di altri servizi.

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile. Se il Contraente omette dolosamente le comunicazioni di cui sopra, la Società non è tenuta a corrispondere l'indennizzo.

ART. 6

PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLE GARANZIE

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1901 C.C., dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti.

Il pagamento del premio, solo in caso di frazionamento mensile, può avvenire anche mediante addebito diretto "SDD" sul conto corrente del Contraente. Il Contraente dovrà, in fase di stipula, compilare e sottoscrivere il relativo mandato di addebito diretto sul conto corrente ("mandato SDD") fornito dalla Società così come, in caso di modifica del conto corrente, dovrà darne avviso e compilarne uno nuovo per garantire la continuità dei versamenti. Le richieste di variazione o modifica del mandato SDD dovranno essere effettuate presso il proprio intermediario di riferimento. La Società si impegna a recepire tali variazioni non oltre sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Nel caso in cui sia stato convenuto il pagamento con periodicità mensile mediante addebito diretto

“SDD”, resta convenuto che:

- le prime tre mensilità sono corrisposte in Agenzia all'atto della sottoscrizione;
- l' SDD sarà attivato dalla 4° mensilità.

Si precisa che per ciascuna mensilità da corrispondere con “mandato SDD” saranno esperiti al più due tentativi di addebito, in caso di mancato buon fine anche del secondo tentativo la copertura resta sospesa dalla ore 24 del 30° giorno successivo alla scadenza insoluta e l'addebito SDD è sospeso. Il Contraente dovrà, quindi, recarsi in Agenzia per il pagamento delle rate insolute, la riattivazione della copertura assicurativa e del pagamento premi per le successive rate ai sensi e per gli effetti dell'art. 1901 C.C.

Qualora nei 6 mesi dalla scadenza della prima mensilità omessa il Contraente adempia al suo obbligo di pagamento presso l'Agenzia di tutte le mensilità scadute e non pagate, l'assicurazione riprende effetto nei termini sopra previsti. Decorsi 6 mesi dalla scadenza senza che il Contraente abbia provveduto al pagamento il contratto è risolto di diritto.

Fatta eccezione per l'ipotesi in cui sia stato convenuto il pagamento con SDD, il premio deve essere pagato all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società e, quali che siano le modalità di pagamento convenute, è interamente dovuto per l'annualità in corso, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

ART. 7

MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto e sottoscritte dal Contraente e dalla Società.

ART. 8

PROROGA E PERIODO DI ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata (A/R)/ posta elettronica certificata (PEC) spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

ART. 9

ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI E DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 del Codice Civile.

I diritti derivanti dalla polizza, invece, spettano all'Assicurato e il Contraente non potrà farli valere se non con espresso consenso dell'Assicurato stesso.

ART. 10

ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali, relativi all'assicurazione, secondo le norme di legge, sono a carico del Contraente.

ART. 11

ADEGUAMENTO AUTOMATICO DELLE SOMME ASSICURATE E DEI PREMI

L'adeguamento automatico delle somme assicurate e dei premi di cui al testo che segue è operante automaticamente e il numero di indice iniziale è indicato nella Polizza (mod. 240469). Tutte le garanzie previste dalla presente polizza (fatta eccezione per quelle dei Settori A - Incendio, limitatamente alle garanzie facoltative Terremoto e Inondazione, Alluvione ed Allagamento, D - Cyber risk, F - Infortuni del nucleo familiare/ assicurazione extra professionale e del tempo libero, G - Mobilità alternativa, H - Pacchetto Pet, I - Tutela legale, J - Estensione garanzia elettrodomestici e, K - Assistenza) sono soggette ad aggiornamento automatico mediante riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica (di seguito denominato ISTAT).

Pertanto i valori di base e gli altri importi figuranti nel contratto, nonché i relativi premi, saranno modificati proporzionalmente alle variazioni dell'indice di scadenza in rapporto all'indice iniziale qui di seguito definiti. L'indice iniziale, di cui viene fornita indicazione in Polizza (mod. 240469), è l'indice

nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall'ISTAT nel mese di giugno dell'anno precedente a quello di stipula dell'assicurazione.

L'indice di scadenza, che sarà riportato su ciascuna quietanza di premio, è costituito dall'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall'ISTAT nel mese di giugno dell'anno precedente a quello della data della quietanza.

Nel caso in cui la variazione registrata dovesse eccedere la misura del 5%, si applicherà un incremento massimo corrispondente a tale valore.

Le variazioni in negativo dell'indice non comportano adeguamento.

Qualora venisse sospesa o comunque non effettuata la pubblicazione ufficiale dell'indice, potrà essere preso come riferimento un altro indice pubblicato dall'ISTAT simile a quello dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, la cui validità deve tuttavia essere limitata al periodo di una rata annuale di premio, salvo rinnovo da convenirsi di volta in volta.

Gli aumenti delle somme assicurate, dei massimali, dei limiti di indennizzo (franchigie escluse) – se espressi in cifra assoluta – e del premio, seguono l'andamento dell'indice e decorreranno a partire da ogni ricorrenza annuale e saranno validi sino alla ricorrenza successiva.

Nei 30 giorni del termine di rispetto stabilito dall'art. 6 – Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie verrà considerato in vigore l'indice riportato sulla relativa quietanza di premio scaduta e non ancora saldata.

Nel caso in cui, nell'intero periodo di vigenza contrattuale, la variazione superi del 50% i valori inizialmente stabiliti, ciascuna delle Parti avrà facoltà di rinunciare all'adeguamento mediante lettera raccomandata o Posta elettronica certificata da spedire almeno 90 giorni prima della scadenza annuale della polizza. In tal caso, resterà ferma la situazione contrattuale in atto al momento dell'ultimo adeguamento effettuato.

L'adeguamento previsto dal presente articolo non si applica in caso di pagamento con Premio unico anticipato.

ART. 12

REVISIONE DEL PREMIO ALLA SCADENZA DEI SINGOLI PERIODI DI ASSICURAZIONE

La Società, fermo quanto previsto all'art. 11, si riserva di rivedere il Premio richiesto a ogni scadenza di periodo assicurativo, per le annualità successive, in funzione di possibili circostanze sopravvenute che determinino una variazione del fabbisogno tariffario, mantenendo la sostenibilità tecnica del Contratto.

In tal caso, a massima tutela degli interessi e dei diritti del Contraente, la Società, almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo, comunicherà al Contraente il nuovo Premio.

Il Contraente, qualora non intenda accettare la variazione di premio proposta, avrà sempre facoltà di risolvere il Contratto, senza sostenere alcun onere o costo, semplicemente dandone comunicazione almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo con lettera raccomandata, oppure mediante Posta elettronica certificata, se il Contraente ne è in possesso, diretta all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Società.

In caso di scioglimento su richiesta del Contraente, il Contratto cesserà di avere effetto dalle ore 24:00 del giorno della scadenza del periodo assicurativo indicato in polizza. In assenza di risoluzione, il Contratto proseguirà alle nuove condizioni di Premio.

ART. 13

RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'Assicurazione è regolata dalla legge italiana.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le disposizioni di legge.

SETTORE A - INCENDIO

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

ART. 14

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Danni al fabbricato e/o al contenuto della casa

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- a. **incendio**;
- b. **fulmine**;
- c. **scoppio o esplosione** non causati da ordigni esplosivi, anche se avvenuti all'esterno del fabbricato;
- d. **implosione**;
- e. **rovina di ascensori, montacarichi e simili**, a seguito di guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni, compresi i danneggiamenti all'impianto;
- f. **fumo** fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti assicurati, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- g. **urto di veicoli stradali o di natanti** non appartenenti all'Assicurato o al Contraente né al suo servizio;
- h. **caduta di aeromobili e satelliti**, loro parti o cose da essi trasportate;
- i. **caduta corpi celesti**;
- j. **onda sonica** determinata da aeromobili o oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- k. **furto di infissi, pluviali e grondaie**, nonché guasti arrecati agli stessi e al fabbricato da parte dei ladri. La garanzia è operante anche se prestata la garanzia Furto e con un limite di indennizzo di euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Per i danni al contenuto, limitatamente alle categorie sotto indicate, l'assicurazione è prestata con i seguenti limiti:

- per i valori: 5% della somma assicurata con il massimo di euro 1.500,00;
- per il denaro: 5% della somma assicurata con il massimo di euro 1.500,00;
- per i preziosi ed oggetti pregiati: euro 15.000,00 per singolo oggetto;
- per raccolte e collezioni: euro 30.000,00 per singola raccolta e/o collezione.

La Società indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi di cui sopra ovvero a quelli garantiti dalle garanzie facoltative qualora operanti:

- l. i **danni consequenziali**, ovvero quelli causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anomalo funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, quando gli eventi stessi abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 50 metri da esse, ferme le limitazioni pattuite per le eventuali estensioni di garanzia;
- m. i **guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare** l'incendio (garanzia prestata a primo rischio assoluto);
- n. le **spese di demolizione e sgombero**, trattamento e smaltimento dei residui del sinistro e loro trasporto alla più vicina discarica autorizzata per legge. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, con un limite di indennizzo pari al 10% della somma liquidabile ai termini di polizza e con un massimo di euro 40.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- o. le **spese di rimozione**, eventuale deposito presso terzi e ricollocamento delle attrezzature ed arredamento, indispensabili per eseguire le riparazioni delle parti danneggiate del fabbricato. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, con un limite di indennizzo pari al 10% della somma liquidabile ai termini di polizza e con un massimo di euro 16.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- p. i danni derivanti dal mancato godimento dei locali, se assicurati, verranno risarciti: in ragione del canone di locazione ad essi relativo che l'Assicurato locatario debba corrispondere al locatore **per il tempo necessario al loro ripristino (fino al limite di un anno)**; oppure nel caso in cui l'Assicurato

occupi locali di sua proprietà, i danni di mancato godimento dei medesimi sono compresi in garanzia per l'importo del canone di locazione presumibile ad essi relativo, **per il tempo necessario al loro ripristino e fermo restando il limite di un anno di cui sopra**. Il canone di locazione presumibile verrà determinato in ragione del 10% del valore catastale dell'immobile, calcolato moltiplicando la rendita catastale per i coefficienti di rivalutazione stabiliti dalla legge soggetti ad aggiornamento periodico da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In entrambi i casi, la garanzia è prestata a primo rischio assoluto e con un limite di indennizzo di euro 6.000,00 per sinistro.

- q. i danni derivanti dalla **perdita delle pigioni** del fabbricato assicurato locato a terzi, per il tempo necessario al loro ripristino, non oltre il termine di un anno. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, con un limite di indennizzo di euro 6.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- r. le **spese di rimpiazzo combustibile** (nafta, gasolio, kerosene), in caso di spargimento di tali liquidi a seguito di rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento (comprese le cisterne di contenimento) al servizio del fabbricato o parte di esso. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, con un limite di indennizzo di euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- s. le **spese di pensione e custodia per cani e gatti** in caso di mancato godimento dei locali assicurati di cui al presente articolo, lett p). La Società effettua il rimborso agli aventi diritto su presentazione, in originale, dei documenti giustificativi. La garanzia è prestata con un limite di indennizzo di euro 500,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- t. le **perdite indirette**, che verranno forfettariamente indennizzate con un importo supplementare a quanto liquidato a termini di polizza. La garanzia, in deroga all'art. 62, è prestata in aumento alle somme assicurate con un limite di indennizzo pari al 10% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza;
- u. le **spese di urbanizzazione ed onorari di riprogettazione** necessarie per la ricostruzione del fabbricato, anche se tali modifiche sono imposte con provvedimento dall'Autorità. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, con un limite di indennizzo di euro 6.000,00 per sinistro;
- v. i **danni provocati alle cose assicurate dalla caduta di antenne**, o parti di esse, dovuta a cause accidentali.

La Società indennizza inoltre i danni materiali e diretti in conseguenza di incendio, esplosione, scoppio o implosione:

- w. a **indumenti ed oggetti personali, preziosi e valori** quando questi siano portati dall'Assicurato e/o dai suoi familiari conviventi in locali di villeggiatura e/o alberghi e/o pensioni presi in affitto (questa garanzia è operante soltanto nel caso in cui venga assicurata la partita CONTENUTO della dimora abituale). La garanzia è prestata con il limite del 10% per la somma assicurata per il CONTENUTO per sinistro e anno assicurativo;
- x. ai **locali di villeggiatura e/o alberghi e/o pensioni presi in affitto**, nei casi di responsabilità dell'Assicurato e/o dei suoi familiari conviventi (questa garanzia è operante nel caso in cui venga assicurata la dimora abituale alla partita FABBRICATO). La garanzia è prestata con il limite di cinque volte la somma assicurata per la partita FABBRICATO, così come risultante in polizza (mod. 240469), con il massimo di euro 100.000,00 per sinistro e anno assicurativo;
- y. al **contenuto dei locali di villeggiatura e/o alberghi e/o pensioni** presi in affitto, nei casi di responsabilità dell'Assicurato e/o dei suoi familiari conviventi (questa garanzia è operante nel caso in cui venga assicurata la partita CONTENUTO della dimora abituale). La garanzia è prestata con il limite di cinque volte la somma assicurata per la partita CONTENUTO, così come risultante in polizza (mod. 240469), con il massimo di euro 20.000,00 per sinistro e anno assicurativo.

Danni alle provviste in refrigerazione

La Società indennizza altresì i danni causati da mancato freddo subito dalle provviste in refrigerazione custodite in frigoriferi o congelatori assicurati alla partita CONTENUTO a causa di:

- mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del fluido frigorigeno; conseguenti:
- ad eventi garantiti nel presente SETTORE A - INCENDIO; oppure
- all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero.

La garanzia "Danni alle provviste in refrigerazione" è prestata con il limite di euro 200,00 per sinistro e per anno assicurativo. Qualora il sinistro si verifichi in una dimora saltuaria, la garanzia è prestata solo limitatamente al periodo di abitazione della stessa da parte del Contraente/Assicurato.

BONUS CLIENTE GROUPAMA

La società, limitatamente ai sinistri causati da Incendio, Esplosione e Scoppio indennizzabili a termini della presente polizza, che abbiano interessato anche un'autovettura di proprietà del Contraente / Assicurato e/o di un componente del Nucleo familiare, pagherà, a parziale deroga di quanto previsto nella definizione di "Arredamento", un'indennità aggiuntiva massima di euro 1.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.

La garanzia è prestata a condizione che:

- l'autovettura risulti, al momento del sinistro, assicurata con polizza Rc Auto di Groupama Assicurazioni;
- l'autovettura risulti, al momento del sinistro, custodita in autorimessa facente parte del fabbricato assicurato ovvero del maggior immobile di cui tale fabbricato forma eventualmente parte;
- i danni all'autovettura risultino irreparabili.

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, anche se determinati da:

- dolo o colpa grave delle persone di cui l'Assicurato e/o il Contraente debba rispondere a norma di legge;
- colpa grave dell'Assicurato o del Contraente.

Relativamente alle garanzie del presente Settore, con l'esclusione di quella di cui ai comma x) e y) suindicato, valgono le seguenti pattuizioni speciali:

- indennizzo del valore a nuovo per le partite fabbricato e contenuto (art. 59 lett. A - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno);
- parziale deroga alla regola proporzionale (art. 60 - Assicurazione parziale);
- anticipo sull'indennizzo (art. 66 - Anticipo sull'indennizzo);
- onorari e spese del perito (art. 67 - Onorari e spese del perito).

ART. 15**IMPIANTI SOLARI TERMICI ED IMPIANTI FOTOVOLTAICI**

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 240469) sia dichiarata la presenza degli impianti.

La Società indennizza, nell'ambito della somma assicurata alla partita "Fabbricato", i danni materiali e diretti cagionati a Impianti solari termici ed impianti Fotovoltaici, regolarmente montati ed in uso presso l'abitazione assicurata, da sinistro indennizzabile a termini dell'art. 14 - Oggetto dell'assicurazione e da quelli garantiti dalle garanzie facoltative qualora operanti.

Si precisa che, con riferimento alla garanzia facoltativa "D" EVENTI ATMOSFERICI, qualora resa operante, il pagamento dell'indennizzo, per tali impianti, sarà effettuato:

- previa detrazione per singolo sinistro della franchigia indicata in polizza;
- con il limite del 15% della somma assicurata alla partita Fabbricato con il massimo di euro 30.000 per sinistro e per anno assicurativo.

Per tutte le altre garanzie facoltative, qualora operanti, valgono franchigie, scoperti e limiti di indennizzo eventualmente previsti nei singoli articoli che ne regolano l'operatività.

ART. 16**AUMENTO DELLA SOMMA ASSICURATA PER FESTIVITÀ NATALIZIE E PER MATRIMONIO**

Se l'abitazione relativa all'ubicazione indicata in polizza costituisce dimora abituale del Contraente/Assicurato, la somma indicata in polizza per il contenuto è maggiorata del 10% per il periodo di tempo che va:

- dalle ore 24 del 20 dicembre alle ore 24 del successivo 7 gennaio;
- dalle ore 24 del trentesimo giorno precedente la data di matrimonio del Contraente/Assicurato o di uno dei componenti la sua famiglia anagrafica risultante dal certificato di stato di famiglia fino alle ore 24 del trentesimo giorno successivo a tale data.

ART. 17**ESCLUSIONI**

Sono esclusi i danni causati da:

- atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; atti di terrorismo o sabotaggio;
- esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da

materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive. Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:

- I. Tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell'impianto in esso su qualsiasi sito diverso da una centrale nucleare;
 - II. Tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per:
 - a. La generazione di energia nucleare;
 - o
 - b. La produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare;
 - III. La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono.
- È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno;
- c. dolo dell'Assicurato, del Contraente, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata, qualora il Contraente/Assicurato non sia una persona fisica;
 - d. terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed allagamenti, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
 - e. smarrimento o furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
 - f. scoppio verificatosi in una macchina o in un impianto se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
 - g. fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
 - h. ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, anche se dovuti a cause eccezionali.

Sono, inoltre, esclusi i danni derivanti, direttamente o indirettamente, da perdita, alterazione, riduzione della funzionalità, disponibilità o funzionamento di sistemi informatici, hardware, programmi, software, dati, microchip, circuiti integrati o simili dispositivi informatici o non, causati da attacco informatico.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili.

ART. 18

TERMINI DI CARENZA

A parziale deroga dell'art. 6 - Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie, con riferimento al SETTORE A - INCENDIO, le garanzie di seguito indicate,

- Art. 15 - Impianti Solari Termici ed Impianti Fotovoltaici, limitatamente alla Garanzia facoltativa "D" Eventi Atmosferici, qualora operante;
- Art. 22 - Garanzia facoltativa "D" Eventi Atmosferici;
- Art. 23 - Garanzia facoltativa "E" limitatamente al Sovraccarico Neve;
- Art. 31 - Garanzia facoltativa a partita separata - Eventi Atmosferici su tende frangisole e pergotende;
- Art. 34 - Garanzia facoltativa a partita separata - Terremoto;
- Art. 35 - Garanzia facoltativa a partita separata - Inondazione, Alluvione e Allagamento.

decorrono dalle ore 24 del 10° giorno successivo a quello di effetto del presente contratto, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti, hanno effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Di seguito sono indicate le modalità di applicazione dei Termini di Carenza con riferimento a:

a) Soggetti che non sono mai stati assicurati:

dalle ore 24 del 10° giorno successivo a quello di effetto del presente contratto.

b) Assicurati con contratto emesso in sostituzione, senza interruzioni temporali della copertura, di altro contratto stipulato con la Società e riguardante la stessa ubicazione, le medesime cose assicurate e la stessa garanzia:

il Termine di Carenza di 10 giorni non viene computato dalla data di effetto del presente contratto, ma dalla data di effetto del contratto sostituito.

Per le diverse garanzie il Termine di Carenza sopra indicato decorre dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il premio o la rata di premio è stato pagato, altrimenti, dalle ore 24 del giorno del pagamento.

c) Assicurati con contratto emesso dalla Società in continuità, senza interruzioni temporali della copertura, di altro contratto stipulato con diverso Assicuratore e riguardante la stessa ubicazione, le medesime cose assicurate e la stessa garanzia:

il Termine di Carenza di 10 giorni non viene computato dalla data di effetto del presente contratto, ma dalla data di effetto del contratto precedentemente stipulato con diverso Assicuratore.

Per le diverse garanzie il Termine di Carenza sopra indicato decorre dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il premio o la rata di premio è stato pagato, altrimenti, dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il Termine di Carenza di 10 giorni deve intendersi non operante qualora il contratto sia emesso contestualmente all'acquisto da parte dell'Assicurato del fabbricato indicato in Polizza, come attestato da rogito comprovante la data di acquisto o da documentazione analoga.

CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA

GARANZIE FACOLTATIVE

ART. 19

GARANZIA FACOLTATIVA "A" EVENTI SOCIOPOLITICI

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 240469)

La Società, a parziale deroga dell'art. 17 lett. a) - Esclusioni e, limitatamente alla Formula mutuo, a parziale deroga dell'art. 36 lett. a), indennizza:

1. i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da incendio, esplosione, implosione, scoppio anche a mezzo di ordigni esplosivi, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o sabotaggio, furto;
2. gli altri danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

La presente estensione di garanzia è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà assicurata, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protrahesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2., anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Ferme restando le esclusioni di cui all' art. 17 lett. a) - Esclusioni, in quanto non espressamente derogate, la Società non risponde dei danni:

- di frana;
- di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.

Ai fini della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, della franchigia indicata in Polizza.

ART. 20

GARANZIA FACOLTATIVA "B" FENOMENO ELETTRICO

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 240469)

La Società, a parziale deroga dell'art. 17 lett g) - Esclusioni, indennizza, in relazione alle garanzie rese operanti Fabbricato e/o Contenuto, i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico ad apparecchi mobili elettrici e/o elettronici, audio ed audiovisivi, personal computer, nonché impianti solari termici

e impianti fotovoltaici, impianti elettrici ed elettronici al servizio del fabbricato, per effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

Ferme restando le esclusioni di cui all'art. 17 lett g) – Esclusioni in quanto non espressamente derogate, la Società non risponde dei danni:

- a. a lampade elettriche, a resistenze elettriche scoperte;
- b. causati da usura o da carenza di manutenzione;
- c. verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- d. dovuti a difetti noti all'Assicurato o al Contraente all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

La presente garanzia è prestata con il limite di indennizzo di euro 4.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa detrazione per singolo sinistro della franchigia indicata in Polizza.

ART. 21

GARANZIA FACOLTATIVA “C” ACQUA CONDOTTA, OCCLUSIONE DI TUBAZIONI, RIGURGITO DELLA RETE FOGNARIA – GELO - RICERCA DEL GUASTO ACQUA CONDOTTA E GAS – ALLAGAMENTO - MAGGIOR CONSUMO DI ACQUA

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 240469)

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:

1. **spargimento d'acqua a seguito di rottura accidentale** di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel fabbricato, nonché di apparecchiature idrosanitarie (lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria, scaldabagni e simili) e dei relativi raccordi mobili;
2. **rottura di tubi interrati** (esclusi impianti di irrigazione) anche se non ci sia stato danno materiale e diretto alle cose assicurate;
3. **occlusione di tubazioni** relative ad impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel fabbricato;
4. **traboccamento e rigurgito della rete fognaria pubblica** pertinente il fabbricato nonché dei sistemi di raccolta e deflusso dell'acqua piovana;
5. **spargimento di acqua conseguente a rottura di tubazioni degli impianti fissi installati nel fabbricato per effetto di gelo;**
6. **allagamento** a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua determinati da precipitazioni atmosferiche.
7. l'assicurazione comprende, altresì, con riferimento all'abitazione indicata in polizza (mod. 240469) ed adibita a dimora abituale, il **costo del maggior consumo di acqua** derivante da perdita occulta purché conseguente ad un sinistro indennizzabile ai sensi dei punti 1. E 2 che precedono. Ai fini della presente garanzia, la Società rimborserà la sola differenza eccedente il 50% della media delle bollette pagate nell'anno precedente nel medesimo periodo. Non è rimborsabile la maggior eccedenza di consumo notificata dall'ente erogante successivamente alla prima fatturazione attestante l'eccedenza medesima.

La Società indennizza altresì:

8. le spese, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi dei punti 1, 2, 3, 4 e 5 che precedono ovvero di sinistro risarcibile ai sensi della garanzia di RCT se prestata, sostenute **per la ricerca del guasto e/o per la sua riparazione**, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato.
Si intendono comprese, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi dei punti 1,3 e 5, le spese per la ricerca del guasto e/o per la sua riparazione tramite installazione di impianto by-pass, a condizione che il danno sia stato preventivamente verificato e documentato tramite video-ispezione, che l'intervento sia risolutivo e che ne sia dimostrata l'economicità rispetto all'intervento tradizionale. Con riferimento a sinistro indennizzabile ai sensi del punto 3 che precede, devono intendersi in garanzia anche le spese per eliminare le occlusioni che hanno originato lo spargimento di acqua, tramite l'utilizzo di getti d'acqua ad alta pressione (cosiddetto “**canal jet**”)
9. le spese, in caso di dispersione di gas relativa agli impianti posti al servizio del fabbricato assicurato, accertata dall'azienda erogatrice e comportante da parte dell'azienda stessa il blocco dell'erogazione, sostenute per:
 - ricercare guasti, riparare o sostituire le tubazioni o relativi raccordi, che hanno dato origine alla dispersione di gas, facenti parte del fabbricato;
 - demolire e ripristinare il fabbricato allo scopo di cui al comma precedente.

L'estensione di garanzia di cui ai punti 8. e 9. deve intendersi operante solo qualora risulti assicurata la partita FABBRICATO.

Ferme restando le esclusioni di cui all'art. 17 Esclusioni, in quanto non espressamente derogate, la Società non risponde dei danni causati da:

- a. umidità, stillicidio;
- b. spargimento di acqua causato da tubazioni interrate relativamente al solo punto 5. Sopra indicato;
- c. spargimento di acqua conseguente a rottura di tubazioni degli impianti fissi installati nel fabbricato per effetto di gelo, allorché il fabbricato contenente le cose assicurate sia sprovvisto di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive precedenti il sinistro;
- d. relativamente al punto 6. Sopra indicato:
 - a cose all'aperto se non fisse per natura e destinazione;
 - avvenuti a seguito di rotture, brecce, o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine;
 - ai locali interrati o seminterrati e al loro contenuto;
- e. relativamente al punto 7. Sopra indicato:
 - rottura di pluviali, grondaie, di apparecchiature idrosanitarie (lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria, scaldabagni e simili) e dei relativi raccordi mobili.

Sono in ogni caso escluse le spese per migliorie del fabbricato.

Ai fini della presente garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro della franchigia indicata in Polizza e con i seguenti limiti di indennizzo:

- euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo relativamente alla garanzia "Ricerca del guasto acqua condotta e gas";
- euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo relativamente ai danni causati da rottura di tubi interrati così come previsto al punto 2 che precede;
- euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo relativamente ai danni causati da "allagamento" così come previsto al punto 6 che precede;
- euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo relativamente al costo del "maggior consumo di acqua" così come previsto al punto 7 che precede.

Qualora i danni da acqua derivino da un'unica causa la franchigia si applica una sola volta per ciascun sinistro qualunque sia la garanzia interessata ed il numero dei danneggiati (cfr. ultimo capoverso lettera a) del punto 1 dell'art. 76 e ultimo capoverso lettera o) del punto dell'art. 76 del Settore E) Responsabilità Civile).

ART. 22

GARANZIA FACOLTATIVA "D" EVENTI ATMOSFERICI

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 240469)

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:

1. uragano, bufera, tempesta;
2. vento e cose da esso trascinate;
3. tromba d'aria;
4. grandine;
5. grandine su fragili;

quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti assicurati o non, nonché i danni da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia e quant'altro trasportato dal vento, verificatisi all'interno del fabbricato ed al suo contenuto, purché avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti.

La Società, inoltre, indennizza i danni provocati dagli eventi espressamente sovra elencati alle cose assicurate dalla caduta di tegole, camini e alberi, solo se opportunamente e diligentemente curati e mantenuti.

Ferme restando le esclusioni di cui all'art. 17 - Esclusioni, in quanto non espressamente derogate, la Società non risponde dei danni causati da:

- intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;

- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura e rigurgito sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico neve;
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- cedimento, franamento o smottamento del terreno.

Sono altresì esclusi, ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici garantiti dal presente articolo, i danni subiti da:

- alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere; limitatamente agli alberi d'alto fusto che hanno subito danni irreversibili che ne hanno compromesso la stabilità, la Società rimborserà le sole spese documentate per demolire e sgomberare gli stessi con il limite di euro 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- cavi aerei, insegne, tende, pergotende, antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi, impianti fotovoltaici, impianti solari termici (sia che siano installati sul tetto che a terra) ed altri impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati, tettoie e quanto in essi contenuto aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro (salvo che si tratti di porticati formati dal prolungamento della soletta o della copertura del fabbricato stesso o di tettoie e porticati, la cui struttura posi su pilastri portanti costruiti su fondamenta o sottobasamenti, stabilmente fissati ai muri del fabbricato tramite sistemi di ancoraggio imbullonati ed incavigliati fermo restando l'esclusione del contenuto sottostante);
- capannoni pressostatici, tenso-strutture, tendo-strutture e simili, pensiline, box e baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto.

Devono inoltre intendersi esclusi i danni di natura estetica provocati dalla grandine, che non compromettano la funzionalità dei Rivestimenti a cappotto e/o dei Sistemi per la ricarica di veicoli elettrici e ibridi.

Ai fini della presente garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato:

- previa detrazione per singolo sinistro della franchigia indicata in polizza ;
- con particolare riferimento agli impianti solari termici e agli impianti fotovoltaici, opera il limite indicato all'art. 15;
- con particolare riferimento ai Rivestimenti a cappotto, con il limite del 10% della somma assicurata alla partita Fabbricato per sinistro e per anno assicurativo;
- limitatamente al punto 5., la garanzia è prestata con il limite di euro 3.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

ART. 23

GARANZIA FACOLTATIVA "E" CROLLO STRUTTURALE E SOVRACCARICO NEVE

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 240469)

A. La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da crollo totale o parziale delle strutture portanti dell'abitazione assicurata, fatto salvo, a parziale deroga dell'art.65 - Rinuncia alla rivalsa, il diritto della Società di agire in rivalsa nei confronti dell'impresa di costruzione e/o il costruttore per i danni di cui i medesimi debbano rispondere per legge.

Fermo restando le esclusioni di cui all'art. 17 non espressamente derogate, la Società non risponde dei danni:

- a. a fabbricati abusivi;
- b. da o conseguenti a inondazioni, alluvioni, allagamenti, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, valanghe e slavine, movimenti di terra in genere;
- c. da rottura delle pavimentazioni, fondazioni, pareti, tetti, solai e soffitti determinati dal normale assestamento;
- d. di crepe, fessurazioni e lesioni;
- e. da sovraccarico neve.

Sono esclusi, inoltre, i danni ai fabbricati in corso di costruzione o in fase di modifica e/o ristrutturazione.

La presente garanzia è prestata con il limite del 30% della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo con il massimo di euro 75.000,00, previa applicazione del 10% di scoperto per ogni sinistro.

B. La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da sovraccarico neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti nonché i conseguenti ed immediati danni di bagnamento al fabbricato e/o al contenuto, fermo quanto disposto nella GARANZIA FACOLTATIVA "D" - Eventi Atmosferici di cui all'art. 22 e ad integrazione della stessa.

Ferme restando le esclusioni di cui all'art. 17 Esclusioni, in quanto non espressamente derogate, la Società non risponde dei danni causati:

- a. da valanghe e slavine;
- b. da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente garanzia;
- c. ai fabbricati non conformi al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 febbraio 1982 e successive modifiche ed eventuali disposizioni locali e al loro contenuto;
- d. ai fabbricati in corso di costruzione e/o rifacimento e al loro contenuto (a meno che detto rifacimento sia influente ai fini della presente garanzia);
- e. ai fabbricati, tettoie e quanto in essi contenuto aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro - (salvo che si tratti di porticati formati dal prolungamento della soletta o della copertura del fabbricato stesso o di tettoie e porticati, la cui struttura posi su pilastri portanti costruiti su fondamenta o sottobasamenti, stabilmente fissati ai muri del fabbricato tramite sistemi di ancoraggio imbullonati ed incavigliati fermo restando l'esclusione del contenuto sottostante);
- f. a lucernari, verande, vetrate e serramenti in genere, alle antenne, ai camini, nonché alle impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito a sovraccarico di neve sul tetto;
- g. capannoni pressostatici, tenso-strutture, tendo-strutture e simili, pensiline, box e baracche in legno o plastica e a quanto in essi contenuto.

La presente garanzia è prestata con il limite del 40% della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione del 10% di scoperto per ogni sinistro.

ART. 24

CONDIZIONI RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

Le condizioni e i premi del presente Settore di garanzia, sono determinati anche in funzione delle caratteristiche del rischio sotto riportate che integrano la descrizione delle cose assicurate solo se richiamate in Polizza (mod. 240469) le seguenti dichiarazioni:

DO1: L'abitazione assicurata è dotata di rilevatore automatico di gas metano/GPL, installato a norme UNI, con chiusura automatica del contatore o della bombola.

DO2: Nell'ambito dei locali adibiti ad abitazione sono presenti bombole di gas con capacità complessiva superiore a 10 Kg.

ART. 25

GARANZIA FACOLTATIVA "F" - SPESE DI ASSISTENZA PSICOLOGICA

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 240469)

La Società indennizza le cure di assistenza psicologica rese necessarie per un trauma conseguente a un sinistro indennizzabile a norma degli artt. 34 e 35 di particolare rilevanza tale da aver comportato almeno una delle seguenti conseguenze:

- **inagibilità dell'Abitazione** assicurata per almeno 15 giorni;
- **lesioni personali gravi o gravissime** all'assicurato o ad un membro del suo Nucleo familiare da cui derivi;
- **un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni** per un tempo superiore ai 40 giorni;
- **morte di un membro** del Nucleo familiare.

Ai fini della presente garanzia, saranno rimborsate le fatture regolarmente emesse dallo psicologo o psicoterapeuta al quale l'Assicurato o un membro del Nucleo familiare si è rivolto.

La presente garanzia è prestata con il limite di 12 sedute, entro i 180 giorni successivi all'evento, e con il limite massimo di euro 1.000 per anno assicurativo. Tale limite si intende valido per l'insieme dei membri del nucleo familiare.

ART. 26

GARANZIA FACOLTATIVA "G" - SPESE DI PRIMA NECESSITÀ PER PERSONE FRAGILI

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 240469)

In seguito a sinistro indennizzabile a norma degli artt. 34 e 35, la Società indennizza le spese di prima necessità per effettivo bisogno derivante dalla condizione di fragilità sostenute dall'Assicurato, o da persone del suo Nucleo familiare, in condizioni di fragilità.

Si intendono in "condizioni di fragilità" le persone che versino in almeno una delle seguenti condizioni:

- a. stato di Invalidità permanente non inferiore al 65%;
- b. handicap certificati ai sensi della legge 104/92;
- c. ospedalizzazione domiciliare certificata.

La presente garanzia è prestata con il limite di euro 2.000 per anno assicurativo.

ART. 27

GARANZIA FACOLTATIVA "H" MAGGIORI COSTI DI RICOSTRUZIONE

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 240469)

La Società, in conseguenza di un sinistro indennizzabile ai sensi del presente Settore, indennizza le maggiori spese sostenute per la riparazione o la ricostruzione del Fabbricato secondo caratteristiche costruttive nZeb (Nearly Zero Energy Building).

Tali spese sono rimborsate nell'ambito della Somma assicurata per la Partita Fabbricato col limite del 20% dell'indennizzo relativo al Fabbricato.

BONUS CLIENTI GROUPAMA

(valido con riferimento alle Garanzie Facoltative del presente Settore qualora operanti)

Per i clienti

- assicurati per la prima volta con il presente prodotto (Condizioni di Assicurazione mod. 240468), che risultino indenni da sinistri (intendendosi per tali solo quelli che abbiano comportato un esborso da parte della Società a titolo di indennizzo) per i primi tre anni di contratto;
- già assicurati con versioni precedenti del presente prodotto senza soluzione di continuità, che risultino indenni da sinistri (intendendosi per tali solo quelli che abbiano comportato un esborso da parte della Società a titolo di indennizzo) da almeno tre anni;

il primo sinistro che colpisca una tra le garanzie facoltative del Settore A - Incendio, qualora operanti, sarà liquidato senza applicazione delle franchigie eventualmente previste.

Per qualsiasi sinistro successivo a quello di fruizione del bonus, le stesse si intenderanno ripristinate.

Nel caso di garanzie facoltative che prevedono l'applicazione dello scoperto, il minimo dovrà intendersi quale franchigia e quindi non applicabile.

Per qualsiasi sinistro successivo a quello di fruizione del bonus, i minimi di scoperto si intenderanno ripristinati.

Il presente Bonus non si applica alle seguenti garanzie facoltative:

- art. 34 Garanzia facoltativa a partita separata - Terremoto;
- art. 35 Garanzia facoltativa a partita separata - Inondazione, alluvione e allagamento.

GARANZIE FACOLTATIVE A PARTITA SEPARATA

ART. 28

GARANZIA FACOLTATIVA A PARTITA SEPARATA - SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO (IN AUMENTO)

(in aumento ed integrazione di quanto previsto dall'art. 14 lettera n)

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 240469), unitamente alla somma assicurata.

La Società risponde delle spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire e trattare presso idonea discarica autorizzata i residuati del sinistro sino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo.

Questa garanzia è prestata a "primo rischio assoluto".

ART. 29

GARANZIA FACOLTATIVA A PARTITA SEPARATA AUMENTO FENOMENO ELETTRICO

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui sia stata indicata la relativa somma assicurata in Polizza (mod. 240469)

Con riferimento alla garanzia di cui all'art. 20 Fenomeno Elettrico, ferme restando le esclusioni ivi previste, il limite di indennizzo si intende elevato dell'importo indicato in Polizza mod. (240469).

In caso di sinistro che interessi contemporaneamente sia la Garanzia facoltativa "B" Fenomeno

elettrico, sia la Garanzia facoltativa a partita separata Aumento fenomeno elettrico, la franchigia in esse prevista si applica una sola volta.

ART. 30

GARANZIA FACOLTATIVA A PARTITA SEPARATA AUMENTO SPESE RICERCA E RIPARAZIONE DEL GUASTO

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui sia indicata la relativa somma assicurata in Polizza (mod 240469)

Con riferimento alla garanzia di cui all'art. 21 Acqua Condotta, occlusione di tubazioni, rigurgito della rete fognaria, gelo Ricerca del guasto acqua condotta e Gas - Allagamento Maggior consumo di acqua, di cui ai punti 8 e 9, e ferme restando le esclusioni ivi previste, il limite di indennizzo si intende elevato dell'importo indicato in Polizza (mod 240469), qualora sia opzionata tale scelta.

La presente Garanzia Facoltativa, non è operante per i danni di cui al punto 2. del precedente art. 21. Il pagamento dell'indennizzo è effettuato previa detrazione della franchigia di euro 250,00.

In caso di sinistro che interessi contemporaneamente sia la GARANZIA FACOLTATIVA "C" Acqua condotta, occlusione di tubazioni, Rigurgito della rete fognaria, Gelo Ricerca del guasto acqua condotta e gas - Allagamento Maggior consumo di acqua, che la GARANZIA FACOLTATIVA A PARTITA SEPARATA - Aumento ricerca e riparazione del guasto - la franchigia in esse prevista si applica una sola volta.

ART. 31

GARANZIA FACOLTATIVA A PARTITA SEPARATA - EVENTI ATMOSFERICI SU TENDE FRANGISOLE E PERGOTENDE

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui sia indicata la relativa somma assicurata in Polizza (mod 240469)

A parziale deroga dell'art. 22, la Società indennizza i danni materiali e diretti a tende frangisole e/o pergotende fissate al fabbricato causati da:

- grandine;
- vento e quanto da esso trasportato;

quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati o non, posti nelle vicinanze.

Ferme restando le esclusioni non espressamente derogate, sono altresì esclusi i danni agli enti posti al di sotto di essi.

La presente garanzia è prestata previa applicazione della franchigia per sinistro indicata in polizza.

Questa garanzia è prestata a "primo rischio assoluto".

La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento/PEC; in tal caso la Polizza rimarrà in vigore solo per le rimanenti garanzie ed il premio totale sarà diminuito (a partire dalla rata annua successiva) della quota di pertinenza della presente garanzia. Nel caso in cui sia la Società a recedere da tale garanzia, il Contraente ha la facoltà di recedere dall'intero contratto mediante raccomandata A.R./PEC entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della Società; in tal caso anche il recesso del Contraente avrà effetto in coincidenza con la cessazione della presente garanzia. In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 32

RISCHIO LOCATIVO

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui sia indicata la relativa somma assicurata in Polizza (mod. 240469)

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Condizioni di Assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio, esplosione o scoppio, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile, qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza (vedere articolo 59 lettera E). Fermo quanto

previsto all'art. 62, qualora la garanzia sia prestata a primo rischio assoluto, fino alla concorrenza della somma assicurata, non troverà applicazione la regola proporzionale sovra menzionata.

ART. 33

RICORSO TERZI

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui sia indicata la relativa somma assicurata in Polizza (mod. 240469)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini dell'art. 14 - Oggetto dell'assicurazione.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino a concorrenza del 20% del massimale stesso. L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure giuridiche civili e/o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. La Società, a suo insindacabile giudizio, avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il previo ed espresso consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

La garanzia non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.

Non sono considerati terzi rispetto all'Assicurato:

- il coniuge;
- il convivente di fatto;
- i genitori dell'Assicurato, se con lui conviventi;
- i figli dell'Assicurato, se con lui conviventi;
- ogni altro parente e/o affine, se convivente con l'Assicurato;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

Per i danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo il limite massimo di indennizzo non potrà superare euro 50.000,00.

ART. 34

GARANZIA FACOLTATIVA A PARTITA SEPARATA - TERREMOTO

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod 240469)

La Società, a parziale deroga dell'art. 17 lett. d) Esclusioni, alle condizioni di seguito riportate indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio- - al Fabbricato e/o al Contenuto causati da terremoto.

Ferme restando le esclusioni previste all'art. 17 Esclusioni, la Società non risponde dei danni causati:

- da eruzioni vulcaniche, inondazioni, allagamenti, alluvioni, maremoti anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
- da smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo;
- indiretti quali: cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- a fabbricati e tettoie non conformi alle norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi;

f. a fabbricati e tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento.

Sono inoltre esclusi dalla presente garanzia i fabbricati, considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia, nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della presente Polizza (mod. 240469).

Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, secondo la forma richiamata in Polizza (mod. 240469), come segue:

- BASE, con il limite per sinistro ed anno assicurativo, del 30% della somma assicurata alla partita Fabbricato e/o Contenuto, con il massimo di euro 20.000,00.
- ESTESA, con il limite per sinistro ed anno assicurativo, del 100% della somma assicurata alla partita Fabbricato e/o Contenuto. In tal caso il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 10% della somma assicurata alla partita Fabbricato e/o Contenuto.

Ai fini della presente Garanzia facoltativa, se il Fabbricato assicurato è Antisismico, deve esplicitamente risultare dalle dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato riportate in polizza (mod. 240469).

ART. 35

GARANZIA FACOLTATIVA A PARTITA SEPARATA - INONDAZIONE, ALLUVIONE E ALLAGAMENTO

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 240469)

La Società, a parziale deroga dell'art. 17 - Esclusioni, lettera d), indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Fabbricato e/o dal Contenuto causati da:

- **fuoriuscita d'acqua e da quanto da essa trasportato**, dalle usuali sponde di corsi o bacini naturali o artificiali, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- **allagamento** verificatosi all'interno del fabbricato a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua determinati da precipitazioni atmosferiche.

La Società non indennizza i danni:

- a cose all'aperto se non fisse per natura e destinazione;
- avvenuti a seguito di rotture, brecce, o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine;
- ai locali interrati o seminterrati e al loro contenuto.

La garanzia è prestata:

- previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile di euro 10.000,00;
- con il limite indicato in Polizza per sinistro e per anno assicurativo;
- limitatamente ai danni causati da allagamento, previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile di euro 1.500,00 ed il massimo indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, di Euro 7.500,00.

ART. 36

FORMULA MUTUO

Qualora sia stata prescelta la presente formula assicurativa "Mutuo" si precisa che:

- a parziale deroga dell'art. 8, la polizza gravata da vincolo a favore dell'Istituto di Credito mutuatario non potrà essere disdetta dall'Assicurato eccetto che dietro presentazione di certificato o documento equivalente, emesso dal medesimo Ente vincolatario, attestante l'estinzione del vincolo;
- in presenza di premio unico anticipato, la Società si impegna, in presenza di disdetta, mediante lettera raccomandata/posta elettronica certificata spedita almeno 30 giorni prima dell'estinzione anticipata o del trasferimento del mutuo e corredata da documentazione attestante l'estinzione o il trasferimento, a restituire al Contraente/ Assicurato la parte di premio imponibile residuo. La parte di premio imponibile residuo è calcolata in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura indicata in Polizza (mod. 240469).
- In alternativa alla restituzione della parte di premio imponibile residuo rispetto alla scadenza originaria, la Società, su richiesta del Contraente/Assicurato, si impegna a fornire la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato;
- non sono sottoscrivibili altre garanzie con la medesima polizza, neppure se relative ad altri Settori,

ad eccezione delle garanzie facoltative "A - Eventi sociopolitici" di cui all'art. 19 e "Ricorso terzi" di cui all'art. 33 qualora attivate. Restano pertanto non operanti tutte le condizioni di cui agli articoli dal 14 al 35.

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, causati dai seguenti eventi:

- a. **incendio**;
- b. **fulmine**;
- c. **scoppio o esplosione** non causati da ordigni esplosivi, anche se avvenuti all'esterno del fabbricato;
- d. **implosione**;
- e. **rovina di ascensori, montacarichi e simili**, a seguito di guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni, compresi i danneggiamenti all'impianto;
- f. **fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale** agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli Enti assicurati, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- g. **urto di veicoli stradali o di natanti** non appartenenti all'Assicurato o al Contraente né al suo servizio;
- h. **caduta di aeromobili e satelliti**, loro parti o cose da essi trasportate;
- i. **caduta corpi celesti**;
- j. **onda sonica** determinata da aeromobili o oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

La Società indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi di cui sopra:

- k. i **danni consequenziali**, ovvero quelli causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancata o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, quando gli eventi stessi abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 50 metri da esse, ferme le limitazioni pattuite per le eventuali estensioni di garanzia;
- l. **guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare** l'incendio (garanzia prestata a "primo rischio assoluto").

ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni causati da:

- a. atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi, nonché i danni causati da atti di terrorismo o sabotaggio;
 - b. esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive. Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:
 - I. Tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell'impianto in esso su qualsiasi sito diverso da una centrale nucleare;
 - II. Tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per:
 - a. La generazione di energia nucleare; o
 - b. La produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare;
 - III. La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono.È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno;
 - c. dolo dell'Assicurato, del Contraente, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata, qualora il Contraente/Assicurato non sia una persona fisica;
 - d. terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, alluvioni, cedimento o franamento del terreno, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
 - e. smarrimento o furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
 - f. fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione.
- Sono, inoltre, esclusi i danni derivanti, direttamente o indirettamente, da perdita, alterazione, riduzione

della funzionalità, disponibilità o funzionamento di sistemi informatici, hardware, programmi, software, dati, microchip, circuiti integrati o simili dispositivi informatici o non, causati da attacco informatico.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili.

LIMITI DI COPERTURA ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE A - INCENDIO

GARANZIA	DOVE
Incendio	Italia Stato della Città del Vaticano Repubblica di San Marino

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO: SETTORE A - INCENDIO

GARANZIE		SCOPERTO PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Furto di infissi, pluviali e grondaie e guasti arrecati agli stessi e al fabbricato da parte dei ladri (art. 14 lett. k)				euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo
Danni al contenuto (art. 14)	Valori			5% della somma assicurata con il massimo di euro 1.500,00
	Denaro			5% della somma assicurata con il massimo di euro 1.500,00
	Preziosi ed oggetti pregiati			euro 15.000,00 per singolo oggetto
	Raccolte e collezioni			euro 30.000,00 per singola raccolta e/o collezione
Spese per demolizione, sgombero, trasporto, smaltimento e trattamento (art. 14 lett. n)				10% dell'indennizzo con il massimo di euro 40.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Spese di rimozione e ricollocamento (art. 14 lett. o)				10% dell'indennizzo con il massimo di euro 16.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Danni derivanti dal mancato godimento dei locali (art. 14 lett. p)				euro 6.000,00 per sinistro
Perdita delle pigioni (art. 14 lett. q)				euro 6.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Spese di rimpiazzo combustibile (art. 14 lett. r)				euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Spese di pensione e custodia per cani e gatti (art. 14 lett. s)				euro 500,00 per sinistro e per anno assicurativo
Perdite indirette (art. 14 lett. t)				10% dell'indennizzo
Spese di urbanizzazione ed onorari di riprogettazione (art. 14 lett. u)				euro 6.000,00 per sinistro
Danni a indumenti ed oggetti personali, preziosi e valori (art. 14 lett. w)				10% della somma assicurata per il Contenuto per sinistro e per anno assicurativo

Danni ai locali di villeggiatura e/o alberghi e/o pensioni presi in affitto (art. 14 lett. x)				cinque volte la somma assicurata per la partita Fabbricato, con il massimo di euro 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Danni al contenuto dei locali di villeggiatura e/o alberghi e/o pensioni presi in affitto (art. 14 lett. y)				cinque volte la somma assicurata per la partita Contenuto, con il massimo di euro 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Danni alle provviste in refrigerazione (art. 14)				euro 200,00 per sinistro e per anno assicurativo
Bonus clienti Groupama "autovettura"				euro 1.000,00 per sinistro ed anno assicurativo
Garanzie facoltative				
"A" - Eventi sociopolitici (art. 19)			Indicata in polizza	
"B" - Fenomeno elettrico (art.20)			Indicata in polizza	euro 4.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
"C" - Acqua condotta, occlusione di tubazioni, rigurgito della rete fognaria, gelo ricerca del guasto acqua condotta e gas, allagamento, maggior consumo di acqua (art. 21)	Spese di ricerca del guasto acqua condotta e gas		Indicata in polizza	euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
	Danni causati da rottura di tubi interrati		Indicata in polizza	euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
	Danni causati da allagamento		Indicata in polizza	euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo
	Costi del maggior consumo di acqua		Indicata in polizza	euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
"D" - Eventi atmosferici (art. 22)			Indicata in polizza	- Grandine su fragili: euro 3.000,00 per sinistro e per anno assicurativo - Alberi d'alto fusto che hanno subito danni irreversibili che ne hanno compromesso la stabilità (limitatamente alle spese documentate per demolizione e sgombero degli stessi): euro 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo - Impianti solari termici e impianti fotovoltaici: 15% della somma assicurata alla partita Fabbricato con il massimo di euro 30.000 per sinistro e per anno assicurativo - Rivestimenti a cappotto: 10% della somma assicurata alla partita Fabbricato per sinistro e per anno assicurativo
"E" - Crollo strutturale e Sovraccarico neve (art. 23)	A - Danni da crollo strutturale	10%		30% della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo con il massimo di euro 75.000,00
	B - Danni da sovraccarico neve	10%		40% della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo

"F" – Spese di assistenza psicologica (art. 25)				12 sedute (entro i 180 giorni successivi all'evento) e di euro 1.000,00 per anno assicurativo
"G" – Spese di prima necessità per persone fragili (art. 26)				euro 2.000,00 per anno assicurativo
"H" – Maggiori costi di ricostruzione (art. 27)				sono rimborsate fino alla concorrenza del 20% dell'indennizzo relativo al Fabbricato con caratteristiche costruttive "Nzeb", calcolato a termini di polizza, e fino ad un importo massimo non superiore alla somma assicurata del Fabbricato.
Garanzie facoltative a partita separata				
Spese di demolizione e sgombero (in aumento) (art. 28)				sino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo indicata in Polizza
Aumento fenomeno elettrico (art. 29)			franchigia prevista dalla condizione "B"– Fenomeno elettrico (art. 19)	indicato in Polizza
Aumento spese ricerca e riparazione del guasto (art. 30)			euro 250,00	indicato in Polizza
Eventi atmosferici su tende frangisole e pergotende (art. 31)			Indicata in Polizza	Indicato in Polizza
Ricorso terzi (art. 33)	Per i danni derivanti da interruzioni/ sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o servizi			20% del massimale stesso
	Per i danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo			euro 50.000,00
Terremoto (art. 34)	Forma base			30% della somma assicurata alla partita Fabbricato e/o Contenuto per sinistro e per anno assicurativo con il massimo di euro 20.000,00
	Forma estesa	10% della somma assicurata alla partita Fabbricato e/o contenuto		100% della somma assicurata alla partita Fabbricato e/o Contenuto
Inondazione, alluvione e allagamento (art. 35)	Danni da inondazione e alluvione	10% con il minimo di euro 10.000,00		limite indicato in polizza per sinistro e per anno assicurativo
	Danni da allagamento	10% con il minimo di euro 1.500,00		Euro 7.500,00 per sinistro e per anno assicurativo
Norme relative al settore incendio				
Anticipo sull'indennizzo (art. 66)				50% dell'importo risultante con il minimo di euro 25.000,00 ed il massimo di euro 250.000,00
Onorari e spese del perito (art. 67)				5% della somma indennizzabile entro la somma di euro 6.000,00

SETTORE B - FURTO

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

LE GARANZIE DI CUI AL PRESENTE SETTORE SONO PRESTATE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO ED A VALORE A NUOVO, SALVO GLI IMPIANTI SOLARI TERMICI E GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI CHE SONO PRESTATI A VALORE INTERO.

ART. 37

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società, relativamente alle abitazioni adibite a DIMORA ABITUALE o a quelle adibite a DIMORA SALTUARIA, indennizza i danni materiali e diretti derivati da sottrazione delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, in conseguenza di:

1. **furto**, a condizione che l'autore del medesimo si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:
 - a. violandone le difese esterne mediante rottura o scasso;
 - b. violandone le difese esterne mediante uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili;
 - c. violandone le difese esterne mediante uso di chiavi vere che siano state smarrite o sottratte all'Assicurato o ai familiari conviventi o eventuali ospiti. Tale garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia dello smarrimento o sottrazione all'Autorità Giudiziaria o di Polizia alle ore 24 del settimo giorno successivo. In presenza della denuncia di cui sopra l'assicurazione copre le spese per l'avvenuta sostituzione delle serrature con altre uguali o equivalenti per qualità, nonché per l'intervento d'emergenza per consentire l'accesso all'abitazione anche se attuato con scasso;
 - d. per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
 - e. in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Sono parificati ai danni da furto i **guasti causati dai ladri alle cose assicurate** per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

2. **rapina, estorsione** avvenuti nei locali contenenti le cose assicurate, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

La garanzia verrà prestata fino alla concorrenza della somma assicurata "Contenuto", così come indicata in polizza, con i seguenti limiti:

- per preziosi e raccolte e collezioni ovunque posti: 50% della somma assicurata con il massimo di euro 20.000,00;
- per valori e il denaro ovunque posti: 10% della somma assicurata con il massimo di euro 3.000,00 per i valori e di euro 2.000,00 per il denaro;
- per gli oggetti pregiati ovunque posti: 50% della somma assicurata con il massimo di euro 15.000,00 per singolo oggetto;
- per mobilio, arredamento, indumenti, provviste, attrezzi e dotazioni comuni esclusivamente contenuti in cantine, autorimesse private o locali di ripostiglio non comunicanti con l'abitazione assicurata: 10% della somma assicurata con il massimo di euro 1.500,00 per singolo oggetto.

L'assicurazione comprende altresì:

3. **danni materiali e diretti alle cose assicurate** commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati, compresi gli atti vandalici;
4. i **guasti cagionati dai ladri**, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed ai relativi infissi, senza applicare gli eventuali scoperti previsti in polizza. La garanzia è inoltre estesa ai danni alle recinzioni esterne in caso di effettivo furto delle cose assicurate, ovvero anche nel caso di tentato furto, quando si abbia la contemporanea rottura, scasso, effrazione e sfondamento delle difese esterne a protezione dei locali contenenti le cose assicurate.

La garanzia è prestata con un limite del 30% della somma "Contenuto" così come indicata in polizza e con il massimo, limitatamente ai danni alle recinzioni esterne, di euro 3.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Il **furto di infissi, pluviali e grondaie** viene equiparato ai guasti cagionati dai ladri. La garanzia è prestata con un limite di euro 1.500,00 per sinistro e anno assicurativo ed è operante in aggiunta a quanto eventualmente previsto nel Settore A - Incendio;

5. i **danni materiali e diretti derivanti da sottrazione delle cose assicurate**, anche se di proprietà di terzi, in conseguenza di furto del contenuto di cassette di sicurezza, presso banche o istituti di credito, locate all'Assicurato. La presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto dalla polizza assicurativa prestata dalla banca o dall'istituto di credito, con il limite del 50% della somma assicurata "Contenuto" così come indicata in polizza;
6. le **perdite subite da uso fraudolento di carte di credito**, escluso il prelievo automatico e funzioni POS, sottratte al titolare a seguito di un sinistro indennizzabile a termini del presente settore. La garanzia è prestata con un limite del 20% della somma assicurata con il massimo di euro 1.000,00 per sinistro e anno assicurativo;
7. le **spese sostenute per il rifacimento dei documenti sottratti**, purché conseguenti a un sinistro indennizzabile ai sensi dei sopraindicati punti 1. E 2. La presente garanzia è prestata con un limite di euro 500,00 per sinistro;
8. le spese sostenute per l'avvenuta **sostituzione di serrature** a seguito di smarrimento o sottrazione di chiavi vere, purché conseguenti al sinistro indennizzabile ai sensi dei sopraindicati punti 1 e 2. La presente garanzia è prestata con un limite di euro 500,00 per sinistro;
9. le spese documentate ed effettivamente sostenute, entro e non oltre 60 giorni dalla data del sinistro, allo scopo di **installare o migliorare gli impianti di prevenzione o di allarme**, nonché rafforzare i mezzi di chiusura contenenti le cose assicurate. La presente garanzia è prestata con un limite di euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Qualora l'abitazione assicurata sia adibita a DIMORA ABITUALE, l'assicurazione comprende:

10. il **furto e la rapina di indumenti ed oggetti personali, preziosi, valori e denaro**, quando questi siano portati dall'Assicurato e/o dai suoi familiari conviventi in **locali di villeggiatura e/o alberghi e/o pensioni presi in affitto**. La presente garanzia è prestata con un limite del 10% della somma assicurata "Contenuto" così come indicata in polizza e fermi restando i sottolimiti di indennizzo previsti per le garanzie di cui ai punti 1. e 2.
11. lo **scippo, la rapina, il furto con destrezza** sull'Assicurato e/o sui suoi familiari conviventi, avvenuti al di fuori dei locali dell'abitazione assicurata e nel mondo intero. La presente garanzia non vale per preziosi, valori e denaro che attengano ad attività professionali esercitate, per conto proprio o di terzi, dalla persona derubata. In tali casi, la Società rimborsa altresì le spese per l'avvenuta sostituzione di serrature, rifacimento di documenti, spese di cura a seguito di infortuni, spese di riparazione indumenti personali.
La presente garanzia sarà prestata con un limite del 30% della somma "Contenuto" così come indicata in polizza, con i seguenti limiti:
 - euro 7.500,00 per i preziosi;
 - euro 3.000,00 ovvero fino alla concorrenza della somma indicata in polizza per il "Contenuto", qualora quest'ultima risultasse inferiore, per i valori;
 - euro 15.000,00 per singolo oggetto per le pellicce;
 - euro 600,00 per il denaro;
 - euro 500,00 per le spese sostenute per l'avvenuta sostituzione di serrature a seguito di smarrimento o sottrazione di chiavi vere, purché conseguenti al sinistro indennizzabile ai sensi del presente punto 11;
 - euro 500,00 per le spese sostenute per il rifacimento di documenti sottratti, purché conseguenti al sinistro indennizzabile ai sensi del presente punto 11;
 - euro 500,00 per le spese di cura a seguito di infortunio, purché conseguenti al sinistro indennizzabile ai sensi del presente punto 11;
 - euro 500,00 per le spese di riparazione indumenti personali, purché conseguenti al sinistro indennizzabile ai sensi del presente punto 11.

Relativamente a preziosi, pellicce, gioielli, denaro e valori in caso di sinistro, ad esclusione della rapina, verrà applicato uno scoperto del 20%.

BONUS CLIENTI GROUPAMA

L'assicurazione comprende altresì:

1. in caso di evento furto indennizzabile in base al presente settore di garanzia che abbia comportato un danno al contenuto dell'abitazione assicurata, adibita a dimora abituale, non inferiore ad euro 1.000,00, la Società indennizza, se non altrimenti indennizzabili, le eventuali spese sostenute per il riassetto dei locali e del loro contenuto.
2. la presente garanzia, in deroga all'art. 62, è prestata in aumento alle somme assicurate con un limite d'indennizzo di euro 250,00 per sinistro e anno assicurativo.

La garanzia è prestata a condizione che il Contraente / Assicurato sia proprietario di un'autovettura che risulti, al momento del sinistro, assicurata con polizza RC Auto di Groupama Assicurazioni.

ART. 38**AUMENTO DELLA SOMMA ASSICURATA PER FESTIVITÀ NATALIZIE E PER MATRIMONIO**

Se l'abitazione relativa all'ubicazione indicata in polizza costituisce dimora abituale del Contraente/Assicurato, la somma indicata in polizza per il contenuto è maggiorata del 10% per il periodo di tempo che va:

- dalle ore 24 del 20 dicembre alle ore 24 del successivo 7 gennaio;
- dalle ore 24 del trentesimo giorno precedente la data di matrimonio del Contraente/Assicurato o di uno dei componenti la sua famiglia anagrafica risultante dal certificato di stato di famiglia fino alle ore 24 del trentesimo giorno successivo a tale data.

ART. 39**ESCLUSIONI**

Sono esclusi i danni:

- a. verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b. verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c. agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata;
- d. commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) o occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità anche se non coabitanti;
- e. causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.
- f. derivanti, direttamente o indirettamente, da perdita, alterazione, riduzione della funzionalità, disponibilità o funzionamento di sistemi informatici, hardware, programmi, software, dati, microchip, circuiti integrati o simili dispositivi informatici o non, causati da attacco informatico.

Limitatamente alle abitazioni adibite a dimora abituale:

- g. avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono disabitati per più di 45 giorni consecutivi. Relativamente a gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, l'esclusione decorre dalle ore 24 del ventesimo giorno.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili.

CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA

GARANZIE FACOLTATIVE

ART. 40

GARANZIA FACOLTATIVA “I” – PACCHETTO “SENZA LIMITI”

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 240469)

- **Reintegro automatico delle somme assicurate a seguito di sinistro:** A deroga di quanto previsto nell'art. 68 Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro, le somme assicurate alle singole partite e i relativi limiti di indennizzo, in caso di sinistro, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali scoperti, senza corrispondente restituzione di premio. Si conviene che dette somme e limiti verranno automaticamente reintegrati nei valori originari. L'importo complessivo dei reintegri non potrà superare, per uno o più sinistri relativi allo stesso anno assicurativo, la somma inizialmente assicurata.
- **Danni indiretti:** l'indennità aggiuntiva (a percentuale) a titolo di risarcimento dei danni conseguenti all'interruzione o all'intralcio temporanei, parziali o totali dell'attività, provocati da sinistro risarcibile a termini di polizza. La presente garanzia è prestata con un limite di indennizzo del 10% del danno liquidabile con il massimo di euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.
A maggior chiarimento e ai fini di una migliore comprensione delle condizioni contrattuali, si precisa che la Società non indennizza i danni conseguenti all'inattività direttamente o indirettamente causata, derivante o in connessione con una malattia contagiosa e/o trasmissibile, un'epidemia, una pandemia, un'enzoozia, un'epizoozia o la paura o la minaccia (effettiva o percepita) di esse.

ART. 41

GARANZIA FACOLTATIVA “J” PACCHETTO “ALTA FEDELITÀ”

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 240469)

- **Furto commesso e/o agevolato dai dipendenti dell'Assicurato,** purché il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi ed egli stesso non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali.
- **Truffa tra le mura domestiche:** la Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti da sottrazione di denaro e preziosi causato da truffa tra le mura domestiche a danno di tutti i componenti del nucleo familiare di età inferiore a 16 anni o superiore a 60 anni (in seguito, nella presente clausola, denominati Assicurati). La presente garanzia è prestata con il massimo di euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo. Ai fini della validità della presente garanzia per truffa tra le mura domestiche si intende il furto di denaro e di preziosi, limitatamente al caso in cui il reato sia compiuto mediante accesso all'abitazione assicurata consentito dagli Assicurati carpando la loro buona fede. Non sono comunque compresi gli eventi che non comportino una sottrazione di denaro contante e/o preziosi contestuale all'esecuzione dell'artificio o del raggiro. La garanzia opera solo per abitazioni adibite a dimora abituale.

GARANZIE FACOLTATIVE A PARTITA SEPARATA

ART. 42

PREZIOSI, PREGIATI, VALORI E DENARO IN CASSAFORTE/CASSAFORTE A MURO

(in aumento e ad integrazione di quanto previsto dall'art. 37 Oggetto dell'Assicurazione)

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui sia indicata la relativa somma assicurata in Polizza (mod 240469)

La garanzia è prestata per il furto, la rapina e l'estorsione dei preziosi, pregiati, valori e denaro riposti in cassaforte.

In caso di furto, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi di cui al punto 1. Dell'art. 37 Oggetto dell'Assicurazione, abbia violato la cassaforte in uno dei modi previsti al punto 1. Lett. A), b), e c) dell'art. 37 Oggetto dell'Assicurazione.

ART. 43**IMPIANTI SOLARI TERMICI ED IMPIANTI FOTOVOLTAICI**

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 240469) sia indicata la relativa somma assicurata.

A parziale deroga di quanto previsto nella definizione di “Contenuto” la Società indennizza i danni materiali e diretti da furto agli “Impianti solari termici ed Impianti Fotovoltaici”, regolarmente montati ed in uso presso l’abitazione assicurata. Questa garanzia è prestata a valore intero previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20%.

CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI**ART. 44****DIFESE ESTERNE**

Relativamente ai danni da furto, l’assicurazione è prestata alla condizione che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché di dimensioni non praticabili senza effrazione delle relative strutture.

Avvertenze

- a) Qualora in caso di furto dovesse risultare che le difese esterne violate presentino caratteristiche non conformi a quelle sopra indicate, la Società corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza previa detrazione di uno scoperto del 20%.
- b) Nessun indennizzo è dovuto dalla Società qualora non sia in atto alcun mezzo di protezione e chiusura della apertura (situata a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno), attraverso la quale si è introdotto, nell’abitazione assicurata, l’autore del furto. Tuttavia, nel caso in cui all’interno dell’abitazione medesima vi sia la presenza di persone, la Società corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza previa detrazione di uno scoperto del 20%. Detto scoperto non si cumula con quello previsto al precedente paragrafo a).

Tutte le condizioni stabilite nel presente articolo sono operative anche nei riguardi della garanzia prevista all’art. 37 punto 10. Per i locali di villeggiatura e/o alberghi e/o pensioni presi in affitto.

ART. 45**CONDIZIONI RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE DEL RISCHIO**

Le condizioni e i premi del presente Settore di garanzia, sono determinati anche in funzione delle caratteristiche del rischio sotto riportate che integrano la descrizione delle cose assicurate solo se richiamate in Polizza (mod. 240469) le seguenti dichiarazioni:

D03: L’art. 44 - Difese Esterne si intende abrogato e sostituito dal seguente art. 47 - Difese Esterne particolari soltanto se è stato richiamato il presente punto D03 in Polizza (mod. 240469) relativo alle caratteristiche del rischio.

D04: Nell’abitazione assicurata è presente impianto di allarme antifurto fisso con collegamento ad Istituto di Vigilanza o alle Forze dell’Ordine.

ART. 46**IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO**

(Valido solo se richiamate le condizioni relative alle caratteristiche del rischio D04)

Qualora l’impianto di allarme antifurto non abbia le caratteristiche dichiarate o non sia stato regolarmente attivato, si precisa che, in caso di furto avvenuto nei locali contenenti le cose assicurate, verrà applicato lo scoperto del 20%. Detto scoperto non verrà applicato qualora la difformità sia stata ininfluente ai fini dell’introduzione dei ladri nei locali.

ART. 47**DIFESE ESTERNE PARTICOLARI**

L'assicurazione furto è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- serramenti di legno pieno dello spessore minimo di mm 15 o di acciaio dello spessore minimo di mm 8/10, senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;
- inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di mm 15, ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura non superiore a cm 50 e cm 18 oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di cm 2400.

Avvertenze

- Qualora in caso di furto dovesse risultare che le difese esterne violate presentino caratteristiche non conformi a quelle sopra indicate, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza previa detrazione di uno scoperto del 20%.
- Nessun indennizzo è dovuto dalla Società qualora non sia in atto alcun mezzo di protezione e chiusura della apertura (situata a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno), attraverso la quale si è introdotto, nell'abitazione assicurata, l'autore del furto. Tuttavia, nel caso in cui all'interno dell'abitazione medesima vi sia la presenza di persone, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza previa detrazione di uno scoperto del 20%. Detto scoperto non si cumula con quello previsto al precedente paragrafo a).

Tutte le condizioni stabilite nel presente articolo sono operative anche nei riguardi della garanzia prevista all'art. 37 punto 10. Per i locali di villeggiatura e/o alberghi e/o pensioni presi in affitto.

ART. 48**ABITAZIONI ADIBITE A DIMORA SALTUARIA**

La garanzia vale per tutte le cose assicurate, ad eccezione dei preziosi, denaro, carte valori e titoli di credito in genere, raccolte e collezioni per i quali la garanzia è limitata al solo periodo di abitazione da parte dell'Assicurato e/o dei suoi familiari conviventi.

In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 20%.

ART. 49**CONCOMITANZA DI PIÙ SCOPERTI**

Nel caso di concomitanza di più scoperti, salvo quanto diversamente previsto negli artt. 44 e 47, verrà applicato uno scoperto del 30%.

LIMITI DI COPERTURA ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE B - FURTO

GARANZIA	DOVE
Furto	Italia Stato della Città del Vaticano Repubblica di San Marino

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO: SETTORE B - FURTO

GARANZIE		SCOPERTO PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Furto, rapina o estorsione (art. 37 punto 1-2)	Preziosi e raccolte/ collezioni			50% della somma assicurata con il massimo di euro 20.000,00
	Valori (ovunque posti)			10% della somma assicurata con il massimo di euro 3.000,00
	Denaro (ovunque posto)			10% della somma assicurata con il massimo di euro 2.000,00
	Oggetti pregiati			50% della somma assicurata con il massimo di euro 15.000,00 per singolo oggetto
	Mobili, arredamento, provviste attrezzi e dotazioni comuni contenuti in cantine, autorimesse private o locali di ripostiglio non comunicanti con l'abitazione assicurata			10% con il massimo di euro 1.500,00 per singolo oggetto
Guasti cagionati da ladri (art. 37 punto 4)				30% della somma "Contenuto" - limitatamente ai danni alle recinzioni esterne: euro 3.500,00 per sinistro e per anno assicurativo - limitatamente al furto di infissi, pluviali e grondaie: euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo
Furto del contenuto di cassette di sicurezza, presso banche o istituti di credito (art. 37 punto 5)				In eccedenze alla polizza assicurativa prestata dalla banca/ istituto di credito nel limite del 50% della somma assicurata sopra il Contenuto
Uso fraudolento di carte di credito (art. 37 punto 6)				20% della somma assicurata con il massimo di euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Spese per il rifacimento dei documenti sottratti (art. 37 punto 7)				euro 500,00 per sinistro
Spese sostenute per la sostituzione di serrature a seguito di smarrimento o sottrazione di chiavi vere (art. 37 punto 8)				euro 500,00 per sinistro
Spese documentate ed effettivamente sostenute per installare o migliorare gli impianti di prevenzione/ allarme o per rafforzare i mezzi di chiusura contenenti le cose assicurate (art. 37 punto 9)				euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Furto, rapina di indumenti ed oggetti personali, preziosi, valori e denaro in locali di villeggiatura e/o alberghi e/o pensioni presi in affitto (art. 37 punto 10)				10% della somma assicurata "Contenuto" (salvo i sotto limiti previsti per le garanzie ai punti 1-2)

Scippo, rapina, furto con destrezza (art. 37 punto 11)	20% limitatamente a preziosi, pellicce, gioielli, denaro e valori(escluso il caso di rapina)		Preziosi: 30% della somma Contenuto con il limite di euro 7.500,00	
			Valori: 30% della somma Contenuto con il limite di euro 3.000,00	
			Pellicce: 30% della somma Contenuto con il limite di euro 15.000,00 per singolo oggetto	
			Denaro: 30% della somma Contenuto con il limite di euro 600,00	
			Spese sostenute per l'avvenuta sostituzione di serrature a seguito di smarrimento o sottrazione di chiavi vere: 30% della somma Contenuto con il limite di euro 500,00	
			Spese per il rifacimento di documenti sottratti: 30% della somma Contenuto con il limite di euro 500,00	
			Spese a seguito di infortunio: 30% della somma Contenuto con il limite di euro 500,00	
			Spese di riparazione di indumenti personali: 30% della somma Contenuto con il limite di euro 500,00	
Bonus clienti Groupama – Spese per il riassetto dei locali e del loro contenuto			euro 250,00 per sinistro e per anno assicurativo	
Garanzie facoltative				
“I” - Pacchetto “senza limiti” (art. 40)	Reintegro automatico delle somme assicurate a seguito di sinistro			Somme e limiti automaticamente reintegrati nei valori originali entro il limite, per anno assicurativo, della somma inizialmente assicurata
	Danni indiretti			10% del danno liquidabile con il massimo di euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo
“J” - Pacchetto “alta fedeltà” (art. 41)				Limitatamente alla truffa tra le mura domestiche (limitatamente al furto di denaro e di preziosi: euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo
Garanzie facoltative a partita separata				
Impianti solari termici ed impianti fotovoltaici (art. 43)		20%		

Condizioni sempre operanti				
Difese esterne (art. 44)	In caso di difese esterne non conformi (lett. a)	20%		
	In caso di assenza di mezzi di protezione o chiusura, purché in presenza di persone (lett. b)	20%		
Impianto di allarme antifurto (art. 46)	limitatamente al caso in cui non sia attivato oppure non abbia le caratteristiche dichiarate	20% (lo scoperto non verrà applicato qualora la difformità sia stata ininfluyente ai fini dell'introduzione dei ladri nei locali)		
Difese esterne particolari (art. 47)	In caso di difese esterne non conformi (lett. a)	20%		
	In caso di assenza di mezzi di protezione o chiusura, purché in presenza di persone (lett. b)	20%		
Abitazioni adibite a dimora saltuaria (art.48)		20%		
Concomitanza di più scoperti (art. 49)		30%		

SETTORE C - ROTTURA LASTRE

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

ART. 50

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza le spese necessarie per rimpiazzare le lastre distrutte o danneggiate a seguito di rottura verificatasi:

- per cause accidentali;
- in occasione di furto, rapina o estorsione consumati o tentati;
- in conseguenza di atti vandalici o dolosi;
- in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o sabotaggio, la presente estensione di garanzia è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà assicurata;
- in conseguenza di uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti assicurati o non.

Le garanzie di cui al presente articolo sono prestate a primo rischio assoluto.

In caso di sinistro che risulti indennizzabile anche in base alle garanzie di cui ai Settori A - INCENDIO e/o B FURTO, se prestate, la Società risponderà solo per la parte di danno non coperta da dette garanzie.

Relativamente alle garanzie del presente settore vale la seguente pattuizione speciale: **Rinuncia alla rivalsa** (art. 65)

ART. 51

ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a. verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b. derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive. Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:
 - I. Tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell'impianto in esso su qualsiasi sito diverso da una centrale nucleare;
 - II. Tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per:
 - a. La generazione di energia nucleare; o
 - b. La produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare;
 - III. La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono.
- c. causati con dolo dell'Assicurato, del Contraente, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata;
- d. causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, penetrazione di acqua marina, cedimento o franamento del terreno, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;

Sono inoltre esclusi i danni:

- e. a lastre e lucernari aventi valore artistico;
- f. verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedano la presenza di operai;

- g. causati da vizio di costruzione o da difetto di fabbricazione;
- h. di rigatura, segnatura, scheggiatura o screpolatura che non compromettano la stabilità o la funzionalità.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili.

LIMITI DI COPERTURA ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE C - ROTTURA LASTRE

GARANZIA	DOVE
Rottura lastre	Italia Stato della Città del Vaticano Repubblica di San Marino

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

NORME COMUNI AI SETTORI A - INCENDIO, B - FURTO, C - ROTTURA LASTRE

ART. 52

TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere tutti gli atti necessari a consentire l'accertamento e la liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni facoltà di impugnativa, fatto salvo quanto previsto all'art. 57. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 53

ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

ART. 54

TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE (Limitatamente ai settori A - INCENDIO, B - FURTO)

In caso di trasloco delle cose assicurate, il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso alla Società indicando la nuova ubicazione del rischio.

In tal caso la garanzia continuerà ad operare sia sulla vecchia, sia sulla nuova ubicazione fino al quindicesimo giorno successivo alla data di inizio trasloco o, se anteriore, alla data della comunicazione, a condizione che la nuova dimora assicurata sia ubicata entro i confini della Repubblica italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. Trascorso tale termine, la garanzia dovrà intendersi operante solo sulla nuova ubicazione, salvo quanto previsto all'art. 2 Aggravamento del rischio.

ART. 55

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b. darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
- c. in caso di incendio, furto, rapina, sinistro presumibilmente doloso e comunque ove previsto per legge, fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando in particolare il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno; copia di tale dichiarazione deve essere immediatamente trasmessa alla Società;
- d. denunciare, inoltre, tempestivamente, la sottrazione o distruzione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente e salvo rifusione delle spese, la procedura di ammortamento;
- e. conservare e custodire tanto le cose non rubate o salvate quanto le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- f. fornire dimostrazione dei danni subiti predisponendo un elenco dettagliato con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose sottratte, distrutte o danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la eventuale riparazione dei danni e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a), nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del relativo valore, mettendo comunque a disposizione, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società e dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche

L'inadempimento di uno degli obblighi previsti alle lettere a), b), c), d), e) del presente articolo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo anche ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

ART. 56

ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae, danneggia o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, i residui o gli indizi materiali del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 57

PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a. direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, in accordo tra le Parti:
- b. fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà, salvo quanto previsto per il SETTORE A - INCENDIO all'art. 67 Onorari e spese del perito.

ART. 58

MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato e/o mutato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 55 Obblighi in caso di sinistro;
- c. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il loro valore secondo i criteri di valutazione stabiliti dall'art. 59 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
- d. procedere alla stima ed alla liquidazione dei danni secondo i criteri di liquidazione previsti nella polizza (mod. 240469).

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi di quanto disposto alla lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

In ogni caso la Società e il Contraente possono intraprendere ogni azione inerente l'indennizzabilità del danno.

ART. 59

VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

A. Fabbricato e Contenuto

(esclusi "locali di villeggiatura e/o alberghi e/o pensioni presi in affitto e relativo contenuto", "rischio locativo", "titoli di credito - valori" ed eccetto quanto previsto dall'art. 64 "Valore a nuovo primo anno"). L'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate, distrutte o sottratte - avevano al momento del sinistro, è ottenuta seguendo i seguenti criteri:

1. **FABBRICATO** – si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore del terreno in cui sorge il fabbricato.
2. **CONTENUTO** – si stima la spesa necessaria per rimpiazzare le cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato.

L'ammontare del danno si determina:

1.1. per il **FABBRICATO** stimando la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui. A tale fine, si intendono parificate al Fabbricato le tende frangisole e le pergote;

2.1. per il **CONTENUTO**, con esclusione di mobilio, arredi e utensili per uso di casa o personale elettrici o non, apparecchi audio ed audiovisivi, home computers e personal computers, apparecchi telefonici, stimando la spesa necessaria per il rimpiazzo a nuovo delle cose distrutte o sottratte e per il ripristino di quelle soltanto danneggiate e deducendo poi da tale risultato il valore dei residui. Resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascun bene facente parte del contenuto (eccezion fatta per quanto espressamente escluso al 2.1.) un importo superiore al triplo del relativo valore determinato applicando alla stima del punto 2. Che precede un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, stato di manutenzione e ad ogni altra circostanza concomitante.

B. Mobilio, arredi e utensili per uso di casa o personale non elettrici

Il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro viene determinato applicando la stima effettuata come al paragrafo A punto 2. Che precede. L'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per il rimpiazzo a nuovo del mobilio, arredi e utensili per uso di casa o personale non elettrici e deducendo poi da tale risultato il valore a nuovo delle cose di questo medesimo genere illese ed il valore residuo di quelle solo danneggiate.

C. Utensili per uso di casa o personale elettrici, apparecchi audio ed audiovisivi, home computers e personal computers, apparecchi telefonici.

Il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro viene determinato applicando la stima effettuata come al paragrafo A punto 2. Che precede.

L'ammontare del danno si determina stimando:

- per le cose per le quali non siano trascorsi più di quattro anni dall'acquisto, la spesa necessaria per il rimpiazzo a nuovo di utensili per uso di casa o personale elettrici, apparecchi audio ed audiovisivi, home computers e personal computers, apparecchi telefonici e deducendo poi da tale risultato il valore a nuovo delle cose di questo medesimo genere illese ed il valore residuo di quelle solo danneggiate.
- per le altre, la spesa necessaria per il rimpiazzo a nuovo delle cose distrutte o sottratte e per il ripristino di quelle soltanto danneggiate e deducendo poi da tale risultato il valore dei residui.

Resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascun bene un importo superiore al triplo del relativo valore determinato applicando alla stima che precede un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, stato di manutenzione e ad ogni altra circostanza concomitante.

Resta altresì convenuto che, per i punti A. B. e C., che precedono il pagamento dell'intero indennizzo e/o del rimpiazzo o ripristino avrà luogo solo dopo la ricostruzione o riparazione del fabbricato e/o del rimpiazzo o ripristino del contenuto danneggiato con altro del tipo, genere e qualità di quello preesistente.

La ricostruzione del fabbricato dovrà avvenire sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale (se non ne derivi aggravio per l'assicuratore) da realizzarsi entro i tempi tecnici necessari e comunque non oltre 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, salvo comprovata forza maggiore; qualora le opere o il rimpiazzo del contenuto non vengano realizzate nei termini di 12 mesi di cui sopra, la Società limita l'indennizzo al valore delle cose assicurate al momento del sinistro.

D. Locali di villeggiatura e/o alberghi e/o pensioni presi in affitto e relativo contenuto

(Settore A - Incendio)

Il valore delle mura dei locali al momento del sinistro viene determinato come previsto al successivo paragrafo E. Il valore del contenuto al momento del sinistro viene determinato applicando alla stima effettuata come al paragrafo A., punto 2., il deprezzamento di cui al punto A. 2.1.

L'ammontare del danno si determina applicando il suddetto deprezzamento alla spesa necessaria per rimpiazzare le cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

E. Rischio locativo (Settore A - Incendio)

Il valore del fabbricato al momento del sinistro viene determinato applicando la stima effettuata come al paragrafo A. punto 1.

F. Titoli di credito (valori) (Settore A - Incendio e B - Furto)

Il Contraente o l'Assicurato deve essere in grado di fornire in qualsiasi momento la dimostrazione della qualità, quantità e valore dei titoli di credito assicurati.

Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento la Società rimborserà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti, danneggiati o sottratti.

Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto tra le Parti che:

1. l'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
2. il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi portata;
3. la Società non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;
4. l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e le carte valore, la Società indennizza il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti, danneggiati o sottratti possano essere duplicati, l'indennizzo verrà effettuato soltanto dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

ART. 60

ASSICURAZIONE PARZIALE

Se dalle stime fatte sulla base di quanto stabilito all'art. 59 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno", risulta che il valore delle cose assicurate eccedeva al momento del sinistro di oltre il 20% la relativa somma assicurata, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Il presente disposto non è operante:

- in caso di sinistro indennizzabile a termini del Settore A - Incendio che abbia colpito il Fabbricato e/o il Contenuto e qualora l'ammontare del danno accertato al lordo di eventuali franchigie e/o scoperti, risulti uguale o inferiore ad Euro 1.000,00;
- per le garanzie prestate a primo rischio assoluto.

ART. 61

ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Fermo quanto stabilito all'art. 5, in caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato è altresì tenuto a richiedere a ciascun assicuratore l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

ART. 62

LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 63

PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e determinato l'indennizzo

che risulta dovuto, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo stesso entro 30 giorni dalla ricezione dell'atto di transazione e quietanza sottoscritto dall'avente diritto, sempre che non sia stata fatta opposizione e dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzia alcuno dei casi previsti dagli artt. 17 lett. C) - Esclusioni, 39 lett. C) e D) - Esclusioni, 51 lett. C) - Esclusioni.

ART. 64

VALORE A NUOVO PRIMO ANNO

Relativamente al Settore B - Furto e a parziale deroga dell'art. 59 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno", in presenza di idonea documentazione valida ai fini fiscali riportante la data d'acquisto e l'importo pagato, relativamente alle cose acquistate a nuovo per le quali non sia trascorso più di 1 anno dall'acquisto stesso, l'attribuzione del valore è ottenuta stimando il valore a nuovo, intendendosi per tale convenzionalmente il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per qualità, con il limite massimo dell'importo riportato nella relativa documentazione. Sono escluse totalmente dall'assicurazione valore a nuovo le cose fuori uso o non più utilizzate per l'uso corrente al momento del sinistro.

NORME RELATIVE AL SETTORE A - INCENDIO

ART. 65

RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso il responsabile del sinistro, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il medesimo.

ART. 66

ANTICIPO SULL'INDENNIZZO

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, e comunque in una somma non maggiore di euro 250.000,00, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in una somma pari almeno a euro 25.000,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. Nel caso in cui l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra, dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 60 giorni dal pagamento dell'indennità, determinata come sopra, l'Assicurato potrà ottenere un ulteriore anticipo (uno solo) sul pagamento spettantegli. Tale ulteriore anticipo sarà determinato tenendo conto dello stato dei lavori di ricostruzione e/o di rimpiazzo al momento della richiesta.

ART. 67

ONORARI E SPESE DEL PERITO

In caso di danno indennizzabile a termini della garanzia Incendio, la Società rimborserà le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'art. 57 Procedura per la valutazione del danno, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente o dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito, fermo quanto previsto dall'art. 62 Limite massimo dell'indennizzo.

La presente garanzia è prestata con un limite del 5% della somma indennizzabile e comunque non oltre la somma di euro 6.000,00.

NORME RELATIVE AL SETTORE B - FURTO

ART. 68

RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO

In caso di sinistro la somma assicurata ed i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio, eccetto quanto previsto dall'art. 40 GARANZIA FACOLTATIVA "H" Pacchetto "Senza Limiti" limitatamente a reintegro automatico delle somme assicurate a seguito di sinistro.

ART. 69

RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se, invece, la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo all'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

NORME RELATIVE AL SETTORE C - ROTTURA LASTRE

ART. 70

RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso il responsabile del sinistro, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il medesimo.

SETTORE D - CYBER RISK

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

ART. 71

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a risarcire/indennizzare all'Assicurato, nei limiti della somma assicurata indicata in Polizza (mod. 240469), quanto previsto dalle seguenti prestazioni:

- Home banking - Sottrazione illecita di fondi di cui all'art. 71.1;
- Acquisto on-line di cui all'art. 71.2;
- Cyber bullismo - Cyber stalking - Diffamazione di cui all'art. 71.3;
- Furto dell'identità digitale di cui all'art. 71.4;
- Responsabilità civile per violazioni della sicurezza della rete di cui all'art. 71.5;
- Supporto tecnico nel ripristino del sistema informatico 71.6;

ferma l'applicazione di franchigie, scoperti e/o limiti di risarcimento/indennizzo eventualmente previsti.

SERVIZI AGGIUNTIVI DEL SERVICE PROVIDER - REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA

L'Assicurato, in aggiunta alle prestazioni assicurative, può usufruire di servizi aggiuntivi resi disponibili dal Service Provider tramite la sua piattaforma.

A tal fine, è necessario registrarsi al link **groupama-assicurazioni.cyberscp.it** inserendo, come da istruzioni a video, i seguenti dati:

- nome del Contraente;
- codice fiscale del Contraente;
- indirizzo e-mail del Contraente;
- numero di Polizza.

ART. 71.1 HOME BANKING - SOTTRAZIONE ILLECITA DI FONDI

La Società indennizza l'importo illegalmente sottratto dal Conto corrente on-line dell'Assicurato in caso di:

- a) accesso non autorizzato tramite Malware che ha colpito il Sistema informatico;
- b) divulgazione involontaria e/o colposa di Dati Personali a terzi a seguito di un'azione di Phishing, Smishing o Pharming.

La garanzia è prestata previa applicazione di una franchigia di euro 250,00 e con il limite massimo di euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

L'ASSICURATO dichiara, e tale dichiarazione si considera essenziale per l'efficacia della POLIZZA, di non essere a conoscenza di circostanze che possano determinare un SINISTRO.

HOME BANKING - SERVIZI AGGIUNTIVI DEL SERVICE PROVIDER

Per poter usufruire di tali servizi, è necessario che l'assicurato proceda in maniera preventiva alla registrazione del dispositivo nella piattaforma del Service Provider.

Per rendere effettivo questo servizio, l'Assicurato deve dichiarare l'incidente al fornitore di servizi attraverso i canali previsti a tale scopo:

- chat all'interno della piattaforma del Service Provider
- telefono (al numero +39 08/09080284)
- o e-mail (all'indirizzo groupama-assicurazioni.cyberscp.it)

Il Service provider richiederà delle prove per dimostrare l'accaduto e successivamente verificherà che non vi siano malware installati sui dispositivi del Cliente ed esaminerà i siti Web in cui sono stati effettuati gli ultimi acquisti, per identificare possibili siti infetti o contraffatti.

Le e-mail ricevute verranno analizzate per identificare i casi di phishing.

Sarà inoltre emesso un rapporto forense a supporto delle attività legali e/o di recupero delle somme sottratte.

Le attività preventive sono sempre disponibili per l'Assicurato e permettono di monitorare e tenere sotto controllo la propria rete informatica.

ART. 71.2 ACQUISTO ON-LINE

La Società indennizza l'importo che l'Assicurato, indotto in maniera fraudolenta, ha pagato per il tramite di un pagamento elettronico per l'acquisto di un bene o servizio che:

- non viene consegnato o messo a loro disposizione entro 14 giorni dalla data concordata;
- presenta caratteristiche diverse rispetto a quelle oggetto della compravendita;
- non intendevano acquistare.

Il Pagamento elettronico deve essere avvenuto con:

- Carta di pagamento
- Portafoglio elettronico
- Bonifico bancario
- Download di un software utile ad effettuare il pagamento con una delle modalità indicate.

La garanzia è prestata previa applicazione di una franchigia di euro 75,00 e con il limite massimo di euro 3.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

ACQUISTO ONLINE - SERVIZI AGGIUNTIVI DEL SERVICE PROVIDER

Per poter usufruire di tali servizi, è necessario che l'assicurato proceda in maniera preventiva alla registrazione del dispositivo nella piattaforma del Service Provider.

Il Service Provider richiederà di raccogliere le prove delle transazioni effettuate dall'Assicurato nel "processo di acquisto online" per analizzarle al fine di certificarne la veridicità.

Una relazione forense sarà messa a disposizione per supportare eventuali azioni legali nei confronti di eventuali siti internet "fraudolenti", eventuali "furti d'identità" occorsi.

La documentazione prodotta può essere fornita alle forze dell'ordine, al fine di supportare le opportune denunce.

Le attività preventive sono sempre disponibili per l'Assicurato e permettono di monitorare e tenere sotto controllo la propria rete informatica.

ART. 71.3 CYBER BULLISMO - CYBER STALKING - DIFFAMAZIONE

La Società mette a disposizione dell'Assicurato il Service provider per:

- eliminare da internet i contenuti utilizzati per portare a compimento il cyber bullismo;
- accedere al supporto di un esperto in materia di cyber bullismo;
- ottenere un rapporto di sorveglianza digitale dettagliato, in cui le informazioni del minorenne verranno tracciate su internet;
- ottenere raccomandazioni necessarie per correggere o cancellare qualsiasi aspetto indesiderato;
- usufruire di tecnici di informatica forense per determinare, attraverso l'analisi del dispositivo del minore, il tipo di molestia, la sua analisi e le prove certificate, se riscontrate.

La Società inoltre indennizza:

- a) le spese legali sostenute dall'Assicurato per inoltrare istanza di oscuramento ai sensi di legge (legge 29 maggio 2017 n. 71 - disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo) al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media per terminare l'azione di diffamazione e/o cyber bullismo nei confronti dell'Assicurato;
- b) le spese legali sostenute dall'Assicurato per rivolgersi al garante della privacy qualora il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, di cui al punto a), non abbia ottemperato all'oscuramento entro 48 (quarantotto) ore;
- c) le spese necessarie per le prime 10 (dieci) ore di supporto psicologico la cui necessità - certificata dal proprio medico curante - si potrebbe presentare in seguito alla diffamazione e/o al cyber bullismo subito dall'Assicurato.

La presente garanzia è prestata a condizione che:

1. l'Assicurato ha sofferto diffamazione e/o cyber bullismo;
2. la diffamazione e/o il cyber bullismo siano accaduti e scoperti dall'Assicurato durante il periodo di assicurazione;
3. la diffamazione e/o il cyber bullismo siano stati denunciati secondo quanto previsto dall'art. 74 Obblighi dell'Assicurato;
4. l'Assicurato deve denunciare l'accaduto alla società non appena possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla scoperta dell'avvenuta diffamazione e/o cyber bullismo.

La garanzia è prestata con il limite massimo di euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

CYBER BULLISMO - SERVIZI AGGIUNTIVI DEL SERVICE PROVIDER

Per poter usufruire di tali servizi, è necessario che l'assicurato proceda in maniera preventiva alla registrazione del dispositivo nella piattaforma del Service Provider.

- Tutte le prove digitali saranno raccolte per essere certificate, sia quelle nei dispositivi sia quelle presenti su Internet, sui sistemi di messaggistica dei social media o su sistemi come WhatsApp, Telegram o qualsiasi altro.
- Una volta raccolte le prove, saranno analizzate per identificare l'origine e/o eventuali responsabili.
- Il lavoro sarà coordinato con gli esperti, legali, psicologici o di polizia.
- Il rapporto forense, sarà messo a disposizione dei legali o direttamente a supporto di eventuali denunce alla polizia postale.
- Se necessario, verrà avviato il processo di rimozione delle menzioni su Internet.

Rimarrà attiva la sorveglianza digitale per consentire il monitoraggio delle menzioni "negative" e la successiva rimozione di quelle indesiderate.

Le applicazioni di sorveglianza digitale e di controllo parentale realizzano misure preventive raccogliendo informazioni ed elementi utili in caso di evento assicurato.

ART. 71.4 FURTO DELL'IDENTITÀ DIGITALE

La Società rimborserà:

- le **spese sostenute a seguito del Furto dell'Identità digitale** in conseguenza dell'utilizzo fraudolento di documenti d'identità falsificati e contenenti i Dati Personali degli assicurati per accedere illecitamente a linee di credito (compreso il costo per la richiesta di nuovi documenti). Dal rimborso resta escluso l'importo delle linee di credito;
- le **spese necessarie per le prime 10 ore di supporto psicologico** la cui necessità – certificata dal proprio medico curante – si potrebbe presentare in seguito al Furto dell'Identità digitale.

La garanzia è prestata con il limite massimo di euro 5.000 per sinistro e per anno assicurativo.

FURTO DELL'IDENTITÀ DIGITALE - SERVIZI AGGIUNTIVI DEL SERVICE PROVIDER

Per poter usufruire di tali servizi, è necessario che l'assicurato proceda in maniera preventiva alla registrazione del dispositivo nella piattaforma del Service Provider.

In caso di evento che determini il furto della identità digitale:

- Vengono raccolti i dati dell'incidente, lo spoofing del profilo, le richieste di credito, lo spoofing dei dati bancari, le credenziali o i profili sostituiti.
- Vengono monitorate e raccolte, attraverso la piattaforma, tutte le menzioni esistenti sul web relative alle credenziali digitali sotto osservazione (Deep Infusion si occupa di monitorare continuamente i dati digitali del Cliente).

Il team forense verifica che non ci siano malware installati sul computer; i profili sui social network e gli account e-mail verranno esaminati per identificare eventuali accessi fraudolenti.

Nel caso fosse impossibile accedere ai profili digitali del cliente, verrà intrapreso il processo di ripristino / recupero / rigenerazione degli account e dei profili.

Nel caso in cui il furto di identità comporti una diffamazione o una perdita di reputazione, le menzioni online che hanno un impatto sull'immagine del cliente saranno monitorate da Deep Infusion e gestite per la rimozione, se necessario.

Verrà emesso un rapporto forense per accompagnare qualsiasi azione legale da intraprendere, e verranno anche emesse delle raccomandazioni per normalizzare la situazione da parte dell'Assicurato.

ART. 71.5 RESPONSABILITÀ CIVILE PER VIOLAZIONI DELLA SICUREZZA DELLA RETE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile (capitale, interessi e spese) per danni provocati involontariamente a terzi a causa di un Attacco informatico al proprio Sistema informatico che abbia causato:

- l'indisponibilità del Sistema informatico del terzo danneggiato;
- l'alterazione, la cancellazione, il danneggiamento, un accesso non autorizzato o la divulgazione di Dati presenti nel Sistema informatico del terzo danneggiato.

La garanzia è prestata entro il massimale di euro 10.000,00.

RESPONSABILITÀ CIVILE DA VIOLAZIONI DELLA SICUREZZA DELLA RETE - SERVIZI AGGIUNTIVI DEL SERVICE PROVIDER

Per poter usufruire di tali servizi, è necessario che l'assicurato proceda in maniera preventiva alla registrazione del dispositivo nella piattaforma del Service Provider.

L'analisi forense e la conseguente emissione del report permetterà di capire se la richiesta di risarcimento del terzo è giustificata o meno e si agirà in base ai risultati, in coordinamento con il team legale.

Tra i servizi preventivi, la suite di sicurezza è disponibile per identificare in anticipo se l'assicurato ha un malware infettivo che potrebbe diffondersi a terzi o contaminare siti o reti di terzi. In caso di incidente, verranno raccolte le informazioni identificate nella segnalazione di terzi per verificare l'esistenza dell'infezione, nonché la sua propagazione e i supporti coinvolti, browser, e-mail, accesso alla rete, etc.

ART. 71.6 SUPPORTO TECNICO NEL RIPRISTINO DEL SISTEMA INFORMATICO

La Società mette a disposizione dell'Assicurato un Service provider per:

- la **risoluzione di malfunzionamenti software del sistema informatico dell'Assicurato**, causati dall'introduzione di malware da parte di soggetti che abbiano operato abusivamente nelle suddette apparecchiature elettroniche;
- interrompere una **estorsione cyber** ripristinando il sistema informatico dell'Assicurato riportandolo alle condizioni di fabbrica, inclusa l'installazione del sistema operativo di cui l'Assicurato possiede licenza.

La Società, a nessuna condizione, pagherà e/o rimborserà l'ammontare richiesto durante l'estorsione cyber a titolo di riscatto.

Il Service provider, previo contatto telefonico da parte dell'Assicurato, finalizzato alla comprensione del problema informatico, prenderà in carico il bene Assicurato e procederà al ripristino dello stesso riportandolo alle condizioni di fabbrica inclusa l'installazione del sistema operativo di cui l'Assicurato possiede licenza.

In caso di estorsione cyber, l'Assicurato, pena la non validità della presente sezione, deve denunciare tempestivamente alla polizia postale (possibile anche via web attraverso sito della polizia di stato dedicato <https://www.denunceviaweb.poliziadistato.it/polposta/>) di essere vittima di estorsione cyber e non deve portare a conoscenza di alcuna persona - con l'eccezione delle persone che ne hanno diritto - l'esistenza della presente garanzia.

L'Assicurato deve comunque contattare il Service provider non appena possibile e non oltre 7 giorni dalla scoperta dell'avvenuto attacco informatico.

Ai fini dell'operatività della presente garanzia:

- è necessario che l'assicurato proceda in maniera preventiva alla registrazione del dispositivo nella piattaforma del Service Provider;
- si precisa che sono assicurabili, e quindi possono essere registrati nella piattaforma, fino a 5 dispositivi.

SUPPORTO TECNICO NEL RIPRISTINO DEL SISTEMA INFORMATICO - SERVIZI AGGIUNTIVI DEL SERVICE PROVIDER

Per poter usufruire di tali servizi, è necessario che l'assicurato proceda in maniera preventiva alla registrazione del dispositivo nella piattaforma del Service Provider.

I tecnici dell'helpdesk identificheranno la natura dell'evento. Se il recupero e/o la decontaminazione potrà essere effettuato da remoto, i dati dell'Assicurato saranno salvaguardati, l'apparecchiatura verrà decontaminata e i dati verranno successivamente archiviati nuovamente sul dispositivo.

Nel caso in cui la perdita di accesso ai dati contenuti nel dispositivo sia causata da un evento non gestibile da remoto, l'helpdesk sarà responsabile del ritiro del dispositivo per consegnarlo al laboratorio per il recupero dei dati.

Nei casi in cui l'attacco informatico sia avvenuto tramite ransomware, il team forense si impegnerà a raccogliere le prove, a verificare la veridicità della minaccia, e intraprendere le azioni necessarie per mitigarlo.

Anche in questo caso l'helpdesk sarà responsabile del ritiro del dispositivo per consegnarlo al laboratorio e procedere con il recupero / ripristino dei dati.

Le attività preventive si basano sull'utilizzo di un sistema protezione anti-malware tra i più avanzati e completi sul mercato (BitDefender Total security 2023) a disposizione degli assicurati.

Tali servizi di prevenzione dispongono di un sistema scansione automatica delle vulnerabilità che deve essere utilizzato periodicamente per mantenere il sistema dell'Assicurato nel miglior stato di sicurezza possibile.

ART. 72

ESCLUSIONI

L'Assicurazione non copre:

- a) i sinistri accaduti prima della stipula del contratto;
- b) le richieste di risarcimento conseguenti a fatti accaduti o noti all'assicurato prima della data di decorrenza del contratto;
- c) danni dovuti a dolo o colpa grave degli assicurati;
- d) i trasferimenti di denaro dovuti alla sottrazione fisica o allo smarrimento di Carte di pagamento;
- e) le spese per revisioni, modifiche o miglioramenti, effettuate in occasione della rimessa in efficienza del Sistema informatico assicurato;
- f) i danni derivanti da guasti o interruzioni o indisponibilità di sistemi di comunicazione, fornitura del servizio internet, fornitura di elettricità e di qualsiasi altra infrastruttura esterna che non sia sotto il controllo degli assicurati;
- g) qualsiasi danno direttamente o indirettamente causato da, accaduto attraverso o in conseguenza di una guerra o di una guerra informatica;
- h) i danni verificatisi direttamente o indirettamente in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- i) i danni in occasione di attacchi con armi chimiche, biologiche, biochimiche o arma elettromagnetica;
- j) i danni dovuti a scarico, dispersione, infiltrazione, rilascio, fuga di sostanze pericolose o contaminanti o inquinanti;
- k) i danni materiali e diretti al Sistema informatico, da qualunque causa determinato, che comportino l'impossibilità all'accensione dell'hardware;
- l) i danni dovuti a confisca, requisizione, distruzione, danneggiamento del Sistema informatico, a seguito di ordini da parte di qualsiasi ente governativo, ente civile o militare;
- m) i danni dovuti a utilizzo di software illegale o privo di licenza;
- n) i danni dovuti a guasti, difetti, errori nella progettazione del Sistema informatico, che rendano lo stesso non adeguato allo scopo per cui è pensato il suo utilizzo;
- o) i danni dovuti a un errore di codifica o sviluppo del Sistema informatico multe o sanzioni di qualsiasi natura a carico degli assicurati;
- p) l'ammontare di eventuali riscatti pagati per far cessare un'Estorsione cyber e qualunque altro costo connesso all'Estorsione cyber;
- q) i danni dovuti a perdite finanziarie conseguenti all'impossibilità di eseguire investimenti, cessioni, compravendite di titoli finanziari di qualunque tipo;
- r) i danni conseguenti a violazione di leggi da parte degli assicurati;
- s) i danni derivanti da Furto, violazione o divulgazione di brevetti o segreti industriali;
- t) i danni derivanti da mancata rimozione, a seguito di denuncia o richiesta da parte di terzi, di contenuto, da siti o pagine web che siano sotto il diretto controllo degli assicurati;
- u) i danni derivanti da mancata modifica, a seguito di avvertimento da parte dell'istituto di credito, delle credenziali di accesso al Conto corrente on-line;
- v) i danni conseguenti ad una divulgazione illecita di Dati dal Sistema informatico dell'istituto di credito nel quale è aperto il Conto corrente on-line.

ART. 73

PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori e i figli dell'assicurato, anche se non conviventi;
- b) qualsiasi altra persona, parente o affine, che convive stabilmente con l'assicurato.

Se in caso di sinistro, il Sistema informatico degli assicurati è stato contaminato da un Malware, viene effettuato il ripristino del Sistema informatico danneggiato identificando la natura dell'evento.

Se il recupero e/o la decontaminazione può essere fatto da remoto, il dispositivo viene decontaminato,

i Dati vengono ripristinati e archiviati nuovamente sul dispositivo.

Nel caso in cui il ripristino dei Dati non è gestibile da remoto, il dispositivo viene inviato presso un laboratorio specializzato per procedere con il recupero dei Dati.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 74

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

Entro 3 giorni lavorativi dalla data del sinistro o da quando se ne è avuta conoscenza o materialmente la possibilità, deve denunciare il sinistro alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Nei casi di Home Banking - Sottrazione illecita di fondi, Acquisto on line, Cyber bullismo - Cyber stalking - Diffamazione, Furto dell'Identità digitale, l'Assicurato deve fare denuncia alle forze dell'ordine entro 72 ore da quando ne è venuto a conoscenza.

La Società può richiedere documentazione specifica su come è avvenuto e/o sulla relazione dell'assicurato riguardo alle persone e i beni coinvolti.

Non rispettare l'obbligo della denuncia del sinistro comporta la perdita del diritto all'indennizzo: totale in caso di dolo, parziale in caso di colpa grave (art. 1915 del Codice civile).

La Società non paga l'indennizzo se l'assicurato ha agito in accordo con i danneggiati o ne ha favorito le pretese.

ART. 75

GESTIONE DELLE CONTROVERSIE - SPESE LEGALI

Fin quando ne ha interesse, la Società può assumere la gestione della controversia a nome dell'assicurato indicando, se necessario, legali e tecnici e avvalendosi della collaborazione dell'assicurato e di tutti i diritti e azioni che gli spettano.

La Società paga le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato entro il limite di un quarto del Massimale stabilito in polizza per il Danno a cui si riferisce la richiesta. Se la somma dovuta al danneggiato supera il Massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'assicurato.

La Società non paga le spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non sono stati nominati dalla Società, né multe, ammende o spese di giustizia penale.

LIMITI DI COPERTURA ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE D - CYBER RISK

GARANZIA	DOVE
Cyber risk	Italia Stato della Città del Vaticano Repubblica di San Marino

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO: SETTORE D - CYBER RISK

GARANZIE	SCOPERTO PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Home banking - Sottrazione illecita di fondi (art. 71.1)		euro 250,00	euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Acquisto on-line (art. 71.2)		euro 75,00	euro 3.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Cyber bullismo - Cyber stalking - Diffamazione (art. 71.3)			euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Furto dell'identità digitale (art. 71.4)			euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Responsabilità civile per violazione della sicurezza della rete (art. 71.5)			euro 10.000,00

SETTORE E - RESPONSABILITÀ CIVILE

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

ART. 76

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato e/o le persone componenti il suo nucleo familiare di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamento a cose ed animali, in relazione:

1. alla **proprietà e alla conduzione del fabbricato e relative pertinenze cui è riferita l'assicurazione.**
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 240469) sia indicato il relativo massimale

Sono inoltre compresi i danni:

- a. a cose, prodotti da spargimento d'acqua, da rigurgiti di fognature, **purché conseguenti a rotture accidentali di:**
 - tubazioni o condutture;
 - impianti tecnici (idrici, igienici e termici).

La presente garanzia è prestata previa detrazione di una franchigia di euro 250,00. Per i danni d'acqua derivanti da unica causa detta franchigia si applica una sola volta per ciascun sinistro qualunque sia la garanzia interessata ed il numero dei danneggiati. (cfr. ultimo capoverso art. 21 del Settore A - INCENDIO).

- b. cagionati da caduta di antenne televisive centralizzate e non, impianti solari termici ed impianti fotovoltaici;
- c. verificatisi negli spazi di proprietà dell'Assicurato, adiacenti e pertinenti al fabbricato stesso, compresi i danni da caduta accidentale degli alberi e loro parti, e quelli derivanti da non tempestivo sgombero di neve e di ghiaccio dai detti spazi e da tetti, balconi e terrazze;
- d. arrecati dall'Assicurato, nella sua qualità di committente di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione che interessino il fabbricato di sua proprietà e dei familiari con lui conviventi;
- e. arrecati dall'Assicurato in qualità di proprietario dell'abitazione concessa in locazione o in comodato d'uso.

La garanzia opera per i fatti riguardanti la conduzione dell'abitazione e/o l'uso del contenuto, la cui responsabilità civile ricade a qualunque titolo sul locatore, per:

- danni causati a terzi dai conduttori dell'abitazione;
- morte e lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall'art.583 del Codice Penale, subite dai conduttori dell'abitazione.

- f. danni da interruzione o sospensione, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza.** La presente garanzia è prestata entro il limite del 20% del massimale, così come indicato in polizza, per sinistro e per anno assicurativo;
- g. conseguenti ad inquinamento improvviso ed accidentale dell'aria, dell'acqua o del suolo, da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. La presente garanzia è prestata con il limite massimo di euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

e/o

2. **a fatti della vita privata con garanzia estesa al mondo intero con esclusione dei rischi inerenti l'attività professionale.**

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 240469) sia indicato il relativo massimale

A maggior chiarimento si precisa che sono compresi i danni derivanti da:

- a. proprietà, guida ed uso di biciclette/ cargo bike, comprese quelle a pedalata assistita, skateboard elettrico, monopattini, monopattini elettrici, hoverboard, monoruota elettrica, golfcar, veicoli non a motore, giocattoli a motore elettrico e i droni giocattolo, a condizione che tali mezzi non siano soggetti all'obbligo di assicurazione
- b. proprietà, guida ed uso di carrozzelle a motore elettrico da parte di portatori di handicap;
- c. responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni provocati a terzi da uso o guida da parte dei figli minori, sprovvisti dei requisiti richiesti dalla legge per la guida di veicoli o natanti a motore o il trasporto di persone, messi in moto o in circolazione all'insaputa dell'Assicurato. Limitatamente a questo punto, l'assicurazione è prestata entro il limite del 50% del massimale assicurato per sinistro e per anno assicurativo;
- d. normale attività del tempo libero (bricolage, pesca, giardinaggio, campeggio, hobbistica, modellismo, partecipazione ad attività scolastiche);
- e. esercizio di attività sportive in qualità di dilettante, compresa nautica a remi ed a vela, purché l'imbarcazione sia di lunghezza inferiore a mt 6.50;
- f. proprietà, detenzione ed uso di armi da difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili conformi alla normativa vigente;
- g. proprietà e possesso di animali domestici, esclusi cani;
- h. uso di cavalli e di altri animali da sella, nonché dalla proprietà degli stessi;
- i. consumo di cibi e bevande in casa dell'Assicurato che provochino intossicazione o avvelenamento;
- j. infortunio cagionato ad ospiti a seguito di cadute per effetto di acqua, detersivi o cera sui pavimenti;
- k. giochi dei bambini;
- l. attività di volontariato prestate anche presso le associazioni, ma non come iscritti alle stesse;
- m. conduzione della dimora abituale e saltuaria, compresi:
 - uso di apparecchi domestici;
 - caduta di antenne non centralizzate installate sul tetto o balconi;
 - caduta di antenne centralizzate installate sul tetto (questa garanzia è limitata alla sola responsabilità dell'Assicurato per la parte di fabbricato di sua proprietà e per la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune);
 - caduta all'esterno di oggetti;
 - impianti sportivi, giochi e piscine;
 - mancata sorveglianza di minori temporaneamente affidati all'Assicurato, compresi i danni corporali da essi subiti, ferma l'esclusione delle cose di loro proprietà o in uso. La garanzia del presente Settore vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato e/o alle persone componenti il suo nucleo familiare da fatto doloso di persone delle quali debbano rispondere;
 - spargimento d'acqua. La presente garanzia è prestata previa detrazione di una franchigia di euro 250,00. Per i danni d'acqua derivanti da unica causa detta franchigia si applica una sola volta per ciascun sinistro qualunque sia la garanzia interessata ed il numero dei danneggiati (cfr. ultimo capoverso art. 21 Settore A - INCENDIO).
- n. danni da interruzione o sospensione, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza. La presente garanzia è prestata entro il limite del 20% del massimale, così come indicato in polizza, per sinistro e per anno assicurativo;
- o. violazione della normativa sulla Privacy di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., i danni di immagine, i danni alla vita di relazione e i danni alla reputazione causati da figli minori dell'Assicurato – sempreché con lo stesso conviventi e come tali risultanti dal Certificato di Stato di Famiglia – determinati da comportamenti afferenti alla pubblicazione su social network o su piattaforma internet di immagini fotografiche e filmati di soggetti senza che gli stessi abbiano fornito il consenso previsto dalla legge al riguardo, e nel caso di minori senza che il consenso sia stato prestato dagli esercenti la potestà genitoriale o da soggetti ad essi per legge equiparati. La garanzia opera sempreché siano state rispettate le norme regolamentari per l'iscrizione al social network e alle piattaforme internet sopramenzionate. La garanzia opera con il limite del 20% del massimale con il massimo di euro 3.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e previa detrazione di una franchigia di euro 500,00 per sinistro. La garanzia è operante nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, di Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
- p. conseguenti ad inquinamento improvviso ed accidentale dell'aria, dell'acqua o del suolo, da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento

di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. La presente garanzia è prestata con il limite massimo di euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;

q. proprietà e uso di tende frangisole e/o pergotende.

La garanzia per fatti della vita privata è estesa inoltre ai figli del Contraente purché di età non superiore a 28 anni non facenti parte del nucleo familiare, poiché:

1. residenti altrove per motivi di studio,
2. affidati all'altro coniuge

e ai minori in affidamento familiare per il periodo dell'affidamento stesso.

Le garanzie del presente Settore sono prestate fino a concorrenza, per ciascun sinistro, del massimale convenuto, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni corporali o abbiano sofferto danni a cose ed animali di loro proprietà.

BONUS CLIENTI GROUPAMA

A parziale deroga dell'art. 79 lett c) Esclusioni, la garanzia comprende i danni corporali provocati dal Contraente / Assicurato e/o le persone componenti il suo nucleo familiare, in qualità di trasportati su veicoli e/o natanti di proprietà altrui, inclusi i terzi trasportati sui veicoli e/o natanti stessi. Sono esclusi in ogni caso i danni materiali al veicolo e/o natante sui quali gli Assicurati sono trasportati.

L'assicurazione è prestata entro il limite del 50% del massimale assicurato per sinistro e per anno assicurativo.

La garanzia è prestata a condizione che il Contraente sia proprietario di un'autovettura che risulti, al momento del sinistro, assicurata con polizza R.C. Auto di Groupama Assicurazioni.

ART. 77

RESPONSABILITÀ ADDETTI DOMESTICI, BADANTI, COLLABORATORI FAMILIARI IN GENERE

La Società, oltre a quanto previsto all'art. 76 punto 2. Oggetto dell'assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.), si obbliga a tenere indenne l'Assicurato e/o le persone componenti il suo nucleo familiare anche per:

- a. i danni arrecati dagli addetti ai servizi domestici per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni;
- b. gli infortuni subiti dagli addetti ai servizi domestici regolarmente assunti durante lo svolgimento delle loro mansioni che abbiano come conseguenza la morte o un'invalidità permanente. L'Assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL e/o dall'INPS ai sensi della normativa vigente nei confronti dell'Assicurato;
- c. per gli infortuni subiti dagli addetti ai servizi domestici, non legati all'Assicurato da un rapporto di lavoro subordinato come dipendente o ad esso assimilabile, durante lo svolgimento delle loro mansioni che abbiano come conseguenza la morte o le lesioni gravi o gravissime, come definite dal Codice penale.

Sono parificati agli addetti ai servizi domestici gli incaricati della sorveglianza dei figli minori, i badanti ed i collaboratori familiari in genere.

ART. 78

PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi, ai fini dell'assicurazione prestata con il presente Settore di garanzie:

a)

- il coniuge
- il convivente di fatto
- le persone iscritte nello stato di famiglia del Contraente
- i genitori
- i figli dell'Assicurato
- nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;

b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. A);

- c) limitatamente ai danni da spargimento d'acqua conseguente a rottura accidentale o ad occlusione degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici al servizio del fabbricato stesso, sono considerati terzi i figli e i genitori dell'Assicurato, purché con lui non conviventi.

ART. 79**ESCLUSIONI**

L'assicurazione non comprende i danni:

- a. provocati da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
- b. derivanti dalla rottura di tubazioni, condutture e/o impianti tecnici interrati;
- c. derivanti dalla proprietà, dalla circolazione anche in qualità di trasportato e da qualsiasi altro uso, anche per gioco o divertimento, di veicoli a motore ed aeromobili su strade private e su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, ovvero di natanti durante la navigazione o la giacenza in acqua, salvo quanto previsto all'art. 76 punto 2. Lett. A) e c) - Oggetto dell'Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.);
- d. derivanti da impiego di macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- e. da esercizio da parte dell'Assicurato o di terzi di industrie, commerci, arti e professioni;
- f. da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- g. a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate o scaricate;
- h. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- i. derivanti dall'esercizio della caccia compreso l'uso di cani;
- j. derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni di atletica pesante o pugilato o sports aerei in genere;
- k. derivanti direttamente o indirettamente dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma e misura l'asbesto;
- l. subiti dalle cose assicurate ed indennizzabili in base alle garanzie di cui al SETTORE A - INCENDIO;
- m. derivanti da cani;
- n. derivanti dall'esercizio dell'attività di Bed&Breakfast, nonché dalla responsabilità verso i clienti fruitori di detta attività;
- o. derivanti dall'esercizio dell'attività di Affittacamere/ Affitto breve /Casa vacanze nonché dalla responsabilità verso i clienti fruitori di dette attività;
- p. causati da un erroneo e/o doloso utilizzo di un programma progettato al fine di compromettere:
 - la disponibilità, l'autenticità o la riservatezza dei dati archiviati, trasmessi o processati;
 - le reti ed i sistemi di informazione e quindi i servizi che offrono o che rendono accessibili;
 - l'utilizzo e l'adeguato funzionamento di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura (anche di tipo mobile), componente elettronica, firmware, software e hardware in genere.

Sono altresì esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio o punitivo (es. punitive or exemplary damages).

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili.

ART. 80**FABBRICATI IN CONDOMINIO, LIMITATAMENTE ALLA GARANZIA PER LA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO**

Se l'assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto per la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini.

CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA**GARANZIE FACOLTATIVE****ART. 81****GARANZIA FACOLTATIVA “K” - R.C. PER DANNI AI LOCALI PRESI IN LOCAZIONE E AL LORO CONTENUTO**

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 240469)

A parziale deroga dell'art. 79 lett. g), e nell'ambito del massimale della Responsabilità civile della vita privata indicato in polizza (mod. 240469), la garanzia comprende i danni cagionati:

- ad alberghi o analoghe strutture per il solo periodo in cui l'Assicurato li ha in uso;
- all'abitazione presa in locazione ed al relativo Contenuto, se di proprietà di terzi.

Tale garanzia è prestata previa applicazione di una franchigia di euro 500,00 e con il limite massimo di euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.

ART. 82**GARANZIA FACOLTATIVA “L” - ESERCIZIO DI BED & BREAKFAST RESPONSABILITÀ CIVILE PER COSE PORTATE DAI CLIENTI**

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 240469)

In deroga al disposto dell'art. 79 lett. N) - Esclusioni, e nell'ambito del massimale della Responsabilità civile della proprietà del fabbricato indicato in polizza (mod. 240469), la garanzia si estende all'esercizio dell'attività di bed & breakfast indicata in polizza (mod. 240469) e alla responsabilità verso i clienti fruitori del servizio. A parziale deroga dell'art. 79 lett. f) e g) - Esclusioni, la garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i Clienti, ai sensi degli art.1783,1784 e 1785 bis del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento (anche se conseguenti ad incendio) delle cose portate nel bed & breakfast dai Clienti stessi, consegnate o non consegnate all'Assicurato. Sono da intendersi “non consegnate” anche le cose riposte dai clienti in mezzi di custodia collocate nelle singole camere. Tale garanzia è prestata con il limite per ogni cliente danneggiato di euro 1.000,00 e con il limite, per sinistro e per anno assicurativo di euro 2.000,00 quale che sia il numero di clienti danneggiati. Agli effetti dell'applicazione del limite di risarcimento che precede, i componenti di un medesimo nucleo familiare sono considerati un unico cliente.

Relativamente ai preziosi e valori portati dai clienti e non consegnati in custodia all'Assicurato o che lo stesso abbia rifiutato di ricevere in custodia, la garanzia è limitata ad un importo pari al 40% del limite per ogni cliente danneggiato ed è prestata con l'applicazione di uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% di ogni sinistro con il minimo di euro 150,00.

Sono esclusi dalla garanzia:

- i preziosi e i valori consegnati all'esercente del bed & breakfast;
- i veicoli dei clienti;
- i danni cagionati da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.

L'assicurazione vale purché l'attività sia regolarmente denunciata e venga svolta nell'ambito dell'ubicazione indicata in polizza (mod. 240469) sulla base della normativa regionale vigente.

ART. 83**GARANZIA FACOLTATIVA “M” - ESERCIZIO DI AFFITTACAMERE/AFFITTO BREVE / CASA VACANZE - RESPONSABILITÀ CIVILE PER COSE PORTATE DAI CLIENTI**

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 240469)

In deroga al disposto dell'art. 79 lett. O) - Esclusioni, e nell'ambito del massimale della Responsabilità civile della proprietà del fabbricato indicato in polizza (mod. 240469), la garanzia si estende all'esercizio dell'attività di Affittacamere/Affitto breve/Case vacanze indicata in polizza (mod. 240469) e alla responsabilità verso i clienti fruitori del servizio.

A parziale deroga dell'art. 79 lett. F) e G) - Esclusioni, la garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i Clienti, ai sensi degli art.1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento (anche se conseguenti ad incendio) delle cose portate dai Clienti stessi nell'immobile destinato all'esercizio dell'attività di affittacamere/Affitto breve/ casa vacanze, consegnate o non consegnate all'Assicurato. Sono da intendersi “non consegnate” anche le

cose riposte dai clienti in mezzi di custodia collocate nelle singole camere.

Tale garanzia è prestata con il limite per ogni cliente danneggiato di euro 1.000,00 e con il limite, per sinistro e per anno assicurativo di euro 2.000,00 quale che sia il numero di clienti danneggiati. Agli effetti dell'applicazione del limite di risarcimento che precede, i componenti di un medesimo nucleo familiare sono considerati un unico cliente.

Relativamente ai preziosi e valori portati dai clienti e non consegnati in custodia all'Assicurato o che lo stesso abbia rifiutato di ricevere in custodia, la garanzia è limitata ad un importo pari al 40% del limite per ogni cliente danneggiato ed è prestata con l'applicazione di uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% di ogni sinistro con il minimo di euro 150,00.

Sono esclusi dalla garanzia:

- i preziosi e i valori consegnati all'esercente dell'attività di affittacamere/Affitto breve/ casa vacanze,
- i veicoli dei clienti;
- i danni cagionati da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.

L'assicurazione vale purché l'attività sia regolarmente denunciata e venga svolta nell'ambito dell'ubicazione indicata in polizza (mod. 240469) sulla base della normativa regionale vigente.

ART. 84

GARANZIA FACOLTATIVA "N" PROPRIETÀ ED USO DI CANI

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 240469)

In deroga al disposto dell'art. 76 punto 2 lett. G) – Oggetto dell'assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e dell'art. 79 lett. M) Esclusioni, la Società indennizza i danni derivanti da proprietà ed uso di cani anche da guardia. La garanzia è valida anche per conto di persone che temporaneamente abbiano in affidamento l'animale, a titolo gratuito e con il consenso dell'Assicurato. Fatta eccezione per i danni cagionati da cani addetti ad accompagnamento di persone non vedenti, la presente garanzia è prestata previa detrazione di una franchigia di euro 100,00 per sinistro. Relativamente ai "cani pericolosi", appartenenti cioè alle seguenti razze o incroci: American Bulldog, American Staffordshire terrier, Cane da pastore di Charplanina, Cane da pastore dell'Anatolia, Cane da pastore dell'Asia Centrale, Cane da pastore del Caucaso, Cane da Serra da Estrella, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Mastino napoletano, Perro da canapo majero, Perro da presa canario, Perro da presa Mallorquin, Pit bull, Pit bull mastiff, Pit bull terrier, Rafeiro do alentejo, Rottweiler, Torniak, Tosa, la garanzia è prestata previa applicazione di una franchigia di euro 300,00 per sinistro. In caso di coesistenza di altra assicurazione RC la polizza opererà a secondo rischio.

GARANZIE FACOLTATIVE A PARTITA SEPARATA

ART. 85

GARANZIA FACOLTATIVA A PARTITA SEPARATA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL CACCIATORE

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui, in Polizza (mod.240469) sia indicato il relativo massimale

In deroga al disposto dell'art. 79 lett. I) – Esclusioni, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente, così come identificato in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamento a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi durante l'esercizio dell'attività venatoria svolta in conformità delle disposizioni di legge.

Sono compresi in garanzia i danni provocati dai cani impiegati dall'Assicurato durante l'esercizio della caccia. L'assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità del Contraente indicato in Polizza (mod. 240469).

La garanzia non è operante:

- a. se l'Assicurato non sia in possesso dei requisiti di età e di abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria previsti per legge;
- b. se l'Assicurato non sia in possesso di valida licenza di porto di fucile per uso di caccia;
- c. se l'attività venatoria venga svolta con mezzi non consentiti dalla legge, nonché in luoghi ed in periodi vietati e comunque non in conformità alle vigenti disposizioni di legge;

- d. per danni da incendio;
- e. per danni anche da furto a cose ed animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
- f. per danni inerenti alla proprietà ed all'uso di mezzi di trasporto o di locomozione in genere;
- g. derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 86

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato devono darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, entro 5 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

La denuncia deve, nello specifico, contenere oltre alla narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, i cognomi e nomi e gli indirizzi dei danneggiati e dei testimoni, nonché la data e le cause del sinistro.

Inoltre il Contraente o l'Assicurato deve poi far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi all'acquisizione degli elementi per la difesa nonché, se la Società lo richieda, ad un componimento amichevole.

ART. 87

GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume, finché ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile, sia penale, sia amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato per il pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il sinistro cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. Fermo quanto precede, in caso di definizione transattiva o giudiziale del sinistro, la Società tuttavia si impegna a continuare la gestione in sede giudiziale della vertenza fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta definizione.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale e amministrativa.

ART. 88

CORRESPONSABILITÀ

La copertura assicurativa è prestata fino a concorrenza del massimale indicato in polizza (mod.240469). Detto massimale per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più soggetti tra quelli indicati nella definizione di Assicurato contenuta nel Glossario delle presenti condizioni di assicurazione (mod. 240468).

LIMITI DI COPERTURA ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE E - RESPONSABILITÀ CIVILE

GARANZIA	DOVE
Responsabilità civile	Mondo intero

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO: SETTORE E - RESPONSABILITÀ CIVILE

GARANZIE		SCOPERTO PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
R.C. del Fabbricato (art. 76 punto 1)	Danni a cose prodotti da spargimento di acqua o rigurgiti di fognature (lett. a)		euro 250,00	
	Danni da interruzione/ sospensione di attività industriali, commerciali, agricole o servizi (lett. f)			20% del massimale per sinistro e per anno assicurativo
	Danni conseguenti ad inquinamento improvviso ed accidentale dell'aria, dell'acqua o del suolo (lett. g)			euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
R.C. Vita privata (art 76 punto 2)	RC derivante all'Assicurato per danni provocati a terzi da uso o guida da parte dei figli minori, sprovvisti dei requisiti richiesti dalla legge per la guida (lett. c)			50% del massimale assicurato per sinistro e per anno assicurativo
	Danni derivanti da spargimento di acqua (lett. m)		euro 250,00	
	Danni da interruzione o sospensione, totali o parziali, di attività (lett. n)			20% del massimale assicurato per sinistro e per anno assicurativo
	Danni da violazione della normativa sulla Privacy (...) (lett. o)		euro 500,00	20% del massimale con il massimo di euro 3.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
	Danni conseguenti ad inquinamento improvviso ed accidentale dell'aria, dell'acqua o del suolo (lett. p)			euro 50.000,00 del massimale per sinistro e per anno assicurativo
Bonus clienti Groupama - R.C.T. vita privata	Danni corporali provocati in qualità di trasportati su veicoli e/o natanti di proprietà altrui, inclusi i terzi trasportati sui veicoli e/o natanti stessi			50% del massimale assicurato per sinistro e per anno assicurativo
Garanzie facoltative				
"K" - R.C. per danni ai locali presi in locazione e al loro contenuto (art. 81)			euro 500,00	euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo
"L" - Esercizio di Bed & Breakfast - Responsabilità civile per cose portate dai clienti (art. 82)				Entro il massimale R.C.T. con il limite di euro 1.000,00 per singolo danneggiato e con il limite, per sinistro e per anno assicurativo, di euro 2.000,00
	Preziosi e valori non consegnati che l'Assicurato abbia rifiutato di ricevere in custodia	10% di ogni sinistro con il minimo di euro 150,00		Importo pari al 40% del limite di risarcimento per ogni cliente danneggiato

"M" – Esercizio di affittacamere/affitto breve/casa vacanze – RC per cose portate dai clienti (art. 83)				Entro il massimale R.C.T. con il limite di euro 1.000,00 per singolo danneggiato e con il limite, per sinistro e per anno assicurativo, di euro 2.000,00
	Preziosi e valori non consegnati che l'Assicurato abbia rifiutato di ricevere in custodia	10% di ogni sinistro con il minimo di euro 150,00		Importo pari al 40% del limite di risarcimento per ogni cliente danneggiato
"N" – Proprietà ed uso dei cani (art. 84)			euro 100,00 (esclusi i cani da accompagnamento non vedenti)	
	Limitatamente ai cani pericolosi		euro 300,00	

SETTORE F - INFORTUNI DEL NUCLEO FAMILIARE/ ASSICURAZIONE EXTRA PROFESSIONALE E DEL TEMPO LIBERO

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

ART. 89

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento di ogni attività diversa da quella lavorativa. Sono altresì comprese le attività di casalinga, studente e pensionato;

- nello svolgimento delle comuni evenienze e manifestazioni della vita privata, sociale e ricreativa, del tempo libero e delle vacanze, compreso il volontariato, purché l'assicurato non faccia parte di associazioni di volontariato;
- nello svolgimento di attività attinenti alla conduzione della casa, compresi i lavori di ordinaria manutenzione e riparazione, di orticoltura e di giardinaggio;
- durante la pratica di giochi ed attività sportive a carattere puramente ricreativo, salvo quanto disposto dalla lett. F) dell'art. 91 Esclusioni;
- durante l'uso di veicoli, natanti o imbarcazioni non a motore;
- durante la circolazione in qualità di:
 - pedone su strade pubbliche e private;
 - passeggero su tutti i mezzi pubblici e privati di locomozione terrestre, marittima, fluviale e lacustre salvo quanto disposto dalla lett. A) dell'art. 91 Esclusioni;
 - passeggero di velivoli ed elicotteri nei termini previsti dall'art. 103 Rischio volo;
 - conducente di qualsiasi veicolo, natante o imbarcazione a motore, purché la guida non sia occasionata dallo svolgimento dell'attività lavorativa.

Sono compresi in garanzia anche:

- a. l'asfissia non di origine morbosa;
- b. gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- c. le alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti, escluse la malaria, le malattie tropicali e quelle di cui gli insetti siano portatori necessari;
- d. l'annegamento;
- e. l'assideramento o congelamento;
- f. la folgorazione;
- g. colpi di sole o di calore;
- h. le lesioni determinate da sforzi, salvo quanto disposto dall'art. 91 lett. P) - Esclusioni;
- i. gli infortuni subiti in stato di malore o incoscienza;
- j. gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- k. gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

ART. 90

LIMITI DI ETÀ

L'assicurazione non è operante per i componenti del nucleo familiare che abbiano un'età superiore a 80 anni alla data del sinistro.

Tuttavia, se in corso di contratto uno degli Assicurati raggiunge il limite di età di 80 anni, unicamente con riferimento a questa persona, le garanzie del presente Settore, proseguono fino alla scadenza annuale del premio successiva al compimento di detta età.

Da tale momento, l'assicurazione continuerà a produrre i suoi effetti per gli altri componenti del nucleo familiare.

ART. 91

ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni avvenuti durante:

- a. l'uso, anche come passeggero, di veicoli, natanti o imbarcazioni a motore:
 - in pista o in percorsi di gara;

- in competizioni e nelle relative prove;
- b. la guida:
 - di veicoli per i quali è prescritta, alla data di stipulazione della polizza, una patente di categoria superiore alla B;
 - di macchine agricole e operatrici;
 - di natanti o imbarcazioni a motore di uso non privato;
- c. guida di qualsiasi veicolo, natante o imbarcazione a motore se l'Assicurato è privo della prescritta patente di abilitazione;
- d. la guida di qualsiasi veicolo, natante o imbarcazione a motore se l'Assicurato si trovi in stato di ebbrezza;
- e. la guida o uso di mezzi di locomozione aerea, e/o subacquea, compresi deltaplani ed ultraleggeri, salvo quanto disposto dal successivo art. 103 - Rischio volo;
- f. la pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, arti marziali comportanti contatto fisico, alpinismo con scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci estremo, bob, skeleton, rugby, football americano, kitesurfing, guidoslitta, motonautica, canyoning, rafting, arrampicata libera, salto con elastico (c.d. bungee jumping), immersione con autorespiratore, paracadutismo, parapendio o sport aerei in genere;
- g. la partecipazione a competizioni - o relativi allenamenti e prove - ippiche, calcistiche, ciclistiche, sciistiche, di pallacanestro, di pallavolo, di beach volley, di hockey, di surf, windsurf, di kite-surf, di atletica leggera, di skateboard, di pattinaggio, di tennis, di podismo, salvo che esse abbiano carattere puramente ricreativo;
- h. partecipazione a imprese sportive di carattere eccezionale (ad es. spedizioni esplorative o artiche, himalayane, andine, regate oceaniche);
- i. il richiamo alle armi per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale.

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati da:

- j. operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- k. assunzione di psicofarmaci per uso terapeutico con modalità o posologie diverse da quelle prescritte dal medico, ubriachezza dell'Assicurato, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti e/o allucinogeni;
- l. delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato, compresi gli atti di autolesionismo;
- m. movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche, salvo quanto disposto dal successivo art. 104 - Rischio calamità naturali;
- n. guerra, insurrezioni e stato di tensione o crisi come stabilito dal Ministero degli Esteri, salvo quanto disposto dal successivo art. 105 - Rischio di guerra;
- o. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi "X", ecc.).

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione:

- p. gli infarti di ogni tipo, le lesioni sottocutanee, parziali o totali, dei tendini e le ernie di ogni natura;
- q. le conseguenze di contaminazioni chimiche e biologiche da atti di terrorismo;
- r. i danni estetici conseguenti ad infortunio;
- s. le conseguenze da infezione da SARVS-CoV-2 e successive trasmutazioni.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili.

ART. 92

PERSONE NON ASSICURABILI

Premesso che la Società, qualora al momento della stipula dell'assicurazione fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sieropositività H.I.V., A.I.D.S. o sindromi correlate, o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi, non avrebbe acconsentito a prestare l'assicurazione, si precisa che, al manifestarsi di tali condizioni nel corso dell'assicurazione, l'assicurazione stessa cessa nei

confronti dell'Assicurato interessato dalle suddette affezioni, contestualmente - indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato - a norma dell'art.1898 del Codice Civile - senza l'obbligo della Società a corrispondere l'indennizzo.

A maggior precisazione, l'Assicurazione resta valida per gli altri componenti del nucleo familiare.

Nella sola ipotesi di nucleo familiare composto da una sola persona, ed entro 60 giorni dall'effetto della cessazione, la Società restituirà al Contraente la parte di premio, al netto delle imposte, già pagata e relativa al periodo di tempo che intercorre tra il momento della cessazione dell'assicurazione ed il termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 93

OBBLIGHI DI DENUNCIA DELL'INFORTUNIO ED ONERI RELATIVI

In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato devono darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 5 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

La denuncia dell'infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L'Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari e fornire la documentazione richiesta. Se ritenuto necessario per la corretta definizione del sinistro, su richiesta della Società gli eredi dovranno autorizzare, laddove ciò gli sia consentito dalla normativa vigente, l'autopsia dell'Assicurato con assistenza di un medico scelto dalla Società e di un medico scelto dagli eredi, se lo ritengono opportuno. L'Assicurato, su richiesta della Società, deve sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti da suoi incaricati; l'Assicurato e in difetto gli eredi devono fornire ogni informazione e produrre in originale la cartella clinica completa, i certificati, le diagnosi, i referti e ogni altra documentazione medica richiesta, sciogliendo dal segreto professionale e d'ufficio i medici che hanno visitato o curato l'Assicurato stesso e gli enti presso i quali è stato ricoverato o curato ambulatorialmente.

ART. 94

CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se al momento dell'infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

ART. 95

PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e determinato l'indennizzo che risulta dovuto, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo stesso entro 30 giorni dalla ricezione dell'atto di transazione e quietanza sottoscritto dall'avente diritto.

ART. 96

CONTROVERSIE: ARBITRATO IRRITUALE

In caso di divergenze sul grado di invalidità permanente, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. 94, le Parti possono conferire per iscritto mandato di decidere, se ed in quale misura, sia dovuto l'indennizzo, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di

residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigere in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato nel verbale stesso.

ART. 97

RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi causa, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

ART. 98

MORTE

L'indennizzo per il caso di Morte è dovuto se la Morte stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza- entro due anni dal giorno dell'infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi testamentari o legittimi dell'Assicurato in parti uguali. L'indennizzo per il caso di Morte non è cumulabile con quello di Invalidità Permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per Invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, gli eredi testamentari o legittimi dell'Assicurato hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per Morte -se superiore- e quello già pagato per l'Invalidità Permanente.

ART. 99

INVALIDITÀ PERMANENTE

L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica entro due anni dal giorno dell'infortunio, anche successivamente alla scadenza della polizza. Il grado d'invalidità permanente va accertato facendo riferimento alla sola Tabella delle menomazioni di cui all'allegato n. 1 del T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni intervenute fino alla data di stipulazione della presente polizza. Restano valide le franchigie previste nell'art. 100 Criteri di liquidazione dell'invalidità permanente e relativa franchigia.

Per la valutazione delle menomazioni visive ed auditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi. In caso di constatato mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra.

Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali previste dalla tabella suddetta vengono ridotte in proporzione alla effettiva funzionalità perduta.

Per i casi non previsti nella tabella di cui sopra, l'accertamento dell'invalidità permanente è stabilito, considerando i valori ed i criteri utilizzati per i casi indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo assoluto del 100%. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra richiamate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. La percentuale di invalidità permanente verrà accertata previa presentazione del certificato di guarigione e comunque non prima che si siano stabilizzati i postumi. Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli

eredi. Tuttavia, se l'Assicurato ad avvenuta stabilizzazione dei postumi muore per causa indipendente dall'infortunio denunciato e prima che l'indennizzo sia stato corrisposto la Società, su presentazione del certificato di morte dell'Assicurato, paga agli eredi secondo le norme della successione legittima o testamentaria:

- l'importo liquidato;
oppure, in assenza di liquidazione
- l'importo offerto in misura determinata;
oppure, in assenza di offerta in misura determinata
- l'importo oggettivamente determinabile in funzione dell'invalidità permanente certificata e comprovata da certificato di guarigione e documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi ante decesso (a titolo esemplificativo: certificazione medica ASL, INPS, INAIL o similare) appositamente trasmessa dagli eredi.

L'indennizzo viene riconosciuto a condizione che sussistano postumi permanenti e che gli stessi si siano stabilizzati entro 2 anni dal giorno dell'infortunio, ancorché successivamente alla scadenza della polizza. Nel caso in cui, trascorsi 2 anni dall'infortunio, i postumi dello stesso non risultino ancora stabilizzati, in ogni caso verrà espressa la valutazione che deve intendersi definitiva ai sensi di polizza in riferimento al quadro presentato dall'Assicurato in quel momento.

ART. 100

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DELL'INVALIDITÀ PERMANENTE E RELATIVA FRANCHIGIA

L'indennizzo per l'invalidità permanente è calcolato, sulla somma assicurata, in relazione al grado di invalidità permanente accertato, secondo quanto disposto dall'art. 99.

La liquidazione dell'indennizzo verrà effettuata con le seguenti modalità:

- non si farà luogo ad alcun indennizzo quando l'invalidità permanente accertata sia di grado pari o inferiore al 5%;
- nel caso in cui l'invalidità permanente accertata sia di grado superiore al 5% della totale, l'indennizzo verrà corrisposto in base alle percentuali riportate nella seguente tabella:

% DI IP ACCERTATA	% DA LIQUIDARE	% DI IP ACCERTATA	% DA LIQUIDARE	% DI IP ACCERTATA	% DA LIQUIDARE	% DI IP ACCERTATA	% DA LIQUIDARE
6	3	18	18	30	30	42	47
7	4	19	19	31	34	43	48
8	5	20	20	32	35	44	50
9	6	21	21	33	36	45	51
10	7	22	22	34	37	46	56
11	9	23	23	35	38	47	57
12	10	24	24	36	40	48	58
13	11	25	25	37	41	49	60
14	13	26	26	38	42	50 e oltre	100
15	14	27	27	39	43		
16	15	28	28	40	45		
17	17	29	29	41	46		

ART. 101

RIMBORSO DELLE SPESE DI CURA DA INFORTUNIO

In conseguenza di infortunio indennizzabile a termini di polizza e fino a concorrenza del massimale assicurato, la Società rimborsa:

A. le **spese sostenute entro 365 giorni dall'infortunio**:

- a. per gli accertamenti diagnostici, compresi gli onorari dei medici;
- b. per l'assistenza medica ed esami;
- c. per le cure odontoiatriche ed ortodontiche;

- d. per protesi dentaria necessitata dalla perdita cruenta di uno o più denti, escluso il rifacimento di protesi preesistenti, fino a concorrenza di un importo non superiore al 15% del massimale assicurato;
- e. per i medicinali, i trattamenti fisioterapici e rieducativi, le cure in genere (anche termali), sempre che riconosciute dalla medicina ufficiale che utilizzano, quindi, metodiche conformi alla medicina scientifica con esclusione in ogni caso delle spese di natura alberghiera, fino a concorrenza di un importo non superiore al 20% del massimale assicurato;
- B. le **spese sostenute durante il ricovero o per intervento chirurgico senza ricovero entro 365 giorni dall'infortunio**:
 - e. per onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento;
 - f. per i diritti di sala operatoria e materiale di intervento, ivi compresi gli apparecchi terapeutici e protesici applicati durante l'intervento;
 - g. rette di degenza.

La Società effettua il rimborso agli aventi diritto a cure ultimate, su presentazione degli originali e delle relative notule, distinte e ricevute fiscalmente valide, debitamente quietanzate. La Società, a richiesta, restituisce predetti originali, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato. Qualora l'Assicurato e/o il Contraente abbia presentato a terzi l'originale delle notule, distinte e ricevute per ottenerne il rimborso, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto dietro dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. Per le spese sostenute all'estero i rimborsi vengono eseguiti in Italia, in euro, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalle quotazioni dell'Ufficio Italiano dei Cambi.

CONDIZIONI OPERATIVE

ART. 102

SPESE DI SOCCORSO

In caso di infortunio dell'Assicurato, la Società rimborsa, le **spese resesi necessarie, per il suo trasporto** dal luogo dell'infortunio a quello di cura (ospedale, clinica, ambulatorio) a mezzo di autoambulanza, di aereo o elicottero. La Società effettua il rimborso agli aventi diritto **su presentazione, in originale, dei documenti giustificativi ed a cure ultimate.**

Per le **spese sostenute all'estero** il rimborso verrà eseguito in Italia, in euro, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalle quotazioni dell'Ufficio Italiano dei Cambi.

La garanzia Spese di Soccorso è prestata con il limite di indennizzo di euro 800,00 per sinistro.

ART. 103

RISCHIO VOLO

L'assicurazione è estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento, effettuati, **in qualità di passeggero**, su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che:

- da Società/Aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
- da aeroclubs.

Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.

ART. 104

RISCHIO CALAMITÀ NATURALI

Sono compresi gli infortuni causati da movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche, verificatesi fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato, con riferimento alle garanzie Morte e/o Invalidità Permanente. **La garanzia Rischio Calamità Naturali è prestata con il limite del 20% della somma assicurata per Morte/Invalidità permanente con il massimo di euro 50.000,00.**

ART. 105

RISCHIO DI GUERRA

A parziale deroga dell'art. 91 lett. N), sono compresi gli infortuni derivanti da:

- a) atti di guerra anche non dichiarata;
- b) di insurrezione popolare;
- c) stato di tensione o crisi come stabilito dal Ministero degli Esteri, nel caso in cui l'Assicurato venga sorpreso da tali eventi al di fuori dell'Italia, della Repubblica di S. Marino, dello Stato della Città del Vaticano per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio degli eventi di cui ai punti a), b) e c) e sia impossibilitato ad abbandonare il Paese ove gli eventi stessi sono in atto.

ART. 106

ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI

Se l'assicurazione è prestata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 del Codice Civile.

ART. 107

PERDITA ANNO SCOLASTICO

In favore di Assicurati, di età non superiore a 24 anni, che risultino regolarmente iscritti a scuole di istruzione primaria o secondaria, e che in conseguenza di infortunio rientrante in garanzia siano impossibilitati alla frequenza delle lezioni per un periodo che, a norma delle disposizioni vigenti in materia, determini la perdita dell'anno scolastico, la Società corrisponderà un indennizzo a copertura delle spese per il recupero dell'anno scolastico perso. Il pagamento dell'indennità di cui sopra viene effettuato solo dietro presentazione di specifica documentazione rilasciata dall'Autorità scolastica da cui risulti che la perdita dell'anno scolastico è avvenuta in conseguenza delle predette assenze. La garanzia Perdita Anno Scolastico è prestata con il limite di euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

BONUS CLIENTI GROUPAMA

Il limite della garanzia Perdita Anno Scolastico si intende elevato ad euro 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. La presente estensione di garanzia è prestata a condizione che il Contraente/Assicurato e/o i componenti del Nucleo Familiare siano proprietari di un'autovettura che risulti, al momento del sinistro, assicurata con polizza Rc Auto di Groupama Assicurazioni.

ART. 108

CUMULO DI INDENNIZZI

L'indennizzo per morte non è cumulabile con quello per l'invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente l'Assicurato muore entro 2 anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, la Società corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso in caso contrario.

ART. 109

SOMME ASSICURATE

Le somme assicurate ed i limiti d'indennizzo relativi alle singole garanzie eventualmente operanti ed indicate in Polizza (mod. 240469), rappresentano il limite massimo indennizzabile per ciascun sinistro, anno assicurativo e per l'insieme di tutti gli Assicurati, indipendentemente dal numero delle persone infortunate.

ART. 110

ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il mondo intero.

LIMITI DI COPERTURA ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE F - INFORTUNI DEL NUCLEO FAMILIARE/ ASSICURAZIONE EXTRA PROFESSIONALE E DEL TEMPO LIBERO

GARANZIA	DOVE
Responsabilità civile	Mondo intero

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO: SETTORE F - INFORTUNI DEL NUCLEO FAMILIARE/ ASSICURAZIONE EXTRA PROFESSIONALE E DEL TEMPO LIBERO

GARANZIE		SCOPERTO PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Invalidità permanente (art. 99)			5% Riassorbibile in riferimento alla tabella prevista nell'art. 100	
In caso di sinistro				
Rimborso delle spese sostenute entro 365 giorni dall'infortunio (art. 101)	per protesi dentaria necessitata dalla perdita cruenta di uno o più denti, escluso il rifacimento di protesi preesistenti (lett. d)			fino a concorrenza di un importo non superiore al 15% del massimale assicurato
	per i medicinali, i trattamenti fisioterapici e rieducativi e le cure in genere (anche termali) (lett. e)			fino a concorrenza di un importo non superiore al 20% del massimale assicurato
Garanzie sempre operanti				
Spese di soccorso (art. 102)				euro 800,00 per sinistro
Rischio calamità naturali (art. 104)				20% della somma assicurata per Morte/ Invalidità permanente con il massimo di euro 50.000,00
Perdita anno scolastico (art. 107)				euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
	Bonus cliente Groupama			euro 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo

SETTORE G – MOBILITÀ ALTERNATIVA

ART. 111

PACCHETTO MOBILITÀ ALTERNATIVA

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 240469).

Si intendono operanti le garanzie di cui agli articoli:

112 e seguenti – Responsabilità civile della mobilità

115 e seguenti – Infortuni della mobilità

130 e seguenti – Assistenza alla mobilità

133 e seguenti – Tutela legale della mobilità

RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA MOBILITÀ

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

ART. 112

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza i danni involontariamente causati a terzi, in aree pubbliche e a queste equiparate purché la circolazione in dette zone sia conforme alle disposizioni legislative, regolamentari o provvedimenti delle Autorità competenti, dall'Assicurato:

- durante la circolazione di veicoli e mezzi di trasporto (descritti nel glossario), con o senza motore, ma non soggetti all'obbligo di assicurazione RCA;
- durante la circolazione come trasportato su un'auto condivisa (cd. Car Pooling / Car Sharing) con altre persone.
- non sono considerati terzi: il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia del Contraente, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore, le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente alinea.

La garanzia prevede a scelta dell'Assicurato due combinazioni di massimale e franchigia che verranno riportate in polizza. Il massimale si intende per sinistro e per anno assicurativo.

ART. 113

ESCLUSIONI

L'assicurazione non è operante per i danni:

- causati da dolo dell'Assicurato;
- causati in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o causati dal conducente che abbia opposto rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, disposti dall'autorità di Pubblica Sicurezza, per rilevare lo stato di alterazione;
- derivanti da furto, incendio, esplosione, scoppio delle cose dell'assicurato o da esso detenute;
- derivanti dalla pratica di attività sportiva svolta a titolo non dilettantistico;
- derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive di qualsiasi natura;
- derivanti dall'esercizio di attività professionale;
- conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo.
- causati da minori di anni 14 alla conduzione di monopattini elettrici;
- causati quando la circolazione non è effettuata in conformità alla normativa vigente;

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 114

DENUNCIA DEL SINISTRO E OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- presentare tempestivamente denuncia presso l'Agenzia o la sede della Società;
- fornire i dati che verranno richiesti relativi alla polizza e al sinistro.

Nello specifico, l'Assicurato dovrà inoltre inviare, unitamente alla denuncia:

- la descrizione del fatto, data, luogo, cause e conseguenze del fatto stesso;
- generalità, indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni;
- il verbale delle Autorità intervenute sul luogo del sinistro;
- tutte le informazioni relative al veicolo coinvolto nel sinistro.

INFORTUNI DELLA MOBILITÀ

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

ART. 115

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca:

- durante la guida di veicoli e mezzi di trasporto, con o senza motore, ma non soggetti all'obbligo di assicurazione RCA;
- durante la circolazione come trasportato su un'auto condivisa con altre persone
- durante l'uso in qualità di passeggero dei mezzi in servizio di trasporto pubblico regolare;
- in qualità di pedone, in conseguenza di investimento ad opera di veicoli con o senza motore durante la circolazione a piedi su strade pubbliche o private.

Sono compresi in garanzia anche:

- l. l'asfissia non di origine morbosa;
- m. gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- n. le alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti, escluse la malaria, le malattie tropicali e quelle di cui gli insetti siano portatori necessari;
- o. l'annegamento;
- p. l'assideramento o congelamento;
- q. la folgorazione;
- r. colpi di sole o di calore;
- s. le lesioni determinate da sforzi, salvo quanto disposto dall'art. 117 lett. O) - Esclusioni;
- t. gli infortuni subiti in stato di malore o incoscienza;
- u. gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- v. gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

ART. 116

LIMITI DI ETÀ

L'assicurazione non è operante per i componenti del nucleo familiare che abbiano un'età superiore a 80 anni alla data del sinistro.

Tuttavia, se in corso di contratto uno degli Assicurati raggiunge il limite di età di 80 anni, unicamente con riferimento a questa persona, le garanzie del presente Settore, proseguono fino alla scadenza annuale del premio successiva al compimento di detta età.

Da tale momento, l'assicurazione continuerà a produrre i suoi effetti per gli altri componenti del nucleo familiare.

ART. 117**ESCLUSIONI**

L'assicurazione non è operante per gli infortuni:

- a) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- b) causati da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato, compresi gli atti di autolesionismo;
- c) avvenuti quando il veicolo è guidato da conducente in possesso di patente idonea ma scaduta, a meno che questa venga comunque rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro, ovvero che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal sinistro stesso;
- d) avvenuti quando il veicolo è guidato da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il disposto di cui alla lettera c);
- e) avvenuti quando il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o dal conducente che abbia opposto rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, disposti dall'autorità di Pubblica Sicurezza, per rilevare lo stato di alterazione;
- f) occorsi in occasione dell'uso del veicolo in modo illecito o contro la volontà del Contraente; causati da:
- g) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi "X", ecc.);
- h) guerra, insurrezioni e stato di tensione o crisi come stabilito dal Ministero degli Esteri;
- i) movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche.
- j) operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione:

- k) gli infarti di ogni tipo, le lesioni sottocutanee, parziali o totali, dei tendini e le ernie di ogni natura;
- l) le conseguenze di contaminazioni chimiche e biologiche da atti di terrorismo;
- m) i danni estetici conseguenti ad infortunio.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili.

ART. 118**PERSONE NON ASSICURABILI**

Premesso che la Società, qualora al momento della stipula dell'assicurazione fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sieropositività H.I.V., A.I.D.S. o sindromi correlate, o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi, non avrebbe acconsentito a prestare l'assicurazione, si precisa che, al manifestarsi di tali condizioni nel corso dell'assicurazione, l'assicurazione stessa cessa nei confronti dell'Assicurato interessato dalle suddette affezioni, contestualmente – indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato – a norma dell'art.1898 del Codice Civile – senza l'obbligo della Società a corrispondere l'indennizzo.

A maggior precisazione, l'Assicurazione resta valida per gli altri componenti del nucleo familiare.

Nella sola ipotesi di nucleo familiare composto da una sola persona, ed entro 60 giorni dall'effetto della cessazione, la Società restituirà al Contraente la parte di premio, al netto delle imposte, già pagata e relativa al periodo di tempo che intercorre tra il momento della cessazione dell'assicurazione ed il termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 119

OBBLIGHI DI DENUNCIA DELL'INFORTUNIO ED ONERI RELATIVI

In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato devono darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 5 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

La denuncia dell'infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L'Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari e fornire la documentazione richiesta. Se ritenuto necessario per la corretta definizione del sinistro, su richiesta della Società gli eredi dovranno autorizzare l'autopsia dell'Assicurato con assistenza di un medico scelto dalla Società e di un medico scelto dagli eredi, se lo ritengono opportuno. L'Assicurato, su richiesta della Società, deve sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti da suoi incaricati; l'Assicurato e in difetto gli eredi devono fornire ogni informazione e produrre in originale la cartella clinica completa, i certificati, le diagnosi, i referti e ogni altra documentazione medica richiesta, sciogliendo dal segreto professionale e d'ufficio i medici che hanno visitato o curato l'Assicurato stesso e gli enti presso i quali è stato ricoverato o curato ambulatorialmente.

ART. 120

CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se al momento dell'infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

ART. 121

PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e determinato l'indennizzo che risulta dovuto, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo stesso entro 30 giorni dalla ricezione dell'atto di transazione e quietanza sottoscritto dall'avente diritto.

ART. 122

CONTROVERSIE: ARBITRATO IRRITUALE

In caso di divergenze sul grado di invalidità permanente, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. 120, le Parti possono conferire per iscritto mandato di decidere, se ed in quale misura, sia dovuto l'indennizzo, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigere in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato nel verbale stesso.

ART. 123**RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE**

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi causa, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

ART. 124**MORTE**

L'indennizzo per il caso di Morte è dovuto se la Morte stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza- entro due anni dal giorno dell'infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi testamentari o legittimi dell'Assicurato in parti uguali. L'indennizzo per il caso di Morte non è cumulabile con quello di Invalidità Permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per Invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, gli eredi testamentari o legittimi dell'Assicurato hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per Morte -se superiore- e quello già pagato per l'Invalidità Permanente.

ART 125**INVALIDITÀ PERMANENTE**

L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica entro due anni dal giorno dell'infortunio, anche successivamente alla scadenza della polizza.

Il grado d'invalidità permanente va accertato facendo esclusivo riferimento alla "Tabella accertamento del grado di Invalidità Permanente" sottostante.

Resta valida la franchigia prevista nell'Art. 126 CRITERI DI LIQUIDAZIONE DELL'INVALIDITÀ PERMANENTE E RELATIVA FRANCHIGIA.

Tabella accertamento del grado di Invalidità Permanente

	VALORI	
	DESTRO	SINISTRO
Perdita totale, anatomica o funzionale, di:		
un arto superiore	70%	60%
una mano o un avambraccio	60%	50%
un pollice	18%	16%
un indice	14%	12%
un medio	8%	6%
un anulare	8%	6%
un mignolo	12%	10%
la falange ungueale del pollice	9%	8%
una falange di altro dito della mano	1/3 del valore del dito	
Anchilosi:		
dell'articolazione scapolo-omeroale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25%	20%
del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prona supinazione libera	20%	15%
del polso in estensione rettilinea con prona supinazione libera	10%	8%
Paralisi completa:		
del nervo radiale	35%	30%
del nervo ulnare	20%	17%
Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore:		
al di sopra della metà della coscia	70%	
al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio	60%	
al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba	50%	

di un piede	40%	
di ambedue i piedi	100%	
di un alluce	5%	
di un altro dito del piede	1%	
della falange ungueale dell'alluce	2,5%	
Postumi di lesioni meniscali:		
se complete e disposte in senso trasversale	3%	
in tutti gli altri casi	1%	
Postumi di rottura completa di legamento del ginocchio:		
collaterale interno	12%	
collaterale esterno	8%	
crociato anteriore	6%	
crociato posteriore	6%	
Anchilosi:		
dell'anca in posizione favorevole	35%	
del ginocchio in estensione	25%	
della tibia-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto astragalica	15%	
Paralisi completa del nervo:		
sciatico popliteo esterno	15%	
Esiti di rottura completa tendinea indipendentemente dal trattamento e dal quadro clinico-obiettivo:		
tendine di Achille	4%	
del capo prossimale o distale del bicipite brachiale	5%	4%
di un tendine della cuffia dei rotatori	5%	4%
quadricipite femorale	5%	
Esiti di frattura scomposta di una costa	1%	
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:		
una vertebra cervicale	12%	
una vertebra dorsale	5%	
dodicesima dorsale	10%	
una vertebra lombare	10%	
Esiti di frattura del sacro	3%	
Esiti di frattura del coccige con callo deforme	5%	
Perdita totale anatomica o funzionale di:		
un occhio	25%	
ambedue gli occhi	100%	
Sordità completa di:		
un orecchio	10%	
ambedue gli orecchi	40%	
Stenosi nasale assoluta:		
monolaterale	4%	
bilaterale	10%	

Perdita anatomica di:

un rene	15%
della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%

Il grado di invalidità è accertato secondo i seguenti criteri:

- per quanto riguarda il rachide cervicale, verranno indennizzati solo i postumi permanenti conseguenti a lussazione o frattura di uno o più corpi vertebrali, esclusi tutti i postumi conseguenti a qualsivoglia altra lesione, quale contusione, distorsione, distrazione, sublussazione;
- per la valutazione delle menomazioni visive e uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicare presidi correttivi;
- se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali previste dalla tabella sopraesposta vengono ridotte in proporzione alla effettiva funzionalità perduta;
- in caso di constatato mancinismo le percentuali riferite all'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e viceversa.
- Per i casi non previsti nella tabella di cui sopra, l'accertamento dell'invalidità permanente è stabilito, considerando i valori ed i criteri utilizzati per i casi indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi o arti o loro parti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

La percentuale di invalidità permanente verrà accertata previa presentazione del certificato di guarigione e comunque non prima che si siano stabilizzati i postumi. Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato ad avvenuta stabilizzazione dei postumi muore per causa indipendente dall'infortunio denunciato e prima che l'indennizzo sia stato corrisposto la Società, su presentazione del certificato di morte dell'Assicurato, paga agli eredi secondo le norme della successione legittima o testamentaria:

- l'importo liquidato;
- oppure, in assenza di liquidazione
- l'importo offerto in misura determinata;
- oppure, in assenza di offerta in misura determinata
- l'importo oggettivamente determinabile in funzione dell'invalidità permanente certificata e comprovata da certificato di guarigione e documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi ante decesso (a titolo esemplificativo: certificazione medica ASL, INPS, INAIL o similare) appositamente trasmessa dagli eredi.

L'indennizzo viene riconosciuto a condizione che sussistano postumi permanenti e che gli stessi si siano stabilizzati entro 2 anni dal giorno dell'infortunio, ancorché successivamente alla scadenza della polizza. Nel caso in cui, trascorsi 2 anni dall'infortunio, i postumi dello stesso non risultino ancora stabilizzati, in ogni caso verrà espressa la valutazione che deve intendersi definitiva ai sensi di polizza in riferimento al quadro presentato dall'Assicurato in quel momento.

ART. 126**CRITERI DI LIQUIDAZIONE DELL'INVALIDITÀ PERMANENTE E RELATIVA FRANCHIGIA**

L'indennizzo per l'invalidità permanente è calcolato, sulla somma assicurata, in relazione al grado di invalidità permanente accertato, secondo quanto disposto dall'art. 125.

La liquidazione dell'indennizzo verrà effettuata previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia del 3%

ART. 127**CUMULO DI INDENNIZZI**

L'indennizzo per morte non è cumulabile con quello per l'invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente l'Assicurato muore entro 2 anni dal giorno

dell'infortunio ed in conseguenza di questo, la Società corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso in caso contrario.

ART. 128**SOMME ASSICURATE**

Le somme assicurate ed i limiti d'indennizzo relativi alle singole garanzie eventualmente operanti ed indicate in Polizza (mod. 240469), rappresentano il limite massimo indennizzabile per ciascun sinistro, anno assicurativo e per l'insieme di tutti gli Assicurati, indipendentemente dal numero delle persone infortunate.

ART. 129**ESTENSIONE TERRITORIALE**

La presente garanzia opera sul territorio dello Stato italiano, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

ASSISTENZA ALLA MOBILITÀ**COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI****ART. 130****SERVIZIO DI ASSISTENZA E OGGETTO DELLA PRESTAZIONE**

L'erogazione delle prestazioni di assistenza è stata affidata dalla Società alla Struttura Organizzativa di Europ Assistance VAI S.p.A.

(La Società, lasciando invariati la portata ed i limiti delle prestazioni garantite, si riserva la facoltà di affidare il servizio ad altra Società di gestione dei servizi di Assistenza autorizzata ai termini di legge. In tal caso, verrà prontamente comunicata all'Assicurato - Contraente la denominazione di tale Società, senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto).

L'assistenza opera solo qualora sia richiamata in polizza.

Per usufruire delle prestazioni, nel presente articolo, il Contraente (o l'Assicurato) deve contattare la **Struttura Organizzativa** - in funzione 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 - utilizzando i seguenti recapiti:

- Numero verde gratuito disponibile 24 ore su 24: 800.71.39.74 (dall'Italia);
- Numero telefonico raggiungibile da ogni Paese: +39.02.58.24.55.56 (dall'Italia o dall'estero)
- Numero di fax: +39.02.58.47.72.02;
- E-mail: prontassistenza.groupama@europassistance.it

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

- il tipo di assistenza di cui necessita;
- nome e cognome;
- numero di polizza;
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

In ogni caso, la Società, lasciando invariati la portata ed i limiti delle prestazioni garantite, si riserva la facoltà di affidare il servizio ad altra Società di gestione dei servizi di assistenza autorizzata ai termini di legge. In tal caso, verrà prontamente comunicata al Contraente la denominazione di tale Società, senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

Il servizio di assistenza garantisce le seguenti prestazioni:

Soccorso stradale

In caso di immobilizzo del Veicolo sul quale l'assicurato è a bordo dovuto a incendio, furto parziale, guasto, incidente, foratura in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l'invio di un mezzo

di soccorso che provvederà al trasporto del veicolo dal luogo dell'immobilizzo, purché si trovi sulla rete stradale pubblica o aree ad essa equivalenti, al domicilio dell'Assicurato stesso.

Qualora il fermo si verificasse al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada), l'Assicurato dovrà portare autonomamente il veicolo su una strada pubblica per consentire l'intervento del mezzo di soccorso.

La Società terrà a proprio carico le spese relative al trasporto sino ad un massimo di 25 Km, tra andata e ritorno, dal luogo del fermo.

Gli eventuali chilometri in eccedenza rimarranno a carico dell'Assicurato.

Tale garanzia è prestata fino a tre volte per anno assicurativo.

Ad integrazione dell'art. 131 - "Esclusioni", sono escluse dalla presente Prestazione le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione.

Rimborso taxi

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per incendio, furto parziale, guasto, incidente, foratura, l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che organizzerà il rientro dell'Assicurato (compreso il veicolo) al suo domicilio/luogo di lavoro o ne organizzerà il proseguimento del viaggio metterà a disposizione un servizio di taxi convenzionato.

Il limite massimo rimborsabile sarà di 50€ (iva inclusa) per sinistro, l'eventuale eccedenza sarà a carico dell'assicurato (anche in caso di taxi in convenzione).

Ad integrazione dell'art. 131 - "Esclusioni", sono esclusi dalla presente Prestazione:

- a) i casi di immobilizzo del veicolo diversi da quelli sopra elencati;
- b) le operazioni di ordinaria manutenzione.

Tale garanzia è prestata fino a tre volte per anno assicurativo.

ART. 131

ESCLUSIONI

Ferme le esclusioni previste per le singole Prestazioni, tutte le Prestazioni non sono dovute per Sinistri provocati o dipendenti da:

- a. pratica del ciclismo a livello professionistico e relative gare;
- b. pratica di sport estremi con l'uso del Veicolo (a titolo esemplificativo Freeride, Slopestyle Downhill);
- c. guerra, insurrezioni, stato di tensione o crisi come stabilito dal Ministero degli Esteri
- d. terremoti, eruzione vulcanica, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- e. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.;
- f. scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili.

ART. 132

ESTENSIONE TERRITORIALE

La presente garanzia opera sul territorio dello Stato italiano, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

TUTELA LEGALE DELLA MOBILITÀ

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod 240469) sia indicato il relativo massimale.

PREMESSA DI AFFIDAMENTO

Nel rispetto della disciplina normativa vigente, la Società ha scelto di affidare la gestione dei sinistri del Ramo Tutela Legale ad **ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia** - Viale del Commercio n.59 - 37135 Verona, in seguito denominata ARAG.

Principali riferimenti:

- telefono centralino: 045.8290411,
- e-mail per invio nuove denunce di sinistro: denunce@ARAG.it,
- e-mail per invio successiva documentazione relativa al Sinistro: sinistri@arag.it.

(La Società, lasciando invariati la portata ed i limiti delle prestazioni garantite, si riserva la facoltà di affidare il servizio ad altra Società di gestione dei servizi di Tutela Legale autorizzata ai termini di legge. In tal caso, verrà prontamente comunicata al Contraente la denominazione di tale Società, senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto).

PREMESSA

Ai fini dell'operatività della presente garanzia facoltativa, in caso di sinistro, si farà riferimento anche alle "DEFINIZIONI" relative alla garanzia Tutela Legale delle Condizioni di assicurazione (mod. 240468) e ai seguenti articoli del Settore I - Tutela Legale delle Condizioni di assicurazione (mod. 240468):

- Art. 158 - Insorgenza del sinistro
- Art. 159 - Termini di denuncia del sinistro e fornitura dei mezzi di prova
- Art. 160 - Gestione del sinistro
- Art. 161 - Obblighi dell'Assicurato
- Art. 162 - Disaccordo con la Società e conflitto di interesse
- Art. 163 - Recupero di somme anticipate da ARAG SE
- Art. 166 - Estensione Territoriale
- Art. 152 - Esclusioni
- Art. 165 - Operatività delle garanzie in presenza di polizza di responsabilità civile

ART. 133

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1. La Società assicura le spese legali, le spese peritali, le spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi, nei casi indicati nel successivo art. 151 - Prestazioni garantite. Sono garantite le spese per l'intervento di un unico Avvocato per ogni grado di giudizio e le eventuali spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato. Sono inoltre garantite le spese legali anche quando la vertenza venga trattata mediante convenzione di negoziazione assistita o tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione. Sono infine riconosciute le spese dell'organismo di mediazione, nei casi di mediazione obbligatoria, e le spese dell'arbitro eventualmente sostenute dall'Assicurato. Sono inoltre coperti i compensi dell'avvocato domiciliatario, se indicato da ARAG, i compensi dei periti, le spese di giustizia e le spese di investigazione difensiva nel procedimento penale.
2. Le operazioni di esecuzione forzata vengono garantite nel limite di 2 (due) tentativi per sinistro.
3. Le spese per la proposizione della querela sono riconosciute solamente qualora sia instaurato un procedimento penale nel quale la controparte sia rinviata a giudizio.
4. Non sono oggetto di copertura assicurativa i compensi dell'avvocato determinati tramite i patti quota lite conclusi tra l'Assicurato e l'Avvocato.
5. Sono escluse le indennità di trasferta e, i compensi dell'avvocato domiciliatario se non indicato da ARAG.
6. L'Assicurato è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro, al premio e/o alla polizza.
7. La Società e/o ARAG non si assume il pagamento di:

- multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali.
- spese non concordate con ARAG
- spese recuperate dalla controparte
- spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro

La Società inoltre non copre:

1. nell'opposizione alle sanzioni amministrative le spese sostenute se non vi è accoglimento del ricorso
2. nella gestione del sinistro, le spese sostenute per la fase stragiudiziale se non è gestita da ARAG.
3. le spese sostenute per gli accordi economici tra assicurato e avvocato, per la transazione della vertenza e per l'intervento del perito o del consulente tecnico di parte, se non preventivamente autorizzate da ARAG.

ART. 134

AMBITO DELL'OPERATIVITÀ DELLE PRESTAZIONI E CASI ASSICURATI

Le prestazioni di cui all'art. 150 - Oggetto dell'Assicurazione vengono garantite a tutela dei diritti dei soggetti Assicurati di seguito identificati:

- il Contraente;
- il coniuge o partner convivente del Contraente;
- la persona unita civilmente
- i componenti del suo nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia;

Nel caso di vertenze fra Assicurati con la stessa polizza le prestazioni vengono garantite unicamente a favore del Contraente.

Le prestazioni vengono garantite alle persone assicurate come descritto di seguito nell'ambito della micro-mobilità: guida a titolo privato di qualsiasi mezzo di trasporto non targato, con o senza motore non soggetto a RC obbligatoria, di proprietà, pubblico, in sharing, a noleggio breve termine e quale conducente autorizzato di veicoli di tale tipologia di proprietà di terzi (a titolo esemplificativo: velocipedi - e-bike - monopattini elettrici - monopattini non elettrici - Hoverboard - Segway - Monowheel)

Vengono garantiti gli oneri previsti dall'art. 150 - Oggetto dell'Assicurazione per i sinistri relativi a:

1. **Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni.**
2. **Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi**, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte
3. **Vertenze contrattuali derivanti da inadempienze proprie o di controparte**, con i fornitori del veicolo sempreché il valore in lite sia superiore a 200 euro.
4. **Vertenze contrattuali relative al contratto di noleggio a breve termine del veicolo**
5. **Opposizione avverso provvedimenti amministrativi** per sanzioni pecuniarie di importo non inferiore a euro 200,00.

LIMITI DI COPERTURA ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE G - MOBILITÀ ALTERNATIVA

GARANZIA	DOVE
Responsabilità civile della mobilità	Italia Stato della Città del Vaticano Repubblica di San Marino
Infortuni della mobilità	Italia Stato della Città del Vaticano Repubblica di San Marino
Assistenza della mobilità	Italia Stato della Città del Vaticano Repubblica di San Marino
Tutela legale della mobilità	Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi Paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente.

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO: SETTORE G - MOBILITÀ ALTERNATIVA

GARANZIE	SCOPERTO PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Infortuni della mobilità			
Invalidità permanente (art. 125)		3% per singolo sinistro	
Assistenza alla mobilità			
Soccorso stradale (art. 130)			Spese relative al trasporto sino ad un massimo di 25 km, tra andata e ritorno, dal luogo del fermo con il limite di 3 volte per anno assicurativo
Rimborso taxi (art. 130)			Euro 50,00 (iva esclusa) per sinistro con il limite di 3 volte per anno assicurativo

SETTORE H - PACCHETTO PET**ASSISTENZA PET****COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI****ART. 135****OGGETTO E OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE ASSISTENZA****PREMESSA DI AFFIDAMENTO**

L'erogazione delle prestazioni di assistenza è stata affidata dalla Società alla Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A.

(La Società, lasciando invariati la portata ed i limiti delle prestazioni garantite, si riserva la facoltà di affidare il servizio ad altra Società di gestione dei servizi di Assistenza autorizzata ai termini di legge. In tal caso, verrà prontamente comunicata al Contraente (o all'Assicurato) la denominazione di tale Società, senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto).

Per usufruire delle prestazioni indicate nel presente articolo, il Contraente (o l'Assicurato) deve contattare la Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 - utilizzando i seguenti recapiti:

Numero verde gratuito disponibile 24 ore su 24: 800.71.39.74 (dall'Italia);

Numero telefonico raggiungibile da ogni Paese: +39.02.58.24.55.56 (dall'Italia o dall'estero)

Numero di fax: +39.02.58.47.72.02;

E-mail: prontassistenza.groupama@europassistance.it

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

- il tipo di assistenza di cui necessita;
- nome e cognome;
- numero di polizza;
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

I recapiti della Struttura Organizzativa sono anche riportati sulla relativa Carta di Assistenza che la Società rilascia al Contraente alla stipula del contratto.

In ogni caso, la Società, lasciando invariati la portata ed i limiti delle prestazioni garantite, si riserva la facoltà di affidare il servizio ad altra Società di gestione dei servizi di assistenza autorizzata ai termini di legge. In tal caso, verrà prontamente comunicata al Contraente la denominazione di tale Società, senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

Il servizio di assistenza garantisce le seguenti prestazioni:

ART. 135.1 ASSISTENZA SALUTE E BENESSERE**CONSULENZA VETERINARIA**

La prestazione sarà operativa 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

Nel caso in cui l'Assicurato, a seguito di malattia o infortunio del proprio animale domestico necessitasse di una consulenza veterinaria la Struttura Organizzativa fornirà telefonicamente le informazioni richieste.

Si precisa che tale consulto non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.

CONSULENZA NUTRIZIONISTA

La prestazione sarà operativa 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

Nel caso in cui l'Assicurato, a seguito di malattia del proprio animale domestico necessitasse di una consulenza di tipo nutrizionale per lo stesso, potrà contattare la Struttura Organizzativa che gli fornirà

consigli e suggerimenti in merito:

- utilizzo di specifici prodotti alimentari,
- utilizzo di integratori,
- alimentazione specifica per i cuccioli.

Si precisa che tale consulto non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.

SECOND OPINION VETERINARIA

Nel caso in cui l'animale domestico di proprietà dell'Assicurato abbia un'alterazione dello stato di salute, per la quale è già stata formulata una diagnosi o un approccio terapeutico, e il proprietario desiderasse richiedere un approfondimento o una seconda valutazione clinico-diagnostica, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance, gli offrirà la possibilità di ottenere un secondo parere veterinario, avvalendosi dell'esperienza di Veterinari qualificati.

L'Assicurato accedendo al sito www.groupama.it alla pagina dedicata al prodotto "Casa Senza Confini" potrà scaricare e utilizzare il Modulo che, debitamente compilato, dovrà essere inviato all'indirizzo indicato nello stesso, allegando la documentazione medica per la valutazione del caso e copia del documento di registrazione anagrafe animali d'affezione/anagrafe nazionale felina.

La Second Opinion verrà rilasciata entro 7 giorni lavorativi.

CONSULENZA LEGALE

La prestazione sarà operativa dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, esclusi festivi infrasettimanali.

Nel caso in cui l'Assicurato, necessitasse di una consulenza legale a seguito di eventi che abbiano coinvolto l'animale domestico per i quali possa richiedere risarcimento per un danno subito o sia stato chiamato a risarcire un danno provocato dal proprio animale, lo stesso potrà contattare la Struttura Organizzativa che provvederà a fornirgli il consulto richiesto.

INVIO PET SITTER

La prestazione sarà operativa 7 giorni su 7, dalle 9 alle 18.

Nel caso in cui l'Assicurato, subisse un infortunio o malattia che abbia comportato un ricovero di almeno 1 notte e, nei 15 giorni successivi alle dimissioni si trovasse nell'impossibilità di accudire il proprio animale domestico, la Struttura Organizzativa effettuerà la ricerca di un pet sitter e lo invierà al domicilio dell'Assicurato.

La Società terrà a proprio carico i costi del pet sitter fino a un massimo di 5 giorni per 1 ora al giorno. La Società per il primo invio richiede un preavviso di 3 gg. Per consentire l'erogazione della prestazione. Le prestazioni di assistenza sopra elencate, che la Società si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato si trovasse in difficoltà a seguito del verificarsi del sinistro, sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo e per animale domestico.

SEGNALAZIONE SCUOLE DI ADDESTRAMENTO

In caso di necessità di indicazione riguardo a scuole di addestramento in Italia, a seguito di disturbo comportamentale del proprio animale, la Struttura Organizzativa segnalerà all'Assicurato la scuola più vicina al luogo di residenza dello stesso. La Prestazione sarà operativa dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, esclusi festivi infrasettimanali (per un massimo di 3 eventi/anno).

SEGNALAZIONE DI PENSIONI PER ANIMALI

In caso di necessità di indicazione riguardo pensioni per animali in Italia, a seguito di malattia o infortunio del proprio animale, la Struttura Organizzativa segnalerà all'Assicurato la pensione più vicina. La Prestazione sarà operativa dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, esclusi festivi infrasettimanali (per un massimo di 3 eventi/anno).

INVIO MEDICO VETERINARIO AL DOMICILIO

Se, a seguito della consulenza veterinaria, il medico stabilisse la necessità di una visita a domicilio, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzarne l'invio tenendo a proprio carico le spese entro un massimo di €60,00 (sessanta). Si precisa che l'invio del veterinario a domicilio non interviene in urgenza: in caso di emergenza rivolgersi ad un pronto soccorso veterinario.

Qualora la Struttura Organizzativa sia impossibilitata a garantire la visita a domicilio, autorizzerà l'Assicurato a rivolgersi ad un veterinario di propria fiducia e l'Assicuratore terrà a proprio carico le spese entro un massimo di € 60,00 (sessanta)".

L'invio del veterinario è organizzato su appuntamento da lunedì a domenica, dalle h. 09 alle h. 18 (prestazione prevista per un massimo di 3 volte/anno).

SEGNALAZIONE AVVISTAMENTI

Nel caso in cui l'Assicurato smarrisse il proprio animale domestico, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione una linea telefonica dedicata dove verranno raccolte eventuali segnalazioni di avvistamento / ritrovamento dell'animale. In caso di segnalazioni registrate sulla linea telefonica, la Struttura Organizzativa notificherà all'Assicurato la presenza di una segnalazione in modo che lo stesso possa prendere contatto con la persona segnalatrice. (La prestazione sarà operativa 7 giorni su 7, dalle ore 8 alle ore 21).

RECUPERO DELL'ANIMALE DOMESTICO RITROVATO

Nel caso in cui l'Assicurato smarrisse il proprio animale domestico, e lo stesso venisse ritrovato ad oltre 20 km dalla residenza dell'assicurato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un taxi o un biglietto ferroviario per raggiungere il luogo del ritrovamento. L'impresa terrà a proprio carico i costi del taxi o del biglietto ferroviario fino ad un massimo di Euro 75,00 per sinistro.

ART. 135.2 ASSISTENZA IN VIAGGIO

CONSULENZA VETERINARIA IN VIAGGIO

La prestazione sarà operativa 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

Nel caso in cui l'Assicurato, a seguito di malattia o infortunio del proprio animale domestico verificatosi durante un Viaggio, necessitasse di una consulenza veterinaria, la Struttura Organizzativa fornirà telefonicamente le informazioni richieste.

Si precisa che tale consulto non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.

SEGNALAZIONE DI CENTRI/CLINICHE VETERINARIE IN ITALIA

La prestazione sarà operativa dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, esclusi festivi infrasettimanali.

Nel caso in cui l'Assicurato, a seguito di malattia o infortunio del proprio animale domestico verificatosi durante un Viaggio, necessitasse di indicazioni riguardo a cliniche o centri veterinari in Italia, potrà contattare la Struttura Organizzativa che provvederà a segnalare il centro più vicino.

Le prestazioni di assistenza sopra elencate, che la Società si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato si trovasse in difficoltà a seguito del verificarsi del sinistro, sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo e per animale domestico.

ART. 136

ESCLUSIONI

Sono esclusi i sinistri provocati o dipendenti da:

- a. dolo o colpa grave dell'Assicurato, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale per il quale è prestata l'assicurazione;
- b. guerre, atti di terrorismo, inondazioni, calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, scioperi;
- c. esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive. Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:
 - I. Tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell'impianto in esso su qualsiasi sito diverso da una centrale nucleare;
 - II. Tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per:
 - a. La generazione di energia nucleare; o
 - b. La produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare;
 - III. La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono.È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno;
- d. partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne,

prove e concorsi canini/felini, nonché uso professionale dell'animale ad eccezione dei cani guida per non vedenti;

- e. uso dell'animale in violazione della legislazione vigente, nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati;
- f. infortuni o malattie insorti prima della decorrenza della polizza;
- g. tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 137

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle prestazioni di assistenza, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

ART. 138

PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e determinato l'indennizzo che risulta dovuto, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo stesso entro 30 giorni dalla ricezione dell'atto di transazione e quietanza sottoscritto dall'avente diritto.

ART. 139

VALIDITÀ DELLA COPERTURA

Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro, più precisamente:

- per le prestazioni delle Sezioni Assistenza Salute e Benessere e Assistenza a seguito di ritrovamento dell'animale in Italia, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino;
- per le prestazioni della Sezione Assistenza in Viaggio Mondo salvo diverse specifiche indicazioni.

RIMBORSO SPESE PET

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

ART. 140

OGGETTO E OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

Le garanzie sono operanti unicamente nei confronti dell'Animale domestico il cui microchip o tatuaggio sia indicato in Polizza.

ART. 140.1 SPESE VETERINARIE

Sono coperti gli interventi chirurgici e ogni altro trattamento terapeutico a seguito di intervento chirurgico, purché siano stati eseguiti o prescritti da un medico veterinario autorizzato all'esercizio della propria professione ai sensi delle norme di legge vigenti.

Nel caso in cui l'animale assicurato, a causa di malattia o infortunio, dovesse sottoporsi ad intervento chirurgico, la Società rimborsa le spese veterinarie per:

1. onorari del Veterinario e dei suoi assistenti che partecipano all'intervento, diritti di sala operatoria

e materiale di intervento (comprese le protesi)

2. rette di degenza, assistenza e cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti dal veterinario o su sua prescrizione, medicinali ed esami forniti dalla struttura veterinaria durante il periodo di ricovero o day hospital purché i costi siano sostenuti nei 30gg successivi all'intervento con il limite massimo di Euro 300,00

Il rimborso delle spese di cui ai punti 1 e 2 avverrà fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, del massimale indicato in polizza (mod. 240469) previa applicazione di uno scoperto del 10% e un minimo di Euro 100,00 per sinistro.

In caso di decesso dell'animale assicurato a seguito di intervento chirurgico, la Società rimborserà le sole spese di smaltimento fino ad un massimo di Euro 100,00.

I massimali e i limiti sopra indicati sono da intendersi per ciascun animale domestico.

ART. 140.2 SPESE PER ESAMI DIAGNOSTICI

Nel caso in cui l'animale assicurato, a causa di malattia o infortunio, dovesse sottoporsi ad intervento chirurgico, la Società rimborsa le spese veterinarie per visite, esami, analisi, ed accertamenti sostenuti nei trenta giorni precedenti al ricovero o day hospital e nei trenta giorni ad esso successive, con il limite del massimale indicato in polizza (mod. 240469) per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione di una franchigia fissa di Euro 75,00 per sinistro.

I massimali e i limiti indicati sono da intendersi per ciascun animale domestico.

ART. 140.3 SPESE VETERINARIE IN VIAGGIO

Sono coperti gli interventi chirurgici e ogni altro trattamento terapeutico, purché siano stati eseguiti o prescritti da un medico veterinario autorizzato all'esercizio della propria professione ai sensi delle norme di legge vigenti.

Nel caso in cui l'animale assicurato a causa di malattia improvvisa o infortunio verificatisi in Viaggio, dovesse sottoporsi a visite, esami, analisi, accertamenti diagnostici, **interventi d'urgenza necessari e non procrastinabili**, effettuati da un medico veterinario sul posto, la Società rimborsa le spese sostenute fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza (mod. 240469) per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione di una franchigia fissa di Euro 75,00 per sinistro.

I massimali e i limiti indicati sono da intendersi per ciascun animale domestico.

ART. 141

TERMINI DI CARENZA

L'assicurazione Rimborso Spese decorre dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello in cui ha effetto la Polizza.

ART. 142

ESCLUSIONI

La Società non rimborsa le spese derivanti da:

- a) dolo o colpa grave dell'Assicurato, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale per il quale è prestata l'assicurazione;
- b) guerre, atti di terrorismo, inondazioni, calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, scioperi; derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive. Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:
 - I. Tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell'impianto in esso su qualsiasi sito diverso da una centrale nucleare;
 - II. Tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per:
 - a. La generazione di energia nucleare; o
 - b. La produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare;
 - III. La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono.

È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno;

- c) trasporto che non sia effettuato a mezzo di veicoli terrestri gommati e/o treni, navi o aerei appositamente attrezzati ed in conformità alle disposizioni di legge (art. 169 del codice della strada);
- d) partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canini/felini, nonché uso professionale dell'animale ad eccezione dei cani guida per non vedenti;
- e) uso dell'animale in violazione della legislazione vigente, nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati;
- f) infortuni o malattie insorti prima della decorrenza della polizza;
- g) per terapie di valore dietetico inclusi gli alimenti medicati, i ricostituenti e i Sali minerali, seppure prescritti a seguito di intervento chirurgico;
- h) per gravidanza o parto spontaneo e cesareo, per castrazione, sterilizzazione e/o ogni altra esigenze di carattere riproduttivo e ogni tipo di patologia legata all'apparato riproduttore;
- i) per qualsiasi tipo di intervento sui denti e/o igiene dentale;
- j) per intervento chirurgico relativo all'asportazione di neoplasie recidive;
- k) per intervento chirurgico effettuato a seguito di lesione o rottura del legamento crociato;
- l) per tutti gli interventi relativi alla lussazione della rotula o patella, indipendentemente dal fatto che questa sia stata causata da malformazioni genetiche o da eventi traumatici
- m) per tutti gli interventi eseguiti sul gomito nel cane, indipendentemente dal fatto che questi si siano resi necessari da malformazioni genetiche o da eventi traumatici;
- n) per soppressione e cremazione per pericolosità, per accertamenti diagnostici post-mortem, per problemi comportamentali;
- o) malattie evitabili con vaccini o profilassi preventivi; p) per Leishmania.
- q) malattie o difetti fisici di carattere congenito o comunque riferibili a fattori ereditari, compresi gli esami per la ricerca degli stessi;
- r) ernie in genere;
- s) prestazioni con finalità estetiche (ad es. taglio delle orecchie, taglio della coda, ecc.) anche se eseguite all'estero. Sono fatti salvi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili.

ART. 143

DIRITTO DI VISITA DELL'ANIMALE

Nel corso del contratto, la Società ha il diritto di sottoporre l'animale per il quale è prestata l'assicurazione agli accertamenti e controlli dalla stessa disposti e l'Assicurato ha l'obbligo di consentirli ed agevolarli, nonché di fornire alla Società ogni eventuale informazione richiesta. L'inosservanza dell'obbligo sancito dal presente articolo comporta la decadenza dal diritto all'indennizzo.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 144

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà far intervenire un Medico Veterinario affinché si prestino all'animale in copertura, le cure o i trattamenti del caso.

Inoltre, l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1913 C.C., dovrà effettuare, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, una denuncia accedendo al portale <https://sinistrionline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure inviando apposita mail all'indirizzo ramielementari@europassistance.it.

L'Assicurato dovrà inviare ad Europ Assistance Italia S.p.A. le seguenti informazioni/documenti:

- nome e cognome;
- numero di polizza;

- giorno, ora e luogo del sinistro;
- rapporto circostanziato a cura del veterinario, su carta intestata dello stesso, attestante le cause e le modalità del sinistro;
- esami diagnostici, lastre, immagini, cartella clinica e tutto ciò che supporta la diagnosi, riportante n. microchip dell'animale assicurato;
- ricevute con valore fiscale debitamente quietanzate;
- ulteriori certificati medici o prescrizioni che attestino il decorso delle lesioni e della malattia;
- certificato anagrafe canina;
- libretto sanitario completo;
- copia del documento di registrazione anagrafe animali d'affezione/anagrafe nazionale felina;
- qualsiasi altra documentazione veterinaria o informazione fosse necessaria per la gestione del sinistro.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle Prestazioni di Assistenza, ai sensi dell'art. 1915 C.C..

ART. 145

PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e determinato l'indennizzo che risulta dovuto, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo stesso entro 30 giorni dalla ricezione dell'atto di transazione e quietanza sottoscritto dall'avente diritto.

ART. 146

ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie **Spese Veterinarie e Spese per Esami Diagnostici** è prestata in Italia, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

La garanzia **Spese Veterinarie in Viaggio** è prestata nel Mondo.

CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA

GARANZIE FACOLTATIVE

ART. 147

GARANZIA FACOLTATIVA "O" R.C. PROPRIETÀ ED USO DI CANI E GATTI

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod 240469) sia indicato il relativo massimale.

Premessa:

ai fini dell'operatività della presente garanzia facoltativa, in caso di sinistro, si farà riferimento anche alle "DEFINIZIONI" delle Condizioni di assicurazione (mod. 240468) e ai seguenti articoli del settore E - Responsabilità civile delle Condizioni di assicurazione (mod. 240468):

- art. 78 - "PERSONE NON CONSIDERATE TERZI";
- art. 79 - "ESCLUSIONI";
- art. 85 - "OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO";
- art. 87 - "GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI";
- art. 88 - "CORRESPONSABILITÀ"

ART. 147.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

In deroga al disposto dell'art. 142 lett. M) Esclusioni, La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato e/o le persone componenti il suo nucleo familiare di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontari cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamento a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale in relazione alla proprietà ed uso di cani anche da guardia e di gatti. La garanzia è valida anche per conto di persone che temporaneamente abbiano in affidamento l'animale, a titolo gratuito e con il consenso dell'Assicurato. Fatta eccezione per i danni cagionati da

gatti e da cani addetti ad accompagnamento di persone non vedenti, la presente garanzia è prestata previa detrazione di una franchigia di euro 100,00. Relativamente ai “cani pericolosi”, appartenenti cioè alle seguenti razze o incroci: American Bulldog, American Staffordshire terrier, Cane da pastore di Charplanina, Cane da pastore dell'Anatolia, Cane da pastore dell'Asia Centrale, Cane da pastore del Caucaso, Cane da Serra da Estrella, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Mastino napoletano, Perro da canapo majoero, Perro da presa canario, Perro da presa Mallorquin, Pit bull, Pit bull mastiff, Pit bull terrier, Rafeiro do alentejo, Rottweiler, Torniak, Tosa, la garanzia è prestata previa applicazione di una franchigia di euro 300,00 per sinistro. In caso di coesistenza di altra assicurazione RC la polizza opererà a secondo rischio.

La garanzia è prestata fino a concorrenza del massimale indicato in polizza (mod 240469), per ciascun sinistro e per anno assicurativo, qualunque sia il numero delle persone che abbiano riportato lesioni corporali o abbiano sofferto danni a cose ed animali di loro proprietà.

ART. 148

GARANZIA FACOLTATIVA “P” - TUTELA LEGALE CANE E GATTO

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod 240469) sia indicato il relativo massimale.

PREMESSA DI AFFIDAMENTO

Nel rispetto della disciplina normativa vigente, la Società ha scelto di affidare la gestione dei sinistri del Ramo Tutela Legale ad **ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia** - Viale del Commercio n.59 - 37135 Verona, in seguito denominata ARAG.

Principali riferimenti:

- telefono centralino: 045.8290411,
- e-mail per invio nuove denunce di sinistro: denunce@ARAG.it,
- e-mail per invio successiva documentazione relativa al Sinistro: sinistri@arag.it.

(La Società, lasciando invariati la portata ed i limiti delle prestazioni garantite, si riserva la facoltà di affidare il servizio ad altra Società di gestione dei servizi di Tutela Legale autorizzata ai termini di legge. In tal caso, verrà prontamente comunicata al Contraente la denominazione di tale Società, senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto).

PREMESSA

Ai fini dell'operatività della presente garanzia facoltativa, in caso di sinistro, si farà riferimento anche alle “DEFINIZIONI” relative alla garanzia Tutela Legale delle Condizioni di assicurazione (mod. 240468) e ai seguenti articoli del Settore I - Tutela Legale delle Condizioni di assicurazione (mod. 240468):

- Art. 158 - Insorgenza del sinistro
- Art. 159 - Termini di denuncia del sinistro e fornitura dei mezzi di prova
- Art. 160 - Gestione del sinistro
- Art. 162 - Disaccordo con la Società e conflitto di interesse
- Art. 163 - Recupero di somme anticipate da ARAG SE
- Art. 166 - Estensione Territoriale
- Art. 152 - Esclusioni
- Art. 165 - Operatività delle garanzie in presenza di polizza di responsabilità civile
- Art. 161 - Obblighi dell'assicurato

ART. 148.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1. La Società assicura le spese legali, le spese peritali, le spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi, nei casi indicati nel successivo art. 148.2 - Ambito di operatività delle prestazioni e casi assicurati del presente Settore di garanzia.

Sono garantite le spese per l'intervento di un unico Avvocato per ogni grado di giudizio e le eventuali spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato. Sono inoltre garantite le spese legali anche quando la vertenza venga trattata mediante convenzione di negoziazione assistita o tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione. Sono infine riconosciute le spese dell'organismo di mediazione, nei casi di mediazione obbligatoria, e le spese dell'arbitro eventualmente sostenute dall'Assicurato. Sono inoltre coperti i compensi dell'avvocato domiciliatario, se indicato da ARAG, i compensi dei periti, le spese di giustizia e le spese di investigazione difensiva nel procedimento penale.

2. Le operazioni di esecuzione forzata vengono garantite nel limite di 2 (due) tentativi per sinistro.
3. Le spese per la proposizione della querela sono riconosciute solamente qualora sia instaurato un procedimento penale nel quale la controparte sia rinviata a giudizio.
4. Non sono oggetto di copertura assicurativa i compensi dell'avvocato determinati tramite i patti quota lite conclusi tra l'Assicurato e l'Avvocato.
5. Sono escluse le indennità di trasferta e, i compensi dell'avvocato domiciliatario se non indicato da ARAG.
6. L'Assicurato è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro, al premio e/o alla polizza.
7. La Società e/o ARAG non si assume il pagamento:
 - o di multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
 - o delle spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali.
 1. spese non concordate con ARAG
 2. spese recuperate dalla controparte
 3. spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro

La Società inoltre non copre:

- nella gestione del sinistro, le spese sostenute per la fase stragiudiziale se non è gestita da ARAG;
- le spese sostenute per gli accordi economici tra assicurato e avvocato, per la transazione della vertenza e per l'intervento del perito o del consulente tecnico di parte, se non preventivamente autorizzate da ARAG;
- nei delitti dolosi, le spese sostenute nei casi di estinzione del reato diversi da assoluzione con decisione passata in giudicato, derubricazione da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non sussiste, applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o prescrizione
- nei danni causati a secondo rischio:
 - le spese sostenute per l'accertamento tecnico preventivo antecedente rispetto all'intervento dell'assicuratore di responsabilità civile
 - le spese sostenute a primo rischio
 - le spese sostenute se la polizza di responsabilità civile non esiste, non opera, non fornisce copertura totale o parziale
 - le spese sostenute se l'assicuratore di responsabilità civile copre il danno ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento
 - le spese sostenute se il sinistro oltre i termini di prescrizione
 - le spese sostenute in assenza del riscontro da parte dell'assicuratore di responsabilità civile in merito alla copertura del sinistro

ART. 148.2 AMBITO DI OPERATIVITÀ DELLE PRESTAZIONI E CASI ASSICURATI

Le prestazioni di cui all'art. 148.1 – Oggetto dell'Assicurazione vengono garantite a tutela dei diritti dei soggetti Assicurati di seguito identificati:

- il Contraente;
- il coniuge o partner convivente del Contraente;
- la persona unite civilmente
- i componenti del suo nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia

entro il limite del massimale prescelto, in relazione alla proprietà, il possesso e la custodia di animali domestici con esclusione di ogni attività lavorativa che abbia ad oggetto la custodia o la vendita di animali.

Vengono garantiti gli oneri previsti dall'art. 148.1 – Oggetto dell'Assicurazione per i sinistri relativi a:

1. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni.
2. Difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. La prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la ARAG anticiperà all'Assicurato le spese legali fino ad un massimo di euro 5.000,00 (cinquemila) in attesa della definizione del giudizio. Nei casi in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva

riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, ARAG richiederà all'Assicurato il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio. L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza.

3. Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte.
4. Resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati per fatti illeciti di questi ultimi. La prestazione opera a secondo rischio, ovvero solo dopo l'esaurimento del massimale dovuto dall'assicuratore di Responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza. Se la polizza di RC non esiste, la garanzia non è operante. Vertenze contrattuali derivanti da inadempienze proprie o di controparte con i fornitori, sempre che il valore in lite sia superiore a euro 200,00.
5. Opposizione avverso provvedimenti amministrativi per sanzioni pecuniarie di importo non inferiore a euro 200,00.

Nel caso di vertenze fra assicurati le garanzie operano unicamente a favore del contraente.

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE H - PACCHETTO PET

GARANZIA		DOVE
Assistenza PET	Assistenza Salute e Benessere	Italia Stato della Città del Vaticano Repubblica di San Marino
	Assistenza a seguito di ritrovamento dell'animale	
	Assistenza in Viaggio	Mondo intero
Rimborso spese PET	Spese Veterinarie Spese per Esami Diagnostici	Italia Stato della Città del Vaticano Repubblica di San Marino
	Spese Veterinarie in Viaggio	Mondo intero
Tutela legale cane e gatto		Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi Paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente.

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO: SETTORE H - PACCHETTO PET

GARANZIE	SCOPERTO PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Assistenza			
Invio Pet Sitter (art. 135)			1 ora al giorno con un massimo di 5 giorni e 3 volte per anno assicurativo
Segnalazione scuole di addestramento (art. 135)			3 volte per anno assicurativo
Segnalazione di Pensioni per animali (art. 135)			3 volte per anno assicurativo
Invio medico veterinario al domicilio (art. 135)			euro 60,00 per sinistro con il massimo di 3 volte per anno assicurativo

Recupero dell'animale domestico ritrovato (art. 135)				euro 75,00 per sinistro (per taxi o biglietto ferroviario esclusivamente nel caso il luogo del ritrovamento fosse ubicato oltre 20 km dalla residenza dell'assicurato)
Rimborso spese				
Spese veterinarie a seguito di intervento chirurgico (art. 140.1)		10% con il minimo di euro 100,00		indicato in Polizza
Rette di degenza, assistenza e cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali ed esami forniti dalla struttura veterinaria durante il periodo di ricovero o day hospital (art. 140.1 punto 2)		10% con il minimo di euro 100,00		30gg successivi all'intervento con il limite massimo di euro 300,00
Spese di smaltimento in caso di decesso dell'animale a seguito di intervento chirurgico (art. 140.1)				euro 100,00
Spese per esami diagnostici precedenti ad intervento chirurgico (art. 140.2)			euro 75,00	nei 30gg precedenti l'intervento chirurgico con il massimale indicato in Polizza
Spese veterinarie in viaggio (art.140.3)			euro 75,00	indicato in Polizza
"O" - R.C. proprietà ed uso di cani e gatti (art. 147)	Cani non pericolosi (esclusi i cani da accompagnamento non vedenti art. 147.1)		euro 100,00	indicato in Polizza
	Cani pericolosi (art. 147.1)		euro 300,00	indicato in Polizza
"P" - Tutela legale cane e gatto (art. 148)	Operazioni di esecuzione forzata (art. 148.1 punto 2)			2 tentativi per sinistro
	Difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa (art. 148.2 punto 2)			euro 5.000,00

SETTORE I - TUTELA LEGALE

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

ART. 149

PREMESSA

Nel rispetto della disciplina normativa vigente, la Società ha scelto di affidare la gestione dei sinistri del Ramo Tutela Legale ad **ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia** - Viale del Commercio n.59 - 37135 Verona, in seguito denominata ARAG.

Principali riferimenti:

- telefono centralino: 045.8290411,
- e-mail per invio nuove denunce di sinistro: denunce@ARAG.it,
- e-mail per invio successiva documentazione relativa al Sinistro: sinistri@arag.it.

(La Società, lasciando invariati la portata ed i limiti delle prestazioni garantite, si riserva la facoltà di affidare il servizio ad altra Società di gestione dei servizi di Tutela Legale autorizzata ai termini di legge. In tal caso, verrà prontamente comunicata al Contraente la denominazione di tale Società, senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto).

ART. 150

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1. La Società assicura le spese legali, le spese peritali, le spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi, nei casi indicati nel successivo art. 151 – Prestazioni garantite del presente Settore di garanzia.
Sono garantite le spese per l'intervento di un unico Avvocato per ogni grado di giudizio e le eventuali spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato. Sono inoltre garantite le spese legali anche quando la vertenza venga trattata mediante convenzione di negoziazione assistita o tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione. Sono infine riconosciute le spese dell'organismo di mediazione, nei casi di mediazione obbligatoria, e le spese dell'arbitro eventualmente sostenute dall'Assicurato. Sono inoltre coperti i compensi dell'avvocato domiciliatario, se indicato da ARAG, i compensi dei periti, le spese di giustizia e le spese di investigazione difensiva nel procedimento penale
2. Le operazioni di esecuzione forzata vengono garantite nel limite di due tentativi per sinistro.
3. Le spese per la proposizione della querela sono riconosciute solamente qualora sia instaurato un procedimento penale nel quale la controparte sia rinviata a giudizio.
4. Non sono oggetto di copertura assicurativa i compensi dell'avvocato determinati tramite i patti quota lite conclusi tra l'Assicurato e l'Avvocato.
5. Sono escluse le indennità di trasferta e, i compensi dell'avvocato domiciliatario se non indicato da ARAG.
6. L'Assicurato è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro, al premio e/o alla polizza.
7. La Società e/o ARAG non si assume il pagamento di:
8. multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
9. spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali;
10. spese non concordate con ARAG;
11. spese recuperate dalla controparte;
12. spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro.

La Società inoltre nella **formula Base**, ove attivata, non copre:

1. nei delitti dolosi, le spese sostenute nei casi di estinzione del reato diversi da assoluzione con decisione passata in giudicato, derubricazione da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non sussiste, applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o prescrizione;
2. nella gestione del sinistro, le spese sostenute per la fase stragiudiziale se non è gestita da ARAG;
3. le spese sostenute per gli accordi economici tra assicurato e avvocato, per la transazione della

vertenza e per l'intervento del perito o del consulente tecnico di parte, se non preventivamente autorizzate da ARAG.

La Società inoltre nella **formula Estesa**, ove attivata, non copre:

- nei delitti dolosi, le spese sostenute nei casi di estinzione del reato diversi da assoluzione con decisione passata in giudicato, derubricazione da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non sussiste, applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o prescrizione;
- nei danni causati:
 - le spese sostenute per l'accertamento tecnico preventivo antecedente rispetto all'intervento dell'assicuratore di responsabilità civile;
 - le spese sostenute a primo rischio prima dell'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza, ai sensi dell'art. 1917 comma 3 Codice civile;
 - le spese sostenute a primo rischio se la polizza di responsabilità civile opera nel merito;
 - le spese sostenute a primo rischio se la polizza di responsabilità civile opera perché c'è responsabilità dell'assicurato;
 - le spese sostenute a primo rischio se la polizza di responsabilità civile non ha esaurito il massimale per liquidare il danno;
 - le spese sostenute se la polizza di responsabilità civile non esiste;
 - le spese sostenute se il sinistro è denunciato all'assicuratore di responsabilità civile oltre i termini di prescrizione;
- negli atti di volontaria giurisdizione, per il ricorso per ottenere l'omologazione della separazione consensuale e per la successiva domanda di divorzio, le spese sostenute se il matrimonio non è stato celebrato in Italia e se il ricorso non è presentato congiuntamente dai coniugi senza l'assistenza di un unico avvocato scelto di comune accordo tra i coniugi;
- negli atti di volontaria giurisdizione, per il ricorso al tribunale per ottenere lo scioglimento consensuale dell'unione civile mediante divorzio, le spese sostenute se l'unione non è avvenuta mediante dichiarazione ufficiale in Italia e se il ricorso non è presentato congiuntamente dai partner senza l'assistenza di un unico avvocato scelto di comune accordo tra i partner.
- negli atti di volontaria giurisdizione:
 - le spese sostenute senza l'assistenza di un unico avvocato
 - le spese sostenute se la separazione consensuale non è avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa della polizza e non ha originato un sinistro regolarmente insorto e gestito da ARAG
 - le spese sostenute se non c'è continuità della copertura assicurativa nel periodo di tempo intercorrente tra l'omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio
 - le spese sostenute se lo scioglimento consensuale dell'unione civile mediante divorzio non è avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa della polizza e non ha originato un sinistro regolarmente insorto e gestito da ARAG
- nell'opposizione alle sanzioni amministrative legate alla micromobilità le spese sostenute se non vi è accoglimento del ricorso
- nella garanzia facoltativa "Controversie con i locatari" nel recupero dei crediti derivanti dai canoni di locazione arretrati e non pagati:
 - le spese sostenute se i crediti non sono rappresentati da titoli esecutivi o non sono documentati da prova scritta equiparata
 - le spese sostenute per la fase stragiudiziale oltre il secondo sinistro
 - le spese sostenute per la fase stragiudiziale se non è gestita da ARAG
 - le spese sostenute per la fase giudiziale
- nella garanzia facoltativa "Eventi catastrofali" nei ricorsi al TAR le spese sostenute se diverse dal ricorso in caso di diniego da parte della Pubblica Amministrazione del "titolo edilizio"
- nella gestione del sinistro, le spese sostenute per la fase stragiudiziale se non è gestita da ARAG.
- le spese sostenute per gli accordi economici tra assicurato e avvocato, per la transazione della vertenza e per l'intervento del perito o del consulente tecnico di parte, se non preventivamente autorizzate da ARAG.

ART. 151**PRESTAZIONI GARANTITE****ART. 151.1 FORMULA BASE**

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 240469)

Le prestazioni vengono garantite alle persone assicurate come descritto di seguito:

- nell'ambito della vita privata
- nell'ambito cyber
- in relazione alla proprietà, il possesso e la custodia di animali domestici
- in veste di conduttori o proprietari dell'abitazione principale e di quelle secondarie o stagionali purché da loro direttamente utilizzate (fino al massimo di nr. 5 abitazioni).

Vengono garantiti gli oneri previsti dall'art. 150 - Oggetto dell'Assicurazione per i sinistri relativi a:

1. **Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni**, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa.
2. **Difesa penale per delitti dolosi**, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. La prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato o perché il procedimento si conclude con l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o il reato si estingue per prescrizione. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, ARAG anticiperà all'Assicurato le spese legali fino ad un massimo di euro 5.000,00 (cinquemila) in attesa della definizione del giudizio. Nei casi in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, oppure se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, ARAG richiederà all'Assicurato il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio. L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza.
3. **Vertenze contrattuali derivanti da inadempienze proprie o di controparte con i fornitori**, sempreché il valore in lite sia superiore a euro 200,00. La garanzia opera solo ed esclusivamente in relazione alla proprietà, il possesso e la custodia di animali domestici.
4. **Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi**, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte. Qualora la richiesta di risarcimento riguardi danni subiti nell'ambito cyber, sono riconosciute anche le spese necessarie per modificare o eliminare la pubblicazione lesiva dei diritti dell'Assicurato su pagine web e su social e media network.
5. **Vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali** relativamente ad immobili direttamente utilizzati dagli Assicurati. Per vertenze in materia di usucapione, l'insorgenza del sinistro coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione purché la richiesta sia avvenuta in costanza di polizza.
6. **Vertenze relative a rapporti di lavoro con collaboratori domestici regolarmente assunti.**
7. **Vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni Previdenziali o Sociali.**
8. **Opposizione avverso provvedimenti amministrativi** per sanzioni pecuniarie di importo non inferiore a euro 200,00. La presente garanzia opera solo ed esclusivamente in relazione alla proprietà, il possesso e la custodia di animali domestici.

ART. 151.2 FORMULA ESTESA

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 240469)

Le prestazioni vengono garantite alle persone assicurate come descritto di seguito:

- nell'ambito della vita privata
- nell'ambito cyber
- in relazione alla proprietà, il possesso e la custodia di animali domestici
- in veste di conduttori o proprietari dell'abitazione principale e di quelle secondarie o stagionali purché da loro direttamente utilizzate (fino a nr 5 abitazioni).
- nell'ambito della mobilità alternativa: guida a titolo privato di qualsiasi mezzo di trasporto non

targato, con o senza motore non soggetto a RC obbligatoria, di proprietà, pubblico, in sharing, a noleggio breve termine e quale conducente autorizzato di veicoli di tale tipologia di proprietà di terzi (a titolo esemplificativo: velocipedi – e-bike - monopattini elettrici – monopattini non elettrici – Hoverboard – Segway – Monowheel)

Vengono garantiti gli oneri previsti dall'art. 150 – Oggetto dell'Assicurazione per i sinistri relativi a:

6. **Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni**, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa.
7. **Difesa penale per delitti dolosi**, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. La prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato o perché il procedimento si conclude con l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o il reato si estingue per prescrizione. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, ARAG anticiperà all'Assicurato le spese legali fino ad un massimo di euro 5.000,00 in attesa della definizione del giudizio. Nei casi in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, oppure se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo ARAG richiederà all'Assicurato il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio. L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza.
8. **Vertenze contrattuali derivanti da inadempienze proprie o di controparte**, con i fornitori sempreché il valore in lite sia superiore a euro 500,00;
La garanzia opera con un valore in lite superiore a euro 200,00:
 - in relazione alla proprietà, il possesso e la custodia di animali domestici;
 - nell'ambito della mobilità alternativa vertenze con i fornitori del veicolo
 - nell'ambito cyber:
 - vertenze relative agli acquisti effettuati dagli assicurati su portali di e-commerce (commercio elettronico)
 - vertenze con il fornitore del servizio di connessione internet degli assicurati
 - vertenze con il fornitore del servizio di posta elettronica e/o di posta certificata degli assicurati
9. **Vertenze contrattuali relative al contratto di noleggio a breve termine** del veicolo nell'ambito della micro-mobilità.
10. **Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale** per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte. Qualora la richiesta di risarcimento riguardi danni subiti nell'ambito cyber, sono riconosciute anche le spese necessarie per modificare o eliminare la pubblicazione lesiva dei diritti dell'Assicurato su pagine web e su social e media network.
11. **Spese di resistenza extracontrattuali**. La prestazione viene garantita per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati per fatti illeciti di questi ultimi.
La prestazione opera a secondo rischio, ovvero dopo l'esaurimento del massimale dovuto dall'assicuratore di Responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.
La prestazione opera invece a primo rischio nel caso in cui l'assicurazione di Responsabilità civile non sia operativa nel merito, ossia non copra la fattispecie denunciata per che non è oggetto di copertura, perché espressamente esclusa dalla copertura, o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista dalla polizza.
Qualora l'assicuratore di Responsabilità civile non abbia interesse a resistere alle richieste di risarcimento del terzo avendo esaurito il massimale per liquidare il danno, la prestazione opera per le spese successive.
La prestazione non opera nel caso in cui:
 - a) l'assicurazione di Responsabilità civile copra il danno, ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento. A titolo esemplificativo perché l'assicuratore di Responsabilità civile non ne ha interesse perché ha liquidato il danno al terzo con un esborso inferiore al massimale di polizza, o per violazione del patto di gestione lite;
 - b) il sinistro sia stato denunciato all'assicuratore di Responsabilità civile oltre i termini di prescrizione;

c) la polizza di Responsabilità civile non esista o non sia operativa perché non è stato pagato il premio o l'adeguamento del premio o perché non sussiste responsabilità dell'Assicurato.

La copertura non è prevista per le spese legali e/o peritali per l'Accertamento tecnico preventivo antecedente l'intervento dell'assicuratore di Responsabilità civile. L'operatività della presente prestazione è subordinata al riscontro da parte della Compagnia di Responsabilità civile, in merito alla copertura del sinistro.

12. **Vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali** relativamente ad immobili direttamente utilizzati dagli Assicurati. Per vertenze in materia di usucapione, l'insorgenza del sinistro coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione purché la richiesta sia avvenuta in costanza di polizza.

13. **Vertenze relative a rapporti di lavoro con collaboratori domestici regolarmente assunti.**

14. **Vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni Previdenziali o Sociali.**

15. **Impugnazione delle delibere assembleari condominiali** degli immobili direttamente utilizzati dagli Assicurati.

16. **Opposizione avverso provvedimenti amministrativi** per sanzioni pecuniarie di importo non inferiore a euro 200,00:

- in ambito vita privata
- in relazione alla proprietà, il possesso e la custodia di animali domestici
- in relazione alla micro-mobilità, in caso di accoglimento del ricorso,
- in relazione agli immobili direttamente utilizzati dagli Assicurati in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, D. Lgs. n. 81/2008, relativamente a opere di ristrutturazione o manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili. La prestazione viene fornita agli assicurati in qualità di committente dei lavori in caso di sanzioni amministrative non pecuniarie o pecuniarie.

17. **Atti di volontaria giurisdizione:**

- Ricorso al Tribunale per ottenere l'omologazione della separazione consensuale tra coniugi e successiva domanda di divorzio.

La prestazione viene garantita per i matrimoni celebrati in Italia a condizione che il ricorso sia presentato congiuntamente dai coniugi Assicurati con l'assistenza di un unico avvocato scelto di comune accordo tra i coniugi. L'eventuale successiva domanda di divorzio verrà garantita attraverso l'assistenza di un unico avvocato scelto di comune accordo tra i coniugi alla condizione che:

- a) la separazione consensuale si sia verificata in vigenza del presente contratto e che abbia dato luogo ad un sinistro gestito da ARAG;
- b) vi sia stata la continuità della copertura assicurativa nel periodo intercorrente tra l'omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio.

Il sinistro si considera unico a tutti gli effetti e pertanto il massimale di polizza per sinistro resta unico e viene ripartito tra ricorso di separazione e domanda di divorzio.

La presente prestazione non opera laddove l'Assicurato sia single

- Ricorso al Tribunale per ottenere lo scioglimento consensuale dell'unione civile mediante divorzio. La prestazione viene garantita per le unioni civili avvenute mediante dichiarazione ufficiale in Italia a condizione che il ricorso sia presentato congiuntamente dai partner Assicurati con l'assistenza di un unico avvocato scelto di comune accordo tra i partner. Lo scioglimento dell'Unione civile verrà garantita attraverso l'assistenza di un unico avvocato scelto di comune accordo tra i partner alla condizione che lo scioglimento dell'unione civile si sia verificato in vigenza del presente contratto e che abbia dato luogo ad un sinistro gestito da ARAG.

La presente prestazione non opera laddove l'Assicurato sia single.

- Istanza di interdizione o inabilitazione, o di revoca di tali provvedimenti, di un parente o di un congiunto.
- Istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta o di dichiarazione di esistenza di un parente o congiunto.
- Il ricorso per la nomina o la revoca dell'amministratore di sostegno per un parente o congiunto.

ART. 152

ESCLUSIONI

Salvo quanto diversamente previsto, le prestazioni non sono valide per sinistri relativi:

- a) al diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) alla materia fiscale o amministrativa;
- c) a fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;

- d) ad attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici;
- e) a fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- f) ai diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust, o relativi a compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci;
- g) a vertenze derivanti dalla circolazione, dalla proprietà o dalla guida di veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria, anche qualora viaggino su tracciato veicolato o su funi metalliche, di aeromobili, di imbarcazioni da diporto, di navi da diporto e di natanti da diporto (ai sensi dell'art.3 del D.Lgs.171/2005). Le prestazioni non sono valide anche per sinistri occorsi in occasione dell'uso professionale dei mezzi assicurati;
- h) a fatti dolosi delle persone;
- i) a fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
- l) alla violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcol o di sostanze stupefacenti o della normativa inerente l'omissione di fermata e assistenza
- m) a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI
- n) all'esercizio della professione o attività medica o della professione sanitaria di ostetrica o all'attività di lavoro autonomo o di impresa o della libera professione;
- o) per controversie derivanti da prestazioni mediche aventi finalità esclusivamente estetica, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva;
- p) a immobili o parte di essi non costituenti l'abitazione principale o secondaria dell'Assicurato;
- q) ai casi in cui il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool;
- r) a immobili o parte di essi non costituenti l'abitazione principale o secondaria dell'Assicurato
- s) alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo, o trasformazione di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura e posa in opera di materiali o impianti;
- t) a casi di adesione a class action;
- u) a casi di difesa penale per reati di diffamazione e diffamazione a mezzo stampa commessi da giornalisti nell'ambito professionale;
- v) alla difesa penale per abuso di minori;
- z) a vertenze con la Società;
- aa) a fabbricazione o commercializzazione di esplosivi, armi o equipaggiamento militare;
- bb) a impugnazione di sanzioni amministrative per il pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi.

CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA

GARANZIE FACOLTATIVE

ART. 153

GARANZIA FACOLTATIVA Q - LAVORO DIPENDENTE

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 240469)

Agli Assicurati vengono garantiti gli oneri previsti dall'art. 150 - Oggetto dell'Assicurazione per i casi relativi alla loro attività lavorativa in veste di lavoratori dipendenti, con esclusione dell'esercizio della professione medica della professione sanitaria di ostetrica e di qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa e/o di altre tipologie di collaborazione.

Limitatamente alla prestazione Difesa penale, la prestazione opera con esclusione degli amministratori e dipendenti di Enti Pubblici.

Le garanzie valgono per:

1. Sostenere **vertenze individuali relative al rapporto di lavoro dipendente**. La prestazione opera, laddove previsto, anche qualora le vertenze siano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo (ricorsi al TAR e Consiglio di Stato).
2. Sostenere **vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni Previdenziali o Sociali** (INPS - INAIL) relative alla posizione previdenziale/assistenziale.

3. La **richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi**, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte.
4. La **difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni**, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa.
5. La **difesa penale per delitti dolosi**, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. La prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato o perché il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o il reato si estingue per prescrizione.
Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.
Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, ARAG anticiperà all'Assicurato le spese legali fino ad un massimo di euro 5.000,00 in attesa della definizione del giudizio. Nei casi in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, oppure se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, ARAG richiederà all'Assicurato il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.
L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza.

ART. 154

GARANZIA FACOLTATIVA R – CONTROVERSIE CON I LOCATARI

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 240469)

Gli oneri previsti all'Art. 150 – Oggetto dell'Assicurazione delle Condizioni Generali di Assicurazione vengono prestati all'Assicurato nella sua qualità di proprietario dell'unità immobiliare indicata in polizza e locata a terzi ad uso abitativo o commerciale per:

1. La **richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi** ivi compresi i danni arrecati dall'inquilino, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte.
2. La **difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni**, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa.
3. Le **azioni di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso** con esclusione dell'azione di recupero dei canoni arretrati. La presente prestazione viene garantita per i casi assicurativi insorti trascorsi 4 mesi dalla decorrenza della polizza.
La prestazione viene garantita con il limite di euro 2.000,00 per sinistro e con applicazione di una franchigia fissa e assoluta di euro 200,00.
4. il **recupero dei crediti derivanti da canoni di locazione arretrati non pagati**, se i crediti sono rappresentati da titoli esecutivi o documentati da prova scritta o equiparata.
La garanzia opera per la sola fase stragiudiziale con il limite di 2 (due) sinistri avvenuti in ciascun anno assicurativo per ciascun immobile assicurato
La fase stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la vertenza con l'accordo delle parti e si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta.
Sono escluse le spese sostenute per la fase giudiziale.

In aggiunta a quanto previsto nelle esclusioni, se non è previsto diversamente, la presente garanzia opzionale non opera per i sinistri relativi a:

- a. intimazione di licenza per finita locazione;
- b. controversie tra comproprietari.

ART. 155

GARANZIA FACOLTATIVA S – BED & BREAKFAST - AFFITTI BREVI - AFFITTA CAMERE - CASE VACANZE

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 240469)

Gli oneri previsti all'Art. 150 – Oggetto dell'Assicurazione delle Condizioni Generali di Assicurazione vengono prestati all'Assicurato relativamente all'attività di accoglienza ricettiva Bed & Breakfast, affitti brevi, affitta camere e case vacanze esercitata senza carattere di imprenditorialità (senza obbligo di apertura di Partita IVA) così come disciplinato dalle leggi regionali in vigore.

Le garanzie valgono per:

1. La **richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi** ivi compresi i danni arrecati dall'utilizzatore dell'immobile, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte.
2. La **difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni**, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa
3. **Vertenze in materia di diritto di proprietà e altri diritti reali** relativamente all'immobile oggetto dell'attività di Bed & Breakfast, affitti brevi e case vacanze.

ART. 156

GARANZIA FACOLTATIVA T - EVENTI CATASTROFALI

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 240469)

In relazione agli immobili di proprietà nel caso del verificarsi di "Eventi catastrofali" intesi quali:

- Terremoto
- Alluvione
- Inondazione
- Incendio, esplosione o scoppio conseguente al terremoto, alluvione e inondazione

la garanzia assicurativa riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato per:

1. **Ricorso al TAR in caso di diniego da parte della Pubblica Amministrazione** del "Titolo edilizio" ovvero del progetto di ricostruzione presentato dal proprietario dell'immobile dichiarato inagibile o inabitabile post evento catastrofale. L'inagibilità o inabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia.
2. **Vertenze contrattuali derivanti da inadempienze proprie o di controparte**, con i professionisti e con i fornitori d'opera e di materiali inerenti agli interventi di ricostruzione ex novo, restauro, risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia dell'immobile colpito dall'evento catastrofale, con valore in lite superiore a euro 1.500,00.
3. **Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi subiti dall'abitazione**, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale, in relazione al contenuto dell'immobile colpito dall'evento catastrofale (es: mobilio - oggetti di valore) in caso di furto ad opera di soggetti identificati.

ART 157

GARANZIA FACOLTATIVA U - BONUS FISCALI

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 240469)

Per la ristrutturazione, il restauro, il risanamento conservativo o la manutenzione straordinaria degli immobili assicurati, la garanzia è valida per l'impugnazione di sanzioni amministrative pecuniarie pari o superiori a euro 200,00 in procedimenti tributari e fiscali, compresa l'impugnazione degli atti amministrativi di riscossione, con il limite di euro 5.000 per sinistro senza limite annuo.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 158

INSORGENZA DEL SINISTRO

1. Ai fini del presente contratto, per insorgenza del sinistro si intende la data in cui si verifica l'evento dannoso inteso, in base alla natura della vertenza, come:
 - il danno o presunto danno extracontrattuale subito o causato dall'Assicurato;
 - la violazione o presunta violazione del contratto;
 - la violazione o la presunta violazione della legge;
 - il deposito del ricorso o dell'istanza all'Autorità giudiziaria per gli atti di volontaria giurisdizione.In materia di usucapione, la data di avvenimento del sinistro coincide con il giorno è quella della prima contestazione della richiesta di usucapione, purché questa richiesta sia avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa.

Ai fini dell'individuazione della data di avvenimento, le vertenze relative a contratti di appalto/subappalto hanno natura esclusivamente contrattuale.

In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data del verificarsi del primo evento dannoso.

2. La prestazione assicurativa viene garantita per i sinistri che siano insorti:
 - durante il periodo di effetto del contratto, se si tratta di danno o presunto danno extracontrattuale causato o subito dall'Assicurato o di violazione o presunta violazione della norma di legge penale o amministrativa;
 - trascorsi 2 (due) anni dalla data di effetto del contratto, per gli atti di volontaria giurisdizione;
 - trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di effetto del contratto, in tutte le restanti ipotesi;
 - trascorsi 4 (quattro) mesi dalla data di effetto del contratto per l'azione di sfratto nella garanzia facoltativa "Controversia con i locatari".
4. Quando il contratto è emesso senza interruzione della copertura assicurativa dopo una precedente polizza per lo stesso rischio le garanzie della presente polizza, se previste anche nel precedente contratto, operano:
 - senza la carenza se il precedente contratto ha una durata pari o superiore alla carenza stessa
 - per i sinistri avvenuti durante il periodo di efficacia della polizza precedente se sono stati respinti perché denunciati oltre il termine massimo che decorre dalla data di cessazione del contratto, e il precedente assicuratore non contesta il mancato pagamento o adeguamento del premio.

Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia di sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Tutela legale.
5. Si considerano come unico sinistro, a tutti gli effetti, uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti. La data di insorgenza corrisponde a quella del primo evento dannoso.
6. In caso di pluralità di Assicurati coinvolti in un unico sinistro, la prestazione viene garantita con un unico massimale per sinistro che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dagli oneri da ciascuno sopportati. Se al momento della definizione del sinistro il massimale per sinistro risulta non esaurito, il residuo viene ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese di cui all'art. 150 - Oggetto dell'assicurazione.

ART. 159

TERMINI DI DENUNCIA DEL SINISTRO E FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA

L'Assicurato rendendosi parte diligente del contratto deve immediatamente denunciare all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza o alla Società qualsiasi sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal presente contratto. La denuncia del sinistro deve pervenire all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza o alla Società nel termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione del contratto.

Qualora la presente polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri decorre per tutte le polizze dalla data di scadenza della polizza più recente.

L'Assicurato deve informare l'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza o la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione. In mancanza la Società e/o ARAG non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

ART. 160

GESTIONE DEL SINISTRO

Ricevuta la denuncia del sinistro ARAG verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell'assicurato.

La fase stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la vertenza con l'accordo delle parti e si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta.

Per valutare la copertura assicurativa della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle prove e argomentazioni che l'assicurato ha l'obbligo di fornire.

Per la fase giudiziale l'assicurato ha il diritto di scegliere un avvocato tra gli iscritti all'Albo; in caso di domiciliazione ARAG indica l'avvocato domiciliatario.

L'incarico all'avvocato o al perito, che operano nell'interesse del proprio cliente, è conferito direttamente dall'assicurato, pertanto **ARAG non è responsabile del loro operato.**

Le spese per gli accordi economici tra assicurato e avvocato, per la transazione della vertenza e per l'intervento del perito o del consulente tecnico di parte **sono coperte solo se preventivamente autorizzate da ARAG.**

ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e **senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista.**

Se l'assicurato paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato dopo aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento.

Il pagamento delle spese coperte dalla polizza avviene entro il termine di 30 (trenta) giorni previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.

ART. 161

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

1. Nei **delitti dolosi**, l'assicurato ha l'obbligo di:
 - restituire ad ARAG tutte le spese anticipate da ARAG;
 - trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva.
2. **Nell'opposizione a sanzioni amministrative**, l'assicurato ha l'obbligo di far pervenire ad ARAG il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.
3. **Nella denuncia del sinistro**:
 - la denuncia del sinistro deve essere presentata immediatamente all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società nel momento in cui l'assicurato ne ha conoscenza o comunque nel rispetto del termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione della polizza o di eventuali altre polizze emesse successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio;
 - l'assicurato ha l'obbligo di informare l'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza o la Società e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro e ha l'obbligo di indicare e mettere a disposizione, se richiesti, i mezzi di prova, i documenti e le eventuali altre polizze assicurative;
 - l'assicurato ha l'obbligo di fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di tutela legale.
4. **Nella fase di gestione del sinistro**: per valutare la copertura assicurativa della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle prove e argomentazioni che l'assicurato ha l'obbligo di fornire.
5. L'assicurato ha l'obbligo di restituire tutte le spese che sono state sostenute e/o anticipate da ARAG:
 - se ha diritto di recuperarle dalla controparte;
 - nei delitti dolosi: se la sentenza definitiva è diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo oppure se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da quella di assoluzione o di derubricazione del reato da doloso a colposo.
6. L'assicurato ha l'obbligo di comunicare alla l'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza Società e/o ad ARAG l'esistenza o la successiva stipulazione di altre polizze per lo stesso rischio e ha l'obbligo di dare avviso dei sinistri a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai fini della ripartizione proporzionale delle spese.
7. L'assicurato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente l'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza alla Società e/o ad ARAG lo spostamento della propria residenza.
8. L'assicurato, dopo la denuncia del sinistro, ha l'obbligo di informare l'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, la Società e/o ARAG sulle evoluzioni e sulle circostanze dello stesso anche se rimaste immutate:
 - per consentire la gestione del sinistro
 - per non far decorrere, dalla data dell'ultima comunicazione ad ARAG, la prescrizione prevista dalla legge.

ART. 162

DISACCORDO CON LA SOCIETÀ E CONFLITTO DI INTERESSE

In caso di disaccordo in merito alla gestione del sinistro tra l'Assicurato e ARAG, la decisione può venire

demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. In via alternativa è possibile adire l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Avvocato nel caso di conflitto di interessi con ARAG.

ART. 163

RECUPERO DI SOMME ANTICIPATE DA ARAG

Spettano ad ARAG, se anticipati, gli onorari e le spese rimborsati all'Assicurato dalla controparte a seguito di provvedimento giudiziale o di transazione.

In tutti i casi in cui sia stata pagata una somma prevista dall'art. 150 – Oggetto dell'Assicurazione, ARAG si riserva la facoltà di esercitare il diritto di surrogazione del terzo.

Nei delitti dolosi: se la sentenza definitiva è diversa da quella di assoluzione o di derubricazione del reato da doloso a colposo oppure se, dopo il provvedimento di archiviazione, il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da quella di assoluzione o di derubricazione del reato da doloso a colposo.

ART. 164

ASSICURATI

Le prestazioni di cui all'art. 150 – Oggetto dell'Assicurazione vengono garantite a tutela dei diritti dei soggetti Assicurati di seguito identificati:

- il Contraente;
- il coniuge o partner convivente del Contraente;
- la persona unita civilmente
- i componenti del suo nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia;

Nel caso di vertenze fra Assicurati con la stessa polizza le prestazioni vengono garantite unicamente a favore del Contraente.

ART. 165

OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE IN PRESENZA DI POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'assicurato, le garanzie previste in polizza operano a secondo rischio, quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore si responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.

ART. 166

ESTENSIONE TERRITORIALE

- Le garanzie:
 - Delitti colposi o contravvenzioni
 - Delitti dolosi
 - Danni subiti
 - Danni causati
 - Vertenze contrattuali con i fornitori relative alla vita privata ed alla proprietà, al possesso ed alla custodia di animali domestici
 - Vertenze contrattuali con i fornitori del veicolo nell'ambito della micro-mobilità
 - Vertenze contrattuali relative al noleggio a breve termine del veicolo nell'ambito micro-mobilità operano in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente.
- Le garanzie:
 - Vertenze contrattuali con i fornitori ed i prestatori d'opera relative all'immobile
 - Locazione, diritto di proprietà e diritti reali
 - Vertenze con i collaboratori domestici
 - Istituti o enti pubblici di assicurazioni
 - Impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative

- Impugnazione di delibere assembleari condominiali
- Atti di volontaria giurisdizione
- Rapporti di lavoro dipendente
- Azioni di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso
- Recupero dei crediti derivanti da canoni di locazione arretrati non pagati
- Ricorso al TAR nella garanzia facoltativa "Eventi catastrofali"
- Recupero danni subiti dall'abitazione nella garanzia facoltativa "Eventi catastrofali"
- Bonus fiscali

operano in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente.

Per le vertenze contrattuali con i fornitori relative all'ambito cyber, le prestazioni valgono per i sinistri che siano insorti in tutto il Mondo sempreché l'Ufficio Giudiziario competente si trovi in uno dei paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Svizzera e Liechtenstein.

LIMITI DI COPERTURA ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE I - TUTELA LEGALE

GARANZIA	DOVE
Tutela legale	Italia Stato della Città del Vaticano Repubblica di San Marino

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO: SETTORE I - TUTELA LEGALE

GARANZIE		SCOPERTO PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Operazioni di esecuzione forzata (art. 150 punto2)				2 tentativi per sinistro
Formula Base (art. 151.1)	Difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, anticipo spese legali (art. 151.1 punto 2)			euro 5.000,00
Formula Estesa (art. 151.2)	Difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, anticipo spese legali (art. 151.2 punto 2)			euro 5.000,00
Garanzie facoltative				
"Q" - Lavoro dipendente (art. 153)	Difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, anticipo spese legali (art. 153 punto 5)	10% con il minimo di euro 100,00		euro 5.000,00
"R" - Controversie con i locatari (art. 154)	Le azioni di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso con esclusione dell'azione di recupero dei canoni arretrati (art. 154 punto 3)		fissa e assoluta di euro 200,00	euro 2.000,00 per sinistro
"S" - Bed & Breakfast - Affitti brevi - Affitta camere - Casa vacanze (art. 155)	Difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, anticipo spese legali (art. 155 punto 2)			euro 5.000,00
"U" - Bonus fiscali (art. 157)				euro 5.000 per sinistro senza limite annuo.

SETTORE J - ESTENSIONE GARANZIA ELETTRODOMESTICI

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

PREMESSA DI AFFIDAMENTO

La gestione dei sinistri di Estensione garanzia elettrodomestici è stata affidata dalla Società ad AWP P&C S.A. rappresentanza generale per l'Italia, con sede legale in Milano (MI), Viale Brenta 32, CAP 20139 - partita I.V.A. 07235560963 - iscritta all'albo delle Imprese Assicurative con il nr. 1.00090, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

Numero Verde: **800 602 400**

Numero telefono: **02 266 09 424**

(La Società, lasciando invariati la portata ed i limiti delle prestazioni garantite, si riserva la facoltà di affidare il servizio ad altra società di gestione dei servizi di Estensione garanzia elettrodomestici autorizzata ai termini di legge. In tal caso, verrà prontamente comunicata al Contraente la denominazione di tale società, senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto).

ART. 167

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione è operante esclusivamente per i beni assicurati contenuti nei locali dell'abitazione la cui ubicazione sia indicata in Polizza, di qualsiasi marca, coperti da garanzia europea, installati presso l'abitazione assicurata per utilizzo privato e domestico:

- di proprietà dell'Assicurato

e

- di vetustà massima di 10 anni dalla data riportata sul documento comprovante l'acquisto del Bene (a titolo esemplificativo, scontrino, fattura, ricevuta) o, qualora indisponibile, dichiarazione rilasciata dal venditore, o in mancanza, un documento contenente il numero di serie del bene assicurato che ne permetta la sua esatta identificazione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la scheda prodotto).

Tali beni sono coperti dalla garanzia del presente Settore in caso di danni conseguenti a difetto di conformità tale da impedire il normale funzionamento del bene. L'operatività della garanzia è stabilita in funzione dell'età e della categoria di appartenenza del bene assicurato nelle modalità di seguito descritte.

Beni con vetustà da 2 a 7 anni al momento del verificarsi del sinistro (per le TV vetustà da 2 a 5 anni)

In caso di difetti in precedenza coperti dalla garanzia legale di conformità tali da impedire il normale funzionamento del bene, la Centrale Operativa provvede all'invio di un tecnico specializzato direttamente presso l'abitazione assicurata e la Società tiene a proprio carico i costi di riparazione fino ad un massimo di euro 1.500 per sinistro e per anno assicurativo per l'insieme dei beni assicurati indipendentemente dal numero di beni difettati.

In caso di bene assicurato per il quale il Centro di Assistenza Tecnica incaricato certifichi la non riparabilità del bene o l'anti-economicità della riparazione, la Società tiene a proprio carico i costi di uscita e disamina del guasto e rimborsa all'Assicurato i costi sostenuti per l'acquisto di un bene di pari o simili caratteristiche, nel limite del 70% del prezzo originariamente pagato (IVA inclusa) per l'acquisto del bene, ma comunque non oltre euro 1.500 per sinistro e per anno assicurativo per l'insieme dei beni assicurati indipendentemente dal numero di beni difettati.

Beni con vetustà da 7 a 10 anni al momento del verificarsi del sinistro (per le TV con vetustà da 5 a 10)

In caso di difetto di conformità tale da impedire il normale funzionamento del bene, la Centrale Operativa provvede all'invio di un tecnico specializzato direttamente presso l'abitazione assicurata e la Società tiene a proprio carico i costi di uscita e disamina del guasto. Eventuali costi aggiuntivi quali ad esempio manodopera restano interamente a carico dell'Assicurato.

ART. 168

ESCLUSIONI

Si intendono esclusi i danni:

1. a beni diversi da quelli definiti nel Glossario come “Beni Assicurati”;
2. a beni coperti da garanzia del produttore, del venditore o di terzi (anche assicuratori);
3. alle parti consumabili, dei Beni assicurati, che possono essere sostituite in autonomia dall'Assicurato, come specificato nelle linee guida operative del produttore, la cui sostituzione potrebbe essere necessaria per ripristinare la funzionalità dei Beni assicurati;
4. ai Beni assicurati che siano prestati o che siano presi in prestito;
5. agli oggetti acquistati attraverso il Mercato grigio;
6. agli oggetti contraffatti o privi del marchio CE o di un marchio di certificazione equivalente (questo marchio indica che gli oggetti venduti nello Spazio Economico Europeo sono stati valutati per soddisfare elevati requisiti di sicurezza, salute e protezione ambientale);
7. agli accessori inclusi nella confezione.
8. agli oggetti con numero di serie rimosso, deturpato o alterato.

Sono altresì esclusi:

9. gli eventi avvenuti fuori dal periodo di assicurazione, ovvero qualsiasi evento avvenuto prima della data di inizio o dopo la data di fine dell'Assicurazione, come indicato in Polizza;
10. i danni accidentali: danno causato da un evento impreveduto e non intenzionale che si verifica in un momento e in un luogo definiti e che compromette la funzionalità o l'uso in sicurezza dell'Oggetto Assicurato. Può essere provocato, a titolo esemplificativo, da caduta; impatto; liquido.
11. i danni o difetti preesistenti del Bene Assicurato;
12. i difetti o guasti coperti dalla garanzia legale;
13. i difetti che non siano tali da impedire il normale funzionamento del bene oppure non siano riconducibili a difetto di fabbricazione, progettazione od assemblaggio;
14. qualsiasi guasto del Bene assicurato che non sarebbe stato coperto dalla garanzia legale;
15. qualsiasi riparazione incompleta avvenuta durante il periodo di garanzia legale;
16. i danni causati da un uso non conforme del Bene assicurato rispetto alle istruzioni date del produttore (ad es. installazione e montaggio errati, difetto causato da esperimenti, sovraccarico volontario, effettuazione di test, mancato rispetto delle regole di manutenzione);
17. i danni causati da difetti di produzione in serie, nonché danni legati a campagne di richiamo condotte dal produttore;
18. l'utilizzo del Bene Assicurato per uso commerciale o altro uso non strettamente personale;
19. le azioni illegali da parte dell'Assicurato, infrazioni di qualsiasi divieto o regolamento governativo, uso illegale del Bene Assicurato;
20. l'uso negligente o improprio del Bene Assicurato;
21. il difetto causato da esperimenti, sovraccarico volontario, effettuazione di test, mancato rispetto delle regole di manutenzione, uso diverso o contrario da quello raccomandato dal produttore;
22. i danni causati intenzionalmente ovvero derivanti da azioni od omissioni deliberate da parte dell'Assicurato o danni causati al Bene Assicurato da un utente autorizzato dall'Assicurato ad usare il Bene Assicurato;
23. la perdita del Bene Assicurato;
24. i danni derivanti da incendio, fulmine, alta tensione, esplosione, vandalismo;
25. qualsiasi evento derivante da errori o modifiche del software e del sistema operativo;
26. i danni causati dall'usura, dall'erosione, dalla corrosione, dall'ossidazione intesi come risultato dell'esposizione a lungo termine all'aria e all'umidità o da altri deterioramenti causati o risultanti dall'uso ordinario o dall'esposizione, inclusi, ma non limitati a, difetti o rotture che possano svilupparsi gradualmente nel tempo;
27. i danni estetici e danni o malfunzionamenti che possono essere corretti con la pulizia del Bene Assicurato o con una manutenzione ordinaria che non influisca sulla funzionalità o sull'uso in sicurezza del Bene Assicurato. I danni estetici includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, graffi, ammaccature, piegature, scolorimenti, piccole crepe e segni;
28. i problemi con i servizi erogati da terzi (ad es. fornitura di elettricità, gas, acqua, Internet o vari contenuti di trasmissione televisiva);
29. qualsiasi danno o guasto causato mentre il Bene Assicurato è in possesso di un corriere / società postale o qualsiasi altra forma di servizio di consegna (trasporto per conto terzi);
30. i danni causati dalla sabbia penetrata nel Bene assicurato (cd. intrusione di sabbia)

31. i danni causati da eventi esterni quali tempeste; forze naturali; energia nucleare; cedimento del terreno, infestazione di insetti; impulsi elettromagnetici (sia artificiali che naturali), infiltrazioni, inquinamento o contaminazione; radiazioni ionizzanti o contaminazione da radioattività provocata da qualsiasi combustibile nucleare, o da qualsiasi rifiuto nucleare derivante dalla combustione di combustibile nucleare o dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o altre proprietà pericolose di qualsiasi macchinario nucleare esplosivo o qualsiasi parte di esso; onde di pressione di aerei e altri oggetti volanti che viaggiano alla velocità del suono o oltre;
32. i danni direttamente o indirettamente causati da, risultanti da o in connessione con guerre, invasioni, rivoluzioni o qualsiasi atto di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che possa contribuire nello stesso momento o in qualsiasi altro al danno subito.

La Società non sarà tenuta a fornire L'Assicurazione e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili.

ART. 169

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

L'Assicurazione è operante a condizione che l'Assicurato fornisca una copia del documento comprovante la data di acquisto del Bene assicurato o documento equipollente da cui risulti la data di acquisto o, in mancanza la data di produzione del Bene assicurato.

L'Assicurazione non è operante se la riparazione del bene avvenga senza alcun contatto con la Centrale Operativa e/o in un Centro di Assistenza Tecnica senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 170

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di difetto di conformità del Bene, contattare la Centrale Operativa ai seguenti numeri:
numero verde 800 602 400
numero dall'estero +39 02 266 09 424
attivi 24 ore su 24 tutto l'anno.

Qualora l'Assicurato intenda dare avviso dell'avvenimento di un Sinistro riconducibile alle prestazioni previste dal presente Settore e intenda richiedere assistenza, deve fare denuncia telefonica alla Centrale Operativa fornendo:

- nome e cognome;
- numero di polizza;
- indirizzo presso il quale eseguire la riparazione;
- recapito telefonico;
- data di acquisto del Bene o la data di produzione del bene;
- marca e modello del Bene acquistato;
- descrizione del difetto di conformità.

La Centrale Operativa individua il Centro Assistenza Tecnica specializzato maggiormente indicato per la risoluzione del guasto segnalato.

AVVERTENZA: in caso di richieste pervenute dalle ore 18.00 alle ore 08.00 o nei giorni festivi, la Centrale Operativa registra la pratica e contatta il Centro di Assistenza Tecnica nel primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Il Fornitore selezionato dalla Centrale Operativa contatta l'Assicurato ai fini di definire la data e l'orario per effettuare l'intervento tecnico direttamente all'indirizzo segnalato.

L'Assicurato deve consegnare al tecnico incaricato della riparazione:

- copia del documento comprovante l'acquisto del Bene o documento equipollente da cui risulti la data di acquisto o, in mancanza, la data di produzione del bene;
- copia della Polizza.

La Centrale Operativa provvede al pagamento diretto del Centro di Assistenza Tecnica che ha effettuato l'intervento.

IN CASO DI IRREPARABILITÀ DEL BENE O DI ANTIECONOMICITÀ DELLA RIPARAZIONE

In caso di irreparabilità o antieconomicità della riparazione, il Centro di Assistenza Tecnica comunica l'entità del danno direttamente alla Centrale Operativa e fornisce copia del relativo certificato all'Assicurato.

Al ricevimento di tale documento, l'Assicurato dovrà procedere con lo smaltimento ai sensi della vigente normativa RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche o Elettroniche) e potrà procedere all'acquisto di un Bene di pari o simili caratteristiche.

Successivamente, entro 30 giorni dall'avvenuto acquisto, l'Assicurato ai fini di ottenere il rimborso dovrà dare avviso scritto a mezzo raccomandata A/R a: Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza AWP P&C S.A., Rappresentanza generale per l'Italia Casella postale 302 Via Cordusio, 4 - 20123 Milano (MI) specificando:

- cognome, nome, indirizzo, Codice Fiscale dell'Assicurato;
- nominativo intestatario del conto corrente e codice IBAN;
- numero di dossier comunicato dalla Centrale Operativa al momento dell'apertura del sinistro;
- allegando la seguente documentazione:
- copia del documento comprovante l'acquisto del Bene al momento della corresponsione dell'indennizzo o documento equipollente da cui risulti la data di acquisto o, in mancanza, la data di produzione del bene;
- copia del documento (fattura, scontrino ecc.) comprovante l'acquisto di un Bene di pari o simili caratteristiche.

AVVERTENZA: La copertura non è operativa per riparazioni o quantificazioni del danno effettuate da Centri di Assistenza Tecnica diversi da quelli identificati dalla Centrale Operativa al momento della denuncia del sinistro.

ART. 171

PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

La Società, in caso di pagamento con rimborso della prestazione assicurata, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'Indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine la Società comunica eventuali circostanze ostative.

ART. 172

VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione è valida in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE J ESTENSIONE GARANZIA ELETTRODOMESTICI

GARANZIA	DOVE
Estensione garanzia elettrodomestici	Italia Stato della Città del Vaticano Repubblica di San Marino

LIMITI DI COPERTURA - TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO:
SETTORE J ESTENSIONE GARANZIA ELETTRODOMESTICI

GARANZIE	SCOPERTO PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Beni di vetustà tra i 2 e i 7 anni (5 anni per le TV) art. 167			euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo
			In caso di irreparabilità del bene: massimo 70% del prezzo originariamente sostenuto con il limite di euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo

SETTORE K – ASSISTENZA

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

ART. 173

SERVIZIO DI ASSISTENZA E OGGETTO DELLE PRESTAZIONI

L'erogazione delle prestazioni di assistenza è stata affidata dalla Società alla Struttura Organizzativa di Europ Assistance VAI S.p.A.

(La Società, lasciando invariati la portata ed i limiti delle prestazioni garantite, si riserva la facoltà di affidare il servizio ad altra Società di gestione dei servizi di Assistenza autorizzata ai termini di legge. In tal caso, verrà prontamente comunicata all'Assicurato Contraente la denominazione di tale Società, senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto).

L'assistenza opera solo qualora sia richiamata in polizza.

Per usufruire delle prestazioni, nel presente articolo, il Contraente (o l'Assicurato) deve contattare la **Struttura Organizzativa** in funzione 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 – utilizzando i seguenti recapiti:

- Numero verde gratuito disponibile 24 ore su 24: 800.71.39.74 (dall'Italia);
- Numero telefonico raggiungibile da ogni Paese: +39.02.58.24.55.56 (dall'Italia o dall'estero)
- Numero di fax: +39.02.58.47.72.02;
- E-mail: prontassistenza.groupama@europassistance.it

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

- il tipo di assistenza di cui necessita;
- nome e cognome;
- numero di polizza;
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

I recapiti della Struttura Organizzativa sono anche riportati sulla relativa Carta di Assistenza che la Società rilascia al Contraente alla stipula del contratto.

In ogni caso, la Società, lasciando invariati la portata ed i limiti delle prestazioni garantite, si riserva la facoltà di affidare il servizio ad altra Società di gestione dei servizi di assistenza autorizzata ai termini di legge. In tal caso, verrà prontamente comunicata al Contraente la denominazione di tale Società, senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

Il servizio di assistenza garantisce, nei casi di comprovata necessità, le seguenti prestazioni:

ASSISTENZA ALL'ABITAZIONE

a. Tecnico specializzato (in Italia)

In caso di guasto, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato, il più velocemente possibile, il professionista richiesto, provvedendo al:

- reperimento ed invio di un **idraulico**;
- reperimento ed invio di un **termoidraulico**;
- reperimento ed invio di un **elettricista**;
- reperimento ed invio di un **fabbro**;
- reperimento ed invio di un **operaio edile**;
- reperimento ed invio di un **vetraio**.

La presente garanzia è prestata, per i costi di uscita, manodopera e i costi relativi al materiale necessario per la riparazione, fino ad euro 400,00 per sinistro con un massimo di tre sinistri per annualità assicurativa.

b. Tecnico riparatore elettrodomestici (in Italia)

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un riparatore per guasti a lavatrice, lavastoviglie, frigorifero, congelatore, asciugatrice, climatizzatore e forno fuori garanzia (ovvero quando sia già scaduto il

periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale a carico del venditore), la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi Sabato, Domenica e festivi. La presente garanzia è prestata, per i costi per l'uscita ed un'ora di manodopera, con il limite di euro 400,00 per sinistro e anno assicurativo.

c. Vigilanza (in Italia)

In caso di situazioni di emergenza (furto, tentativo di furto o atti vandalici, purché l'evento sia regolarmente denunciato alle competenti Autorità) o incendio, esplosione e danni causati dall'acqua, che compromettano la sicurezza della casa dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa provvederà a proprie spese, al fine di salvaguardare il patrimonio dell'Assicurato, a predisporre per un periodo massimo di 48 ore, la vigilanza dell'abitazione dello stesso.

d. Trasferimento di mobili (in Italia)

In caso di situazioni di emergenza (furto, tentativo di furto o atti vandalici, purché l'evento sia regolarmente denunciato alle competenti Autorità) che compromettano la sicurezza della casa dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato un veicolo per il quale è consentita la guida con patente B, sostenendo le relative spese di noleggio, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore, per permettergli di effettuare il trasporto degli oggetti rimasti nell'abitazione danneggiata.

La presente garanzia è prestata con il limite di euro 250,00 per sinistro.

e. Trasloco (in Italia)

Se l'abitazione dell'Assicurato è inabitabile nei 30 giorni successivi alla data del sinistro a seguito di eventi previsti in polizza, la Struttura Organizzativa organizza il trasloco del mobilio dell'Assicurato fino alla nuova abitazione o deposito in Italia sostenendone l'onere.

Si precisa comunque che il trasloco dovrà essere effettuato entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data del sinistro.

Nel caso in cui, in seguito al sinistro che abbia reso inabitabile la sua abitazione, l'Assicurato abbia già provveduto a trasportare parte o totalità degli oggetti che ivi si trovano presso altri luoghi, la Struttura Organizzativa si assumerà unicamente le spese relative al trasporto degli oggetti che si trovano al momento del trasloco, entro un raggio di Km 50 dalla residenza dell'Assicurato.

La presente garanzia è prestata con il limite di euro 500,00 per sinistro.

f. Ripristino dell'abitazione dopo il sinistro (in Italia)

Qualora, a seguito degli eventi di cui ai Settori di garanzia A, B, C, l'abitazione necessiti di lavori di pulizia straordinaria che consentano l'abitabilità dell'immobile, la Struttura Organizzativa provvederà al reperimento ed all'invio di un'impresa specializzata.

g. Rientro imprevisto (garanzia valida oltre Km 100 dalla dimora abituale dell'Assicurato)

Qualora, a seguito degli eventi di cui ai Settori di garanzia A, B, C, si rendesse indispensabile il rientro immediato dell'Assicurato presso l'abitazione danneggiata, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il trasferimento, con il mezzo ritenuto più idoneo (aereo classe turistica, treno di prima classe o altro) con spese a carico della Società fino ad un massimo complessivo per sinistro di euro 250,00.

h. Pernottamento in albergo (la Società sarà tenuta alle prestazioni solo in caso di disponibilità di camere in albergo a meno di Km 100 dal domicilio dell'Assicurato)

In caso di situazioni di emergenza (furto, tentativo di furto o atti vandalici, purché l'evento sia regolarmente denunciato alle competenti Autorità) che compromettano la sicurezza della casa dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il pernottamento in albergo degli assicurati tenendo a proprio carico le relative spese, compreso l'eventuale trasporto fino all'albergo a mezzo taxi, nel caso di indisponibilità dei mezzi di trasporto.

La presente garanzia è prestata con il limite di euro 250,00 per sinistro.

i. Intervento di un tapparellista

Qualora l'Assicurato necessiti di un tapparellista a seguito di rottura o guasto del sistema di avvolgimento delle cinghie, la struttura organizzativa invia un artigiano nelle 24 ore successive (esclusi sabato, domenica o festivi). I costi di uscita, di manodopera e i costi relativi ai materiali

necessari alla riparazione fino ad un massimo di € 400,00 per sinistro sono a carico della Struttura Organizzativa.

ASSISTENZA ALLA PERSONA

j. Reperimento ed invio di un medico generico o pediatra (in Italia)

Qualora l'Assicurato abbia necessità di reperire d'urgenza un medico generico o pediatra, potrà contattare la Struttura Organizzativa che provvederà ad inviarne presso il domicilio dell'Assicurato uno convenzionato. Il costo della prestazione, a tariffe agevolate, resta a carico dell'Assicurato o del Contraente.

Qualora l'Assicurato necessiti di un medico presso la propria abitazione, durante le ore notturne o nei giorni festivi, e non riesca a reperire il suo medico curante, la Struttura Organizzativa provvede, dopo che il proprio medico ne ha accertata la necessità tramite un primo contatto telefonico, ad inviare gratuitamente uno dei propri medici convenzionati. In caso di irreperibilità immediata del medico e qualora le circostanze lo rendano necessario, la Struttura Organizzativa organizza, tenendo a proprio carico i relativi costi, il trasferimento dell'Assicurato con ambulanza ad un Pronto Soccorso.

La presente prestazione deve intendersi valida esclusivamente in Italia e per un massimo di 2 volte per anno assicurativo.

k. Invio di un'ambulanza (in Italia)

Qualora, in seguito ad un primo contatto telefonico, la Struttura Organizzativa giudicasse indispensabile una visita medica accurata e sempre che non sia reperibile il medico abituale dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa provvederà a far trasportare l'Assicurato, tramite ambulanza, presso il più vicino Pronto Soccorso, sostenendo o rimborsando all'Assicurato il relativo costo.

La Struttura Organizzativa organizzerà anche il trasporto tra il primo ospedale e l'eventuale centro medico di riabilitazione e/o il rientro dell'Assicurato dall'ospedale al proprio domicilio in Italia. La decisione medico-operativa sarà a totale discrezione del responsabile medico della Struttura Organizzativa.

Come previsto dalle disposizioni di legge vigenti, la Struttura Organizzativa non potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio di Emergenza 112).

La Struttura Organizzativa potrà organizzare e coordinare l'intervento dell'Unità di Soccorso (Servizio 112), tenendo i contatti con l'Assicurato stesso.

La presente prestazione deve intendersi valida per un massimo di 2 volte per anno assicurativo.

l. Reperimento di medicinali urgenti

Nel caso in cui l'Assicurato, fuori dal proprio domicilio, non possa disporre per motivi imprevisti di medicinali (registrati in Italia) indispensabili al suo stato di salute, e gli sia impossibile procurarseli in loco o ottenerne di equivalenti, la Struttura Organizzativa provvederà, nel rispetto delle norme che regolano il trasporto dei medicinali, all'inoltro a destinazione di detti medicinali. In ogni caso il costo dei medicinali resta a carico dell'Assicurato.

La presente prestazione deve intendersi valida esclusivamente all'estero.

m. Trasporto sanitario

Nel caso di ricovero dell'Assicurato, previa consultazione tra la Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, se le strutture dell'istituto di cura dove trovasi l'Assicurato non fossero giudicate adeguate per risolvere la patologia del caso, la Struttura Organizzativa provvederà a trasportare l'Assicurato presso il più vicino istituto di cura in grado di prestare le cure necessarie.

Il trasporto verrà effettuato, secondo la gravità del caso e sotto sorveglianza medica, se necessario, tramite:

- aereo sanitario;
- aereo di linea regolare;
- treno (1ª classe, wagon-lit, cuccetta);
- ambulanza.

La Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato o di un suo familiare, potrà provvedere, nei limiti delle disponibilità del momento, a reperire il luogo di cura attrezzato ed a prenotare il ricovero dell'Assicurato. Al momento della dimissione dell'Assicurato dal luogo di cura, la Struttura Organizzativa provvederà al suo trasporto fino al domicilio.

La presente prestazione opera fino a concorrenza di euro 2.500,00 per sinistro limitatamente al

trasporto da un luogo di cura ad un altro, e fino a concorrenza di euro 300,00 per sinistro limitatamente al trasporto dal luogo di cura al domicilio.

n. Accompagnatore in caso di trasporto sanitario

In caso di trasporto sanitario di cui alla precedente lett. H), la Struttura Organizzativa, se richiesto, organizza il viaggio ed il soggiorno (vitto e alloggio) di un familiare o di una persona prescelta dall'Assicurato che funga da accompagnatore a fianco del paziente.

o. Messa a disposizione infermiere (in Italia)

Nel caso in cui, al momento della dimissione dal luogo di cura ove è stato ricoverato, venisse prescritta all'Assicurato, da parte dei medici che lo hanno avuto in cura, una terapia, a domicilio o presso il luogo dove egli soggiorna, che necessiti la presenza di un infermiere, la Struttura Organizzativa provvederà a reperirlo, sostenendo o rimborsando all'Assicurato il relativo costo.

L'Assicurato dovrà usufruire della prestazione entro e non oltre i 7 giorni successivi alla sua dimissione dal luogo di cura. La presente garanzia è prestata con un limite di euro 100,00 per sinistro.

p. Rientro dei figli minori

Qualora, a seguito di ricovero dell'Assicurato, in viaggio ad oltre km 100 dal proprio domicilio con figli minori di anni 12, questi ultimi si trovassero senza un accompagnatore maggiorenne, la Struttura Organizzativa provvederà, su richiesta, all'organizzazione del loro rientro tenendo a proprio carico le relative spese. Se le circostanze lo richiederanno, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un accompagnatore, munito di apposita delega rilasciata dal genitore o da chi ne fa le veci.

q. Rientro anticipato

Nel caso in cui si rendesse indispensabile la presenza di uno dei genitori dell'Assicurato presso il domicilio in seguito ad infortunio occorso all'Assicurato, e sempre che sia previsto un ricovero superiore a 48 ore, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un biglietto di viaggio dal luogo del soggiorno fino al domicilio.

r. Reperimento di una baby sitter (in Italia)

Nel caso in cui uno dei genitori dell'Assicurato venga ricoverato in ospedale per un periodo superiore a 3 giorni, questi potrà chiedere alla Struttura Organizzativa di reperire ed inviare presso la propria abitazione una baby sitter per accudire i figli minori di anni 12. L'invio della baby sitter avrà luogo nel più breve tempo possibile. La presente prestazione deve intendersi valida per un massimo di 3 volte per anno assicurativo.

s. Interprete all'estero per problemi di salute

In caso di necessità conseguente a ricovero ospedaliero all'estero, e limitatamente ai Paesi ove esistano propri corrispondenti, la Struttura Organizzativa organizzerà il reperimento di un interprete e la Società se ne assumerà il costo.

La presente prestazione deve intendersi valida per un massimo di 5 ore per anno assicurativo e comunque per un massimo di 2 volte per anno assicurativo.

t. Ricerca e invio insegnante (in Italia)

Qualora l'Assicurato avesse la necessità, a seguito di ricovero ospedaliero superiore a 15 giorni, di sostenere lezioni private per non compromettere il buon andamento dell'anno scolastico in corso, la Struttura Organizzativa provvederà alla ricerca e l'invio di un insegnante qualificato.

Il costo della parcella dell'insegnante sarà a carico del Contraente o dell'Assicurato.

u. Consulenza medica

In caso di malattia e/o un infortunio l'Assicurato potrà chiedere un parere medico telefonico. Il parere medico è fornito sulla base delle informazioni fornite dall'Assicurato. Questo parere non è una diagnosi, non può sostituirsi all'esame obiettivo del medico curante, e non può essere utilizzato per richiedere ai medici prescrizioni di farmaci ed esami diagnostici.

Per le situazioni di emergenza, l'Assicurato deve sempre contattare il numero di emergenza del Paese in cui si trova.

v. Consulenza medica pediatrica

In caso di malattia/infortunio dei figli dell'Assicurato, l'Assicurato potrà chiedere un parere medico telefonico pediatrico. Il parere medico è fornito sulla base delle informazioni fornite dall'Assicurato. Questo parere non è una diagnosi, non può sostituirsi all'esame obiettivo del medico curante, e non può essere utilizzato per richiedere ai medici prescrizioni di farmaci ed esami diagnostici. Per le situazioni di emergenza, l'Assicurato deve sempre contattare il numero di emergenza del Paese in cui si trova.

w. Assistenza psicologica in Italia per il minore vittima di cyberbullismo

Nel caso in cui i figli dell'Assicurato dovessero avere bisogno di un aiuto psicologico perché vittime di un atto di cyberbullismo, la Struttura organizzativa contatterà lo psicologo convenzionato più vicino al luogo di residenza (o, in alternativa, organizzerà delle sedute a distanza).

La Società terrà a proprio carico i costi fino ad un massimo di 3 sedute per anno assicurativo.

x. Invio di una Colf al domicilio

In caso di malattia/infortunio dell'Assicurato con ricoverato in Istituto di Cura per almeno 3 notti e successiva impossibilità di svolgere le mansioni domestiche e delle attività connesse allo svolgimento della vita familiare quotidiana, la Struttura Organizzativa, compatibilmente con le disponibilità locali, segnala il nominativo di una colf nella zona di residenza.

La Società terrà a proprio carico il costo della Colf fino ad un massimo di 5 ore per sinistro.

Le eventuali eccedenze dovranno essere regolate direttamente tra l'Assicurato e la colf inviata dalla Struttura Organizzativa.

ART. 174**LIMITI DI ESPOSIZIONE PER LA PRESTAZIONE DI ASSISTENZA**

I massimali previsti da ogni singola prestazione di assistenza devono intendersi:

- disponibili per ciascun Assicurato e per ogni sinistro;
- al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per legge.

L'organizzazione di una delle assistenze indicate su iniziativa dell'Assicurato o di una terza persona può dar luogo a rimborso solo nel caso in cui la Struttura Organizzativa abbia precedentemente dato il suo accordo sui mezzi da utilizzare. In tal caso la Struttura Organizzativa fornirà all'Assicurato il numero relativo alla sua pratica.

Limitatamente alla prestazione q) Rientro anticipato, e g) Rientro imprevisto l'esposizione della Società deve intendersi complementare a quanto l'Assicurato avrebbe dovuto comunque sostenere per il suo ritorno, quali i costi relativi a biglietti aerei, ferroviari o marittimi, pedaggi, costo di carburante, ecc. che devono pertanto considerarsi a suo carico.

In conseguenza di ciò l'Assicurato dovrà consegnare i titoli di trasporto non utilizzati, con la firma di una delega appropriata e la Struttura Organizzativa si incaricherà delle pratiche di rimborso e sarà autorizzata a trattenere le somme ricavate. In difetto, l'Assicurato sarà tenuto, entro tre mesi dal rientro, ad intraprendere le pratiche per il rimborso dei biglietti di viaggio non utilizzati ed a versarne le relative somme alla Struttura Organizzativa.

Le eventuali spese sostenute, sempreché autorizzate, saranno rimborsate previa presentazione di validi giustificativi (fatture, certificati, notule).

ART. 175**NORME SPECIFICHE PER LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA****a. Delimitazioni - Esclusioni**

Ferme le esclusioni previste per le singole garanzie, sono inoltre escluse:

- le prestazioni, o spese, non autorizzate specificatamente dalla Struttura Organizzativa;
- le opere di ricerca in montagna, in mare o nei deserti;
- i sinistri provocati con dolo dell'Assicurato o delle persone di cui deve rispondere. Sono del pari esclusi i sinistri verificatisi:
- in conseguenza di stato di ebbrezza, ovvero di alterazione determinata da uso di sostanze stupefacenti, psicofarmaci o allucinogeni;
- in conseguenza di partecipazione ad attività illecite, oppure partecipazione a corse, scommesse, gare, competizioni;

- per malattie nervose e mentali, per malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la ventiseiesima settimana di gestazione;
- per malattie patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza della polizza.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili.

b. Richiesta di assistenza – Prescrizione

Le prestazioni di assistenza devono essere richieste, telefonicamente o a mezzo fax, nel momento in cui si verifica il sinistro e comunque non oltre 5 giorni dal verificarsi dell'evento che le rende necessarie, direttamente alla Struttura Organizzativa. Qualora pertanto l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Qualsiasi diritto nei confronti della Società, e derivante dal contratto, si prescrive nel termine di due anni a decorrere dalla data in cui si verifica l'evento.

c. Responsabilità

Non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile dei ritardi o impedimenti nell'esecuzione delle proprie prestazioni di assistenza derivanti da eventi esclusi o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

d. Comunicazioni – Variazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto sono tenuti devono essere effettuate con lettera raccomandata/PEC, salvo quanto previsto al precedente punto b).

Inoltre l'Assicurato dovrà:

- farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;
- comunicare, insieme alla documentazione del danno, il numero di conto corrente presso la propria Banca con il relativo codice ABI e CAB o IBAN.

ART. 176

ESTENSIONE TERRITORIALE

Le prestazioni sono operanti per eventi verificatisi in tutti i paesi del mondo fatte salve le limitazioni inserite in ogni singola prestazione.

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE K ASSISTENZA

GARANZIA	DOVE
<u>Assistenza all'abitazione</u> Tecnico specializzato Tecnico riparatore elettrodomestici Vigilanza Trasferimento di mobili Trasloco Ripristino dell'abitazione dopo il sinistro <u>Assistenza alla persona</u> Reperimento ed invio di un medico generico o pediatra Invio di un'ambulanza Messa a disposizione infermiere Reperimento di una baby sitter Ricerca e invio insegnante	Italia
Rientro imprevisto	oltre 100 km dalla dimora abituale dell'Assicurato
Pernottamento in albergo	solo in caso di disponibilità di camere in albergo a meno di 100 km dal domicilio dell'Assicurato
Reperimento di medicinali urgenti	solo all'estero
Interprete all'estero per problemi di salute	solo nei Paesi ove esistano propri corrispondenti
In tutti gli altri casi	Tutto il mondo

LIMITI DI COPERTURA - TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO:
SETTORE K ASSISTENZA

GARANZIE		SCOPERTO PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Tecnico specializzato (in Italia) (art. 173 lett. a)				euro 400,00 per sinistro con un massimo di tre sinistri per annualità assicurativa
Tecnico riparatore elettrodomestici (in Italia) (art. 173 lett. b)				euro 400,00 per sinistro e anno assicurativo
Vigilanza (in Italia) (art. 173 lett. c)				per un periodo massimo di 48 ore
Trasferimento di mobili (in Italia) (art. 173 lett. d)				euro 250,00 per sinistro
Trasloco (in Italia) (art. 173 lett. e)				euro 500,00 per sinistro e solo per le spese relative al trasporto degli oggetti che si trovano al momento del trasloco entro un raggio di km 50 dalla residenza dell'assicurato
Rientro imprevisto (art. 173 lett. g)				euro 250,00 per sinistro valida oltre 100 Km dalla dimora abituale dell'Assicurato
Pernottamento in albergo (art. 173 lett. h)				euro 250,00 per sinistro, prestazione fornita solo in caso di disponibilità di camere in albergo a meno di 100 Km dal domicilio dell'Assicurato
Intervento di un tapparellista (art. 173 lett. i)				euro 400,00 per sinistro
Reperimento ed invio di un medico generico o pediatra (in Italia) (art. 173 lett. j)				2 volte per anno assicurativo
Invio di un'ambulanza (art. 173 lett. k)				2 volte per anno assicurativo
Trasporto sanitario (art. 173 lett. m)	Trasporto da un luogo di cura ad un altro			fino a concorrenza di euro 2.500,00 per sinistro
	Trasporto dal luogo di cura al domicilio			fino a concorrenza di euro 300,00 per sinistro
Messa a disposizione infermiere (in Italia) (art. 173 lett. o)				euro 100,00 per sinistro prestazione operante entro e non oltre i 7 giorni successivi alla dimissione dell'Assicurato dal luogo di cura
Reperimento di una baby-sitter (in Italia) (art. 173 lett. r)				3 volte per anno assicurativo
Interprete all'estero per problemi di salute (art. 173 lett. s)				5 ore per anno assicurativo e comunque massimo 2 volte per anno assicurativo
Assistenza psicologica in Italia per il minore vittima di cyberbullismo (art. 173 lett. w)				3 sedute per anno assicurativo
Invio di una Golf a domicilio (art. 173 lett. x)				5 ore per sinistro

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma
Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A095S - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg



Groupama
Assicurazioni